P E R

Lo Principe di S. Angelo Imperiale.

C O N T R O

Del Principe di S. Nicandro.

C O M M E S S A R I O.

Il degnissimo Signor Consigliere D. Giuseppe Aurelio di Gennaro.



J. M. J.



RA le viziose maniere di difender le Cause non è già nuovo l'abuso d'incolpar sovvente, ma a torto, l'Avversario di dilazioni, e di calunnie, per far apprendere, che sfornito all'intutto di giustizia, riponghi, ed affidi unicamente in queste tutta la sua difesa, ed ogni sua speme: ma nella Causa, per cui scriviamo, con impropria, ed eccessiva libertate, e franchezza s'è posta in pratica una sì detestabile condotta; dapoicchè volendosi ingiustamente dispogliare, a titolo di prelazione *jure congrui*, e per motivi economici il Principe di S.Angelo del Feudo di Lesina, di cui con tutta la solennità à fatto l'acquisto sotto la veneranda sagrosanta Fede dell'Asta pubblica, per accreditare una tal pretendenza, che incontra la manifesta ripugnanza della ragion civile, del dritto feudale, del jus delle Genti, del concorde sentimento de' DD., e dello stile di giudicare di tutti i Senati d'Europa, fin da i primi momenti s'è andato declamando, che in difesa del Reo, stranamente convenuto, sianfi poste in uso le dilazioni più scandalose, che ideare si possano, sol perchè dal di lui Proccuratore replicossi, ch'opponeva all'Attore le *dilazioni dilatorie, e perentorie* secondochè la Legge prescrive, e la Pratica n'insegna; perchè si propose la quistion del Commessario, non già per isfuggir quello, che venne degnamente dal Signor Presidente trascelto; ma per radicare la Causa presso que'antichi atti, che rendevan palese l'improprietà, e l'insussistenza di que' motivi d'economia, che con tanta felicità eransi escogitati; perchè si richiese l'esibizion del libello, che s'è voluto dall'Attore ad ogni costo evitare, per non restrignere la sua petizione fra i limiti di quell' azione, che avria dovuto ispiegare; e perchè si è fatto moderato, e regolar uso di alcun altro rimedio legale, cui li stratagemmi delle Parti n'ànno obbligato a ricorrere.

Per insino a tanto, che contentati l'Avversarj si fussero di queste sole declamazioni, sarebbonsi le medesime ridotte ad una privata inutilissima offesa del Principe di S.Angelo, e de' suoi Difensori, garantiti appieno dalle proprie operazioni, e dal giudizio universale della Gente savia, moderata, e da bene: Ma coll'essersi avvanzati a caratterizzare la pretendenza del Principe di S.Nicandro per la più giusta, per la più ragionevole, e

per la più regolare, che dare si possa, s'è recata una pubblica onta, ed offesa a tanti famosi Giureconsulti di questa nostra gloriosa Capitale, quasicchè ignorassero le massime più certe, e costanti della Giurisprudenza, e del pubblico dritto, che la detestano, e la ripruovano, come la più ingiusta, la più irregolare, e la più strana, che siasi mai in alcun Tribunale ascoltata.

Ma eccone giunti al bramato punto, in cui dovendosi la controversia essaminare, e decidere da savjssimi, quanto integerrimi Senatori, discovriransi le licenziose invettive di dilazioni, e di calunnie; e l'affettate voci di certa indubitata giustizia a pro dell'Attore, tratti inutili di fallace condotta, insufficienti ad adombrare in menoma parte la chiara, manifesta Giustizia, che al Principe di S.Angelo assiste per non esser privato del Feudo di Lesina; che acquistò solennemente, e che legittimamente possiede.

NARRATIVA DEL FATTO.

VEniva dalla Chiesa, ed Ospedale della Santissima Annunciata posseduto il Feudo di Lesina; donatoli dalla Serenissima Regina Margarita nell'anno 1411. Ma essendo avvenuto nell'anno 1701. la notissima mancanza del Banco d'A.G.P., fu nel 1717., precedente l'Imperial permesso del Signore Imperador Carlo VI. assegnato con altri corpi a suoi Creditori a fine di venderli. Meditaron costoro fin da quel tempo di distrarlo; ed a quest' oggetto nel 1729. lo feron'apprezzare dal Tavolario Gallarano coll'intervento del Sig. Consiglier Crivelli; ed essendo riuscite vane tutte le loro diligenze per conseguir l'intento della vendita, l'offerirono nel 1746. al Principe di S. Nicandro, uno de' Baroni confinanti, per la summa di docati 70. m. tuttocchè stato fusse apprezzato per docati 94349.: ed ancor questi ripugnò di comprarlo.

Volle la felice sorte del Ceto de'Creditori d' A. G. P., che il Principe di S. Angelo avesse fatto l' acquisto dello Stato di S. Paolo in Puglia; e che avesse riputato necessario, e al sommo vantaggioso d'acquistar ancora il confinante Feudo di Lesina: necessario per avere il vantaggio del Mare, di cui, e 'l Feudo di S. Paolo novellamente acquistato, gl'altri suoi Feudi eran privi: ed al sommo vantaggioso, perchè lo conobbe capace d'un aumento notabilissimo. Credè il suo disegno di facile riuscita, giacchè ei ben sapeva che i Creditori ardentemente bramavan di venderlo; e nissuno per insino a quel punto avea mostrato alcun desiderio di comperarlo; anzi il Principe di S. Nicandro avea ributtata la profferta, che glie n'era stata fatta per ducati 70. m. Quindi diè cominciamento a i trattati, i quali trà la difficultà de' patti, che doveansi rispettivamente accordare, ed accettare; e trà la quantità del prezzo, che doveasi per la prima volta of-

offerire, duraron per lo spazio di ben due anni. Onde questo negoziato si rese conto, e palese ad ogni Ceto di Persone, e di questa Città, e del Regno tutto. Essendosi alla perfine il tutto determinato, e conchiuso a seconda de' desiderj de' Creditori, che vollero trar profitto dall'aver iscorto nel Principe un desiderio uguale alla necessità, ch'egli avea d'acquistar Lesina, a' 17. Agosto del 1750. fu presentata l'offerta per la summa di ducati 80. m. la quale venne accettata, e dal Ceto de'Creditori, e con decreto del Signor Presidente Ventura lor Delegato, d'ordine di cui emanaronsi i bandi per l'accension della candela, ed in Lesina, ed in questa Città.

In questo stato di cose destossi nel Principe di S. Nicandro, o almeno s'appalesò il desiderio di acquistar il Feudo di Lesina; e volendo isfuggire di concorrere col primo offerente, e con altri oblatori alla subasta, umiliò ricorso alla M. del nostro glorioso Regnante, che Iddio per nostra ventura lungamente conservi, e feliciti, in cui esponendoli, che trà Lesina, ed il suo Feudo v'era stata, e tuttavia esisteva controversia di confinazione, e di pascere in alcuni luoghi, la quale estinguere giammai potevasi, perchè la naturalezza del terreno acquoso, ed instabile non permetteva, che i termini vi potessero lunga pezza durare: Che pretendendo i Cittadini di S. Nicandro di poter pescare nel Fiume Sacro, che nasceva nel Tenimento del lor Feudo, essendoli soltanto vietato l'apporre le *parate ultra os fluminis*, avea ciò partorito, e proseguir dovea a far nascere frà Cittadini medesimi, e quei di Lesina continue occasioni di risse, a cagion che nommai poteasi fissare il punto, ove il Sacro imbocca nel Lago, soggetto a crescere, ed a mancare: Che nel tenimento di quel Feudo possedeva esso Principe una massaria di carra 6., la quale le veniva contesa dal Possessore del Feudo istesso: Che nel tempo dell'apprezzo di Lesina aveano i Creditori articolato di appartenerli alcune Paludi, da sè possedute, come proprie: Che pretendevano i Cittadini di S. Nicandro di poter fare una derivata, o sia canale nel di loro tenimento, abbenche recasse pregiudizio al Lago: Che pendevan due liti per la decima, e per la matura de lini, e canapi trà i Cittadini di S. Nicandro, e di Lesina: Che v'era trà medesimi altro litigio per la pesca del Fiume Apri, ed altra del Fiume Lauro: Che altre molte liti v'erano per causa de' confini; onde nommeno per ragion di congruo, che per motivi d'economia, e di governo accordar doveaseli la prelazione nella compera, supplicando la M. S. a rimettere questo suo ricorso alla Regal Camera di S. Chiara; affinchè la medesima li facesse godere la domandata prelazione; e che intanto si fusse ordinato di non innovarsi cosa alcuna circa l'offerta, e la subasta, che dovea farsi ad istanza del Ceto de Creditori, per l'acquisto, che pretendeva farne il Principe di S. Angelo.

 Ma

Ma essendosi dichiarato il nostro Giustissimo, e Clementissimo Sovrano con Dispaccio de' 2. Marzo, *che non era venuta la M. S. in che si sospenda l'accension della candela; ma è venuta in che la Camera consulti sul rimanente esposto in questa Supplica, col suo parere*, si procedè avanti al Signor Presidente Ventura alla subasta *ad finem providendi*, in prima; ed indi a 8. Marzo 1751. a tutta passata, in competenza col Principe di S. Nicandro, per cui intervenivano D. Michele Nanni offerente, e l'Avvocato D. Andrea Vignes, e rimase il Feudo al Dottor Oronzio Notar Giacomo *pro Persona nominanda*, come ad ultimo licitatore, e più offerente per la summa di docati 104201. . Ed avendo costui nominato nella compera il Principe di S. Angelo, ottenne questi, precedente il consenso de' Creditori, la spedizione degli ordini per prender il possesso, come effettivamente, e legalmente lo prese.

Essendo il Principe di S. Nicandro volontariamente succumbito nella subasta, proseguir volle quella strada, per cui s'era incaminato col ricorso fatto al Padrone di conseguir Lesina a titolo di prelazione per motivi d'economia, e di congruo; ed a questo oggetto insistè nella Real Camera di S. Chiara per ottener consulta favorevole alla sua richiesta.

Trà i molti artifizj usati dagli Avversarj vi fu quello di far apprendere, che 'l Principe di S. Angelo, divenuto appena possessore del Feudo di Lesina, risospinto da quel carattere, che se l'era formato di borioso, d'intraprendente, e di poco consigliato nelle sue operazioni avea fatto un armamento; era entrato nel Territorio di S.Nicandro; ed avea recato del danno gravissimo a certi seminati del Territorio istesso. Ed oh quanto si dibaccò sopra di questo reato: quante serie, e patetiche riflessioni si fecero: e quanti funesti prognostici d'avvenimenti più tragici s'andaron rappresentando. Praticossi questa gran diligenza poche ore prima di votarsi la Causa; essendosi procurato, che l'informazion presa di questo ideato orribile attentato, un giorno prima fusse nella Regal Camera capitato; Laonde l'innocente Principe di S.Angelo, che altro non avea commesso al suo Aggente in Lesina, se non se una privata ricognizione de' termini apposti d'ordine, e coll'intervento del Consiglier Crivelli nel 1729. per conoscere, se dopo questo tempo novitade alcuna vi fusse avvenuta (giacchè allora dal Principe di S. Nicandro si negava ben anche con maravigliosa franchezza, che tali termini vi stassero) come dal solo Aggente con due Agrimensori, e due soli Custodi del Feudo, in presenza dell'Erario, e d'altri Ministri del Principe di S.Nicandro erasi quietamente eseguito, ignaro del reato addossatoli non potè farne conoscere la calunnia: Non potè almeno rappresentare a' Signori della Camera Reale, che i Testimonj essaminati dal corrotto Subalterno della regia Dogana di

Fog-

Foggia erano l'Erario, ed altri Vassalli del Principe di S. Nicandro: e che, per lo deposto dagli Testimonj istessi, tutto il danno recato a seminati col calpestio degl' Agrimensori non trapassava gli carlini ventidue.

Partorirono questi, ed altri stratagemmi dall'Avversarj praticati il bramato effetto; dapoicchè tra 'l riflesso, che *surdo aure* erasi insinuato a' Signori Ministri della Regal Camera, d'essersi fatto dal Principe di S. Angelo la compra di Lesina per pura emulazione contro del Principe di S. Nicandro, per vendicarsi dell'assistenza fatta da questi a prò del Principe della Riccia suo nipote contro d'esso lui, per la quale fu obbligato a pagare duc. 43. m. somministrando di questa emulazione un chiaro argomento lo vedersi, che, non avendo danajo contante, dovea prendere ad interesse l'intiera ingente summa di ducati 104201. con pagarne quell'interusurio, che non ricavava da'frutti del Feudo; e trà la considerazione d'avere ben presto incominciato a dar saggi di questo suo mal talento, non esitò la Regal Camera di consultare la M.S. a potersi degnare di usare l'effetti della sua Sovrana Clemenza verso il Principe di S. Nicandro, accordandogli la domandata grazia; cioè che fusse preferito nella vendita del Feudo, e Lago di Lesina, pagando a beneficio de' Creditori della Casa Santa dell'Annunciata lo stesso prezzo, per lo quale l'istesso Feudo era rimasto ad estinto di candela al Principe di S. Angelo.

PErvenuta al Principe di S. Angelo la fatal notizia dell'appuntamento della Regal Camera, stimò opportuno consiglio di ricorrere alla gran clemenza, ed alla somma giustizia del nostro amabilissimo Sovrano. Con lunga supplica fedelmente l'espose tutti que'motivi, e d'equità, e di giustizia, per cui il Principe di S. Nicandro voleva privarlo del Feudo di Lesina, e con sodi, veri, e non ricercati motivi di fatto, e di Legge glie ne rappresentò l'insussistenza; e sovra tutto li fece presente, che neppur uno degli essempj addotti in contrario favoreggiava la pretendenza del suo Competitore; anzi che espressamente se l' opponevano; ed umilmente supplicollo a rimettere la controversia alla giudicatura del S.C.; *acciò*, ne sono l'individuali parole, il medesimo per le vie *ordinarie*, *e regolari*, E COLLE QUALI SEMPRE SONO STATE PER L' ADDIETRO SI' FATTE CAUSE ESAMINATE, E DECISE *faccia al Supplicante nelle sue ragioni giustizia sol*. . .

Rassembrarono giustissime queste suppliche del Principe di S. Angelo all'alta, illuminata mente del nostro clementissimo Principe; onde invece di uniformarsi al consultatoli dalla Regal Camera, con suo veneratissimo Dispaccio de'7. Giugno 1751. rimise l'affare alla determinazione del S.R.C. ne'termini di giustizia. Questo n'è il tenore: *Avendo domandato il Principe di S. Nicandro es-*

esser preferito nella vendita del Feudo, e Lago di Lesina, pagando a beneficio de' Creditori della Casa Santa dell' Annunziata il medesimo prezzo, per lo quale detto Feudo è rimasto ad estinto di candela al Principe di S. Angelo Imperiale. In vista mi comanda la M. Sua dire all' U. S. Illustrissima disponga, CHE SI VEDA PER GIUSTIZIA DAL CONSEGLIO, il quale proceda, come suole, anche con quelle considerazioni economiche, Che altre volte, ed in simiglianti Casi sia lo stesso Consiglio stato solito avere in veduta nelle sue decisioni.

NE' senza positivo ribrezzo ascoltar si puole la licenziosa non vera assertiva d' esser nata questa Regal diterminazione da falso esposto del Principe di S. Angelo, di cui venuto in chiaro in appresso il Re nostro Signore, punì l'autore con mandarlo preso nel Castello d'Ischia. Ascoltar non si puote senza positivo ribrezzo; mentrecchè li soli motivi di giustizia addotti nella supplica umiliata dal Principe di S. Angelo alla Maestà del Padrone, e rimessa al S. C. *fol.* . . . indussero la sovrana illuminata sua mente a così determinare. Dandone di ciò una manifesta ripruova lo vedersi in un medesimo giorno, ed in uno stesso momento speditì li due Regali dispacci, l'uno rimesso al S. C. per decidere la causa ne' termini di giustizia, e l'altro per lo di lui arresto nel Castello d' Ischia, mortificandolo da amorevolissimo Padre per qualche creduto giovanil trascorso: e l'osservarsi di aver continuato in appresso a sperimentare i benigni effetti della sua Regal Clemenza, con accordarli per questa causa Ministri aggiunti, mal grado agli sforzi praticati in contrario dal Principe di S. Nicandro; con aver dispiegato, come or ora riferiremo, il primo Regal dispaccio a favore del Principe di S. Angiolo; e con non esser condisceso a molte indoverose suppliche del Principe di S. Nicandro; e sovratutto di spedirsi la causa nelle ferie Autunnali del trascorso anno; di accordarseli la prelazione con Real dispaccio; e d'imporsi pena se ritardata si fusse la spedizion della causa.

AVvisavan benissimo i Difensori del Principe di S. Nicandro, che alla perfine la pretendenza del di lor Principale ne' termini di Giustizia riducevasi a positiva stranezza; Laonde nel tempo istesso, che affidati soverchio al proprio autorevol sentimento, artifiziosamente la pubblicavan per giustissima, riducevan però tutto il nerbo di lor difesa a motivi di economia, dando ad intendere, che per evitarsi li turbamenti, le risse, e l'inconvenienti, che recar potevano le tante infinte liti tra i due Feudi confinanti, richiedevan quelle considerazioni economiche, colle quali dovea procedere il S. C. a norma del prescritto dal Re nostro Signore, che al Principe di S. Nicandro si accordasse la richiesta prelazione. E sebbene queste lor proposizioni si conosce-

fossero manifestamente fallaci; mentrecchè oltre ad essersi ideali, e sognate le tante controversie, s' era abbastanza espressata la Maestà del Regnante di doversi la causa essaminare per termini di giustizia, una volta che avea ingiunto, *che si vedesse per Giustizia dal Consiglio, il quale procedesse come suole*, non solendo altrimente procedere questo glorioso Senato, che per termini di giustizia, a tenore del disposto dalle Leggi: E se tal' ora, per effetto di sue preeminenze, qual Concistoro del Principe s'appiglia nelle sue determinazioni a motivi d'equità, non è però che questa, della naturale, o civile si ragioni, siasi altra di quella, che germana della Giustizia viene appellata; e che essendo diffusa nell'intiero dritto Civile, da i precetti Civili si desume, e si ritragge all'avviso di *Romano de præst. S. R. C. præst.* 14. *num.* 3. & 4.

E se nel Real dispaccio soggiunse: *anche con quelle considerazioni economiche, che altre volte, ed in simigliunti casi sia lo stesso Consiglio stato solito avere in veduta nelle sue decisioni*, non mica prescrisse il glorioso Regnante, che, posta in disparte la giustizia, dal solo dittame d'un assoluta economia venir dovesse la controversia decisa; ma che nell'essaminarsi, e farsi la giustizia, *ANCHE* si fussero avute presenti quelle considerazioni d' economia, che altre volte dal S. C. ne' suoi giudizj s' erano attese. Ed in vero, che se non vogliamo farne trasportare all'intutto da una cieca passione, dobbiam confessare, che il benignissimo Real dispaccio corrispose intieramente all' umilissime suppliche del Principe di S.Angelo, il quale richiese di rimettersi la causa al S. C.; acciò in termini di giustizia la decidesse, secondando l'essempj adattabili della cosa giudicata ne' Feudi separati, e distinti, e da un solo posseduti; e non già ne' Feudi comuni; e ne' Feudi, ove le diverse specie di giuridizioni da diversi possedevansi.

Ad ogni modo il Principe di S. Angelo supplicò la Clemenza del Rè nostro Signore di chiuder l'adito a questi equivochi, ne'quali per il Principe di S. Nicandro ricorrevasi, con dichiarare, che questa causa ne' termini di giustizia, e secondo il solito stile di giudicare si decidesse; e benignamente si compiacque la M.S. con altro dispaccio del dì 3. Luglio 1752. di render consapevole il S. C., non aver giammai inteso, che l' istesso Senato avesse a prendere un' insolita via di giudicare; ma avea voluto che facesse quel che far solea, ed era stato solito di fare in casi, e cause simili, e verificate le simili circostanze. Se ne ascolti il tenore.

Essendo al Rè ricorso il Principe di S. Nicandro, domandando esser preferito nella vendita del Lago di Lesina, pagando a beneficio de' Creditori della Santa Casa della Nunziata il medesimo prezzo, per lo quale detto Feudo era rimasto ad estinzione di candela al Principe di S. Angelo Imperiale: si degnò S. M. di ordinare a

re a V.S. Illustrissima, disponesse che si vedesse per Giustizia dal Consiglio, il quale procedesse come suole, anche con quelle considerazioni economiche, che altre volte, ed in somiglianti casi, era lo stesso Consiglio stato solito avere in veduta nelle sue decisioni.

Ed essendo presentemente ricorso alla M. S. il Principe di S. Angelo, esprессando nell'acchiuso memoriale, che il Consiglio in esecuzione del citato Real biglietto, che fù spedito in data de' 7. Giugno del passato anno 1751., intende decidere questa causa per la via economica, appoggiandone l'idea alle liti possibili a nascere ne' confini del Feudo di Lesina, con quello di S. Nicandro, chiedendo a tal fine la spiega di detto Real ordine enunciato de verbo, ad verbum. Mi comanda S. M. dire a V. S. Illustrissima, che non hà inteso, che il Consiglio abbia da prendere una insolita via di giudicare; ma ha voluto che il Consiglio stesso faccia quel che suole egli stesso fare, ed abbia soluto fare in casi, e cause simili; e verificate le simili circostanze.

Dovendosi adunque la presente causa decidere ne' termini di giustizia colle solite vie di giudicare dal S.R.C., e siccome altre volte in somiglianti cause sonosi profferiti i suoi giudizj, non teme punto il Principe di S. Angelo, che venir non debba assoluto dall'ingiustamente preteso dal Principe di S.Nicandro; giacchè la giustizia è tutta dal suo canto; ed il solito stile di giudicare non è mai corrisposto ad ammettere sì fatte ingiustissime pretendenze, come renderem manifesto col far conoscere:

Che'l Principe di S. Angelo dopo aver acquistato *sub hasta* il Feudo di Lesina, non possa, nè debba privarsene. E tanto maggiormente perchè l'è di sommo utile, e positivamente necessario.

Che 'l Principe di S.Nicandro in termini di giustizia per niun verso speriment possa il retratto *jure congrui* su 'l Feudo di Lesina.

Che per ordine dovrebbesi rimettere l'esamina degl' inconvenienti essagerati dal Principe di S.Nicandro a quel termine, cui dee soggiacere la richiesta prelazione.

Che per fatto quest'inconvenienti nè per idea sian veri: ch'essere non vi possano: ed essendovi non meritino il nome di utilità pubblica, e privata per dispogliare il Principe di S.Angelo del Feudo di Lesina.

E che l'autorità recate per lo Principe di S.Nicandro, e di leggi, e de' DD. e della cosa più volte giudicata, in vece d'avvalorare, manifestamente s'oppongano alla sua ingiusta intrapresa. Dichiarata ben anche tale da altre decisioni del S. R. C.

Che

Che il Principe di S. Angelo, dopo aver acquistato sub hasta *il Feudo di Lesina, non possa, nè debba privarsene: tanto maggiormente perchè l' è di sommo utile, e positivamente necessario.*

SE mai gli abusi del Foro non avessero introdotto, che essaminar debbansi, ed abbiansi a discutere anche quei fatti, che vengan in talento alle Parti d' inutilmente, ed a capriccio dedurre; o perchè sognati, o perchè estranei dalle cause; e que' articoli legali, che sono inadattabili, e mal confacenti alla decisione delle cause istesse, dovremmo a poche parole ridurre la difesa del Principe di S. Angelo; dapoicchè ne bastarebbe il far presente, d'aver egli acquistato il Feudo di Lesina sotto la sacrosanta veneranda Fede dell'Asta pubblica, con tutte le sollennità dalle Leggi comuni, e del Regno prescritte, e con tutta la buona fede, per rendere appieno giustificato, che del Feudo istesso nè si debba, nè si possa privare: Essendosi innegabile, che la vendita *subbasta*, e per dritto de' Romani, e per universale istituto delle Genti, è di tale, e tanto vigore, autorità, e fede; che riputasi il modo più certo, e più fermo per acquistare il dominio della cosa, che siavisi comprata *L. quæcumque C. de fid. instrum. & jur. hast. fisc.* E siccome presso de' Romani l'Asta collocavasi nel Foro, ove seguivan le subaste, per dinotare, che il Popolo, *data Fide publica*, entrava a garantire il compratore da ogni periglio d'armi, e di guerra; così presso di noi colui che compera *sub hasta*, riconosce il Magistrato che vi presiede per Autore della sua compera *l.2.C.si prop.public. pensit. l. ult. C. de vect.*; ed in sì fatta guisa è lontano da qualunque temenza di evizione *l. & si is ff. de distract. pignor. l. 1. C. de fide Instrum. l. exempto §. sententiam ff. de action. empt.* E giugne a tanto l'autorità dell'Asta pubblica, che se bene la semplice vendita della roba pupillare sia vietata; pure colui, che n'hà fatto l'acquisto *sub hasta*, ancorchè il Tutore si fusse, è cauto, e sicuro *l. cum ipse C. de contrah. empt. l.2. §. Tutor. ff. pro empto* Così ben anche è cauto il Compratore della cosa aliena *l. quia Creditore* 18. *C. de distract.pignor. l. 4. ff. de pignor. act.l. ult.C. de jur.dom.imp.* E così parimente di nulla àn che temere i Compratori della roba della Chiesa, dell'assente, e del minore, che semplicemente distrarre non si potrebbe *Auth. hoc jus porrectum C. de Sacrosanct. Eccles. l. ordo 3. C.de except. rei judicat. l. 1. C. de præd. minor.*

Quindi scrisse il profondissimo *Francesco Hotomano consl.24. num. 1. cum seqq. Certum est autem publicæ auctionis, non modo jure Romano; verum etiam Gentium omnium institutis tantam*

 esse

esse vim, auctoritatem, Fidem, ut nullus, neque certior, neque firmior dominii adquirendi modus esse censeatur . . . Itaque more Romano idcirco institutum fuit, ut Hasta in Foro posita auctiones fierent, quasi Populus data fide publica earum venditionum, evictionem Belli, & armorum periculum in se reciperet: quoniam, ut Festus scribit, hasta praecipuum belli, & armorum signum est; ob eamque causam quarum rerum venditiones vulgari, & usitato modo factae non valerent, pleraeque sollemnitate subbastationis adhibita, quasi fide publica data, firmitatem obtinent.

E ne sarebbe sufficientissimo lo soggiugnere, che dopo aver acquistato con tanta solennità, e buona fede questo Feudo, forzare non si possa a venderlo ad altri *l. nec emere C. de jur. delib. l. invitum l. dudum* 14. *C. de contrah. empt. l. invitos C. locat. l. non enim aequum ff. rer. amot.* scrivendo i DD. che nè tampoco per rescritto Imperiale ottenere si possa, che taluno, non volendo, sia obbligato a vendere la sua roba; e nemeno per lo specioso colore, d'onestà, e d'onore, e per altre niente meno efficaci cagioni. Odasi come fondollo per i veri principj il dottissimo *Gio: Geldeo cons.* 51. *num.* 48. *in tom.*4. *cons. Walter. Quod in tantum verum est; ut ne rescripto quidem Imperato is impetrari queat ut quis invitus cogatur rem suam vendere, vel permutare, aut ab alio quid emere, & permutare d. l. invitum* 11. *C. de contrah. empt.*, *& vendit. Nec etiam sub velamento honoris, vel honestatis ad id quis cogi, vel persuaderi debet l. in vendentis* 13. *in fine C. de contrah. emt. vendit. Gravius enim haec videtur injuria, quae inani honestatis colore velatur, ut homines de rebus suis facere aliquid cogantur inviti d. l. dudum* 14. *C. eodem. Atque hoc rationem habet evidentem. Quoniam quaecumque gerimus, cum ex nostro consensu originem trahunt, nisi ex nostra persona obligationis initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt l. quaecumque* 11. *ff. de obligat. & action. Quid quod contractus nihil sunt aliud, quam conventiones in idem placitum negotium obligandi, seu causam negotii habentes l.* 7. *in princip.*, *&* §. 1. *ff. de pact. l. solent, l. si tibi polienda, l. rogasti ff. de praescriptis verbis l.* 1. *ff. de aestimato. action. l. Labeo* 19. *cum ibidem annotat. ff. de verbor. signif. Quomodo igitur invitus quis contrahere cogetur? Non enim in idem placitum consentiet. Vis enim, metus, & dolus consensui sunt contraria l. nihil consensui ff. de R. J. l.* 6. §. *finali ff. de acquir. haeredit. Quamvis etiam coacta voluntas sit voluntas, cum tamen propria, ac naturali aequitate exuatur l. si mulier.* 21. §. *fin. ff. quod metus causa l. si metus* 85. *ff. de acquir. haered. t. c. scientiam* 8. *quaest.* 1. *quae est ejus libertas* §. *& libertas instit. de jure personar. quasi mactata merito rata non habetur l.* 1. *& toto tit. Digest. & Cod. quod metus causa l. si unus* §. *pacta ff. de pactis l.* 6. *ubi Donellus C. eod. l. bona fides*

C. de

C.de obl igat. & action. quia contra bonos mores est voluntati
libertatem suam naturalem subtrahere, tollere, vel impedire
l. metum 9. §. volenti l. si mulier. §. si metu ff. quod metus cau-
sa. Rem autem, & jus proprium quoddam nempè utile domi-
nium nactum esse, et habere hunc rusticum K. in asserto predio
supra ex Alv. Velasco d.quest.22. n.2. & 3. ac multis aliis pro-
batum est, quibus adde Jo: Petr. Surd. de alimentis tit. 8. pri-
vil. 43. num. 3. Hanc igitur rem suam, hoc jus suum invitus
vendere, vel permutare; aut quovis alio modo ab alienare,
ne quidem a suo Domino, eoque Magistratu suo cogetur per d. l.
dudum 14. d. l. invitum 11. Nec ad rem facit multos a Cyn. Bar-
tol. Castr. Salycet., & aliis in d. l. invitum 11. C. de contrah.
emt. vendit. necnon a Bartholom. Soccin. Regul. 530. fere 58.
casus exceptos, & fallentias referri, quoniam huic facti spe-
ciei nequeant, ut decet, accommodari: sicuti per se patet, & in-
fra, suo loco indicabitur circa ea, quæ aliquam cognationem
cum hoc casu habere videntur.

E con sentimenti in nulla da questi difformi ispiegossi Lelio Alto-
grado cons. 102. a num. 49. ad 53. tomo 2. Ne' termini nostri, ei
così scrisse, la lesione sarebbe nel tutto, perchè verrebbero for-
zati li Signori N. N. a vender contro lor voglia i loro beni non
controversi, e qualsivoglia altri, che eglino, o i loro descen-
denti potessero aver ivi acquistati: ordine che contradice diret-
tamente; ed in tutto alle buone regole delle nostre leggi, l. in-
vitum C.de contrah. emt. l.nec emere C.de jure deliberandi Bald.
cons. 414. verso il fine al verso sed in contrarium lib. 1. Menoch.
cons. 137. num. 18. Mastril. decis. 18. num. 1. versic. &
ita, Surd. decis. 39. num. 9. Si concede alcuna volta ne'
casi di necessità; e mentre così richieda la utilità pubbli-
ca, che altri sia forzato a vender il suo Menoch. d. cons. 137.
num. 1. & 18. Mastril. d. decis. 18. num. 1., e ciò fare appartie-
ne al Principe; che in riguardo del bene comune può altrui to-
gliere i proprj deritti, e le proprie ragioni. Novar nel tratta-
to de gravam. vassall. grav. 23. num. 7. Quindi se la pubblica
pace non può stabilirsi, senzacchè il Principe spogli alcun suo
Vassallo de' suoi Castelli, o de' suoi Feudi, per darli all'inimi-
co, non se ne difficulta l'essecuzione. Menoch. cons. 702. num.
87. & 88. Ma senzacchè di tai luoghi si disputi, o che altri li
pretenda, nè al bene della pace per ottenerla, faccia di mestie-
ri, che si travii cotanto dal dritto camino della buona Giusti-
zia, è vietato del tutto il gravare altrui a vendere il suo, an-
che sotto pretesto d'aggiustamento di pace, Bald. nel cons. 439.
col. 2. vers. sed si lib. 1. dove dice, non esse bonam pacem inju-
stitiam facere evidentem cum magno detrimento; nam dicere si
vis habere pacem careas re tua, non est hoc verbum Juridicum;
idque licet rem absque pretio dimittere non debeat, e l'istesso
confirma il Menochio cons. 426. num. 35.

E nel-

E nell'istesse massime convennero *Antonio Fabro* ne' suoi ragionali *ad l. Senatus. 52. ff. de contrah. emt. pag. 290. tom. 5., & de error. Pragmat. decad. 78. error. 10. tom. 2. Vessembec. cons. 133. num. 25. tom. 3. Wltej. cons. 24. num. 6. & 7. vol. 2. Ringler. de Dom. Germ. lib. 3. §. 7., tom. 2. Jur. Domanial. pag. 210.* ove così conchiude: *Ubicumque enim dominium, aliudve jus per obligationem, & contractum legitimo modo cuipiam adquisitum est, id ne illi auferatur citrà injuriam, naturali jure aequum est, quòd Regem quoque, cum Principe absoluto obligat.*

NE' violentar si puote il Padrone per motivo d'equità a vendere la sua roba sotto lo specioso pretesto, che siali inutile; e che ad altri esser possa giovevole; imperocchè se li torrebbe questa facoltà, e quell'arbitrio, che li danno le leggi *l. in re mandata l. mandati l. 2. in fin. ff. si quis a paren. manum.* E se li recarebbe gravissima ingiuria, ed offesa *l. dudum C. de contrah. empt.* Onde scrisse *Arman Pistorr quaest. 25. lib. 3. nu. 2. Quo circa, etiam in his ipsis rebus, quarum nullus nobis usus esse potest, hoc GENERALITER receptum est, quod & si aequitatis ratio maximè suadere videtur, ut quod mihi non nocet, alteri verò prodest, facilè concedatur, tamen ad hoc NEMO INVITUS cogi debeat, prout docet Bart. in l. 2. in princip. ff. solut. matr. quem sequitur Alex. ibidem, & doctrinam hanc ab Interpretibus COMMUNITER receptam esse testatur Jason ibid. num. 32. Christoph.* Torniol. *cons. 61. num. 41.*

Feudo di Lesina necessario ed utilissimo per lo Principe di S. Angelo.

NOn dovremmo adunque entrare nello squittinio dell'utile, o del danno, che porta seco al Principe di S. Angelo l'acquisto del Feudo di Lesina per giustificare, ch' essere non possa astretto a venderlo al Principe di S. Nicandro; ma comechè tutti li raziocinj, ne' quali fondasi la difesa dell'Attore si fan derivare dalla falsa proposizione d' essere questo acquisto per lo Principe di S. Angelo all' eccesso dannoso, per dedurne d'essersi fatto ad emulazione, e con volontà d'inquietare il Principe di S. Nicandro, per vendicarsi del danno fattoli coll' assistenza prestata al Principe della Riccia nella nota controversia anni sono aggitata nel S. R. C.; e per ricavarne la vantaggiosa conseguenza, *quod tibi non nocet, & alteri prodest de facili permittendum*; perciò stimiamo a proposito di fare brievemente conoscere, che l'acquisto di Lesina erasi indispensabilmente necessario per lo Principe di S. Angelo: che l'abbia apportato un utile ben grande: e che tra poco tempo sia per apportarle un vantaggio notabilissimo.

Dopo che 'l Principe di S. Angelo fece l'acquisto dello Stato di S. Paolo, la di cui gran rendita nella raccolta de' frumenti consiste, conobbe necessario, come cennammo, d'acquistare il contiguo

tiguo speciosissimo Feudo di Lesina di ben 47. miglia di circuito, per godere il vantaggio della marina, di cui, e S. Paolo, e gl'altri suoi Feudi convicini eran privi, per il commodo d'imbarcare i grani, che in gran copia da tutti raccoglieva. Conobbe ancora, che questo acquisto riuscir poteali oltremodo utile, e vantaggioso, in riflettendo al grandissimo aumento, di cui con spesa non eccedente, tra picciol tempo, era capace, al quale un Luogo Pio, ed un Ceto de' Creditori, che per Secoli l'avean posseduto, non avean badato; ed in considerando, che senza di questi aumenti, cento anni addietro avea reso per affitto oltre agl'annui ducati 5000., i quali in vece d'aumentarsi eransi ridotti ad annui ducati 3000. quanto per appunto ritrovavasi affittato. Questi furono i veri motivi, e non già d'emulazione, e di vendetta, che indussero il Principe di S.Angelo a trattare per due anni continui, ed indi a conchiudere l'acquisto di Lesina.

A questi motivi s'univa, ch'avendo egli stabilito di vendere le sue amenissime, ma poco fruttifere Ville di Genova, per cui n'avea continuate, e per se vantaggiose le richieste, offrire non poteaseli occasione più pronta, e propizia quanto questa d'impiegarne il prezzo nella compra di Lesina.

Trai patti, che accordar volle il Ceto de' Creditori venditore vi fu questo, che'l Compratore dovesse forzosamente tenere per lo spazio d'anni 25. in poter suo il prezzo del Feudo, con corrispondergliene fra tanto l'interesse alla ragione del 4. per 100.; prevedendo, che non farebbeli molto aggevole riuscito d'impiegare in compra in questa Città una summa così ingente. E considerando, che fra questo tempo se li potesse offrire occasione d'impiego, volle stabilire, che il Compratore medesimo dovesse sborzarli, passati quattro mesi dal dì della richiesta, ducati 15.m. Sà ogn'uno quanto si dibattè sopra di questo patto, ripugnando il Principe di S. Angelo di ritenere presso di se il prezzo, con corrisponderne l'interesse; quandochè tra poco tempo, senza incomodarsi in altro, colla distrazione richiesta delle Ville di Genova potea depositarlo. Ed è pur troppo noto, che a stenti potè conseguire la forzosa ritenzione del prezzo per lo spazio d'anni 12.

Egli è vero, ch'essendoli stato richiesto dal Ceto de' Creditori un pagamento di ducati 20.m. prese il danaro ad interesse dalla Signora Duchessa Unter; ma altresì è verissimo, che costei, la quale per qualche tempo avea tenuta questa summa oziosa per impiegarla col Principe di S. Nicandro, che glie l'avea domandata all'orche lusingossi d'ottenere il Feudo di Lesina, o per via della subasta, o per la strada della prelazione, se impegnare da Soggetti efficacissimi il Principe di S.Angelo a prenderſela, nel tempo istesso, che veniva impegnato da altri infiniti a riceversi il lor danaro con minore interesse del 4. per 100. Avendo, e

 con

con ragione, creduto la Gente più saggia, ed avveduta, che non poteasi fare con Particolari impiego più cauto, e sicuro.

SAppiasi ancora, che non andò punto errato il Principe di S. Angelo nel disegno di fare un acquisto per tutt' i versi non men necessario, che vantaggiosissimo; mentrecchè l'anno scorso ritrasse dal Feudo di Lesina la rendita di ducati 5600., tuttoche non avesse potuto, per il presente ingiusto litiggio, seriamente badare all' aumento, e buona amministrazione delle sue rendite.

EPure questo grand' utile di ritrarre dal suo danaro maggior rendita del 5 per 100. è un nulla in paragone del grande aumento, che con picciola spesa puote farvi. Sono in quel Feudo 12.m. moggia di Territorio pantanoso, e per conseguenza infruttifero, il quale rendere si puote asciutto, e coltivabile per mezzo di *tagliate*, e di *canali*, come s' è pratticato nel Pantano dell' Acerra, il in Vico di Pantano, in Amone, ed in tanti altri luoghi; riuscendo in Lesina assai più aggevole per il natural declinio, che quel Territorio porta verso il Mare. In oltre è parte del Feudo di Lesina una vasta estenzion di terreno, nomato l'*Isola* della lunghezza di miglia 18, tutta boscosa; e per lo più foltissima d'olivi silvestri, i quali con picciola spesa possono innestarsi, e rendersi fruttiferi. Di vantaggio spettano al Baron di Lesina 64. carra di territorio lasciatoli dalla Regia Dogana di Foggia ad uso di portata, o sia coltura; e di questo per la solita incuria solo cinque sonosi per lo passato coltivate. Or riflettasi un poco al grande, e sicuro vantaggio, che ricavar puole con concedere a terraggio le rimanenti carra 59. col solo ritratto di tomola 60. di grano per ciaschedun carro? Riflettasi alla gran rendita, che sarà per ritrarsi dalle moggia 12.m. di territorio, che si renderan coltivabili? E riflettasi alla rendita massima, che ritrarrà da 40.m. e più alberi d'olivo, cui l'infruttuosi olivastri s'innestarono? Ed oltre a ciò puoteasi nel Lago aprire un' altra foce, e con essa acquistare la rendita d'altri annui duc. 1000.; e tante, e tante altre industrie fare vi si possono, che la rendita di Lesina potrassi uguagliare a quella d'ogni gran Stato. Furon questi considerevolissimi, e massimi vantaggi avvertiti da Gallarano nel suo apprezzo, ove sparsamente ne ragiona: e sono pur troppo noti al Principe di S. Nicandro, il quale non potendone fare l'acquisto per termini di giustizia, affettando disinteresse, e fingendo controversie, risse, inquietudini, e scandali, vorrebbe conseguirli col simulato pretesto d'acquistar la quiete.

OR come con tanta franchezza, e con tanto spirito, di soppiatto nella Camera Reale, ed alla svelata nel S. R. C. si esaggerò, e s'è declamato, che'l Feudo di Lesina, anzi di recar vantaggio, apporti grave danno al Principe di S. Angelo, perche non avendo

do danaro, dove prenderlo ad interesse, con corrispondere maggior prestanza di quella rendita, che ricava dal Feudo istesso? Che abbia incontrato tanta difficultà in rinvenir persona, che dare li volesse danaro ad interesse? E che voglia soffrire un danno tanto eccessivo, unicamente per recare onta, e dispetto al Principe di S. Nicandro, fingendosi, che di Lesina non abbia bisogna: che Lesina li sia dannosa ed abbia amenticarli perpetuamente il modo di pagarne con suo danaro il prezzo, senza riflettere, che posto in disparte quel ch'è per ritrarre dalle sue Ville di Genua, à tanta rendita da potere in poco tempo impiegare molta maggior somma del prezzo di Lesina? Or non si conosce a manifesta pruova, che l'Avversario per giovare alla sua causa à voluto divenire inconsiderato Censore delle facultà del Principe di S. Angelo; ed un infido estimatore di ciocchè li giova, e che li noccia?

In questi brevissimi sensi dovrebbesi ridurre la difesa del Principe di S. Angelo per essere conservato nell' utile dominio, e possesso del Feudo di Lesina da se legittimamente acquistato sotto la fede dell'Asta publica; ed acquistato in competenza col Principe di S. Nicandro. Nè dovrebbesi entrare alla discussione, ed essamina di quei sognati fatti, estranei dagl' atti della subasta, e di quelle, o non vere, o inadattabili massime di legge, che in contrario ne vengono rapportate, e con tanto strepitoso apparato sostenuto. Ma la qualità del Contradittore; e la gravezza, e l'impegno della causa n' obbliga ad un diffuso ditame, e ad un una piena confutazione di quei particolari motivi di ragion di congruo per vicinanza, e di prelazione per economia, e per motivi d'utile publico, e privato, ne'quali il Principe di S. Nicandro si fonda, che in diverse circostanze non meritarebbero d'essere ascoltati.

Che 'l Principe di S. Nicandro non possa ritrarre il Feudo di Lesina a motivo di congruo.

PRetende il Principe di S. Nicandro, che confinando i suoi Feudi di S. Nicandro, e di Procina per miglia 21. con quello di Lesina, (accrescendosi la confinazione almen due terzi di più della vera estenzione) possa egli ritrarlo *jure congrui* per la nota costituzione *Sancimus*. Ma, se v'è causa, in cui la pretenzion del retratto riducesi a manifesta stranezza, e ad un informe paradosso, fuor d'ogni dubio è questa; giacchè si vuole sperimentare il congruo contro d' un Compratore, il quale per espresso Real privilegio n' è immune, ed esente: si vuole sperimentare in una vendita necessaria seguita sotto l'illibata veneranda fede dell'Asta publica: si vuole sperimentare da quello, ch' è concorso a questa subasta: e si vuole sperimentare, chi 'l crederebbe! sovra d'un Feudo. E' fat-

Non compete congruo per lo Privilegio del ReFerdinando

E' Fatto pur troppo ovvio, e noto, che 'l Sereniss. Ferdinando I. nell' anno 1470. concesse per privilegio speciale alla Chiesa, ed Ospedale della SS. Annunciata, che contro de' Compratori de' suoi beni, di qualunque specie si fussero, sperimentare non si potesse dritto di congruo, *sivè mediani sint, vel Domini soli, sivè per partium, sivè aliter vicinentur, & sint contigati; sivè per sepem, sivè per limitem, aut aliter, & generaliter, quomodocunque sint specialiter . . . SIVE ETIAM DICTUM JUS CONGRUI, ET PROTHOMISEOS, RATIONE, ET PRETEXTU COMUNIONIS QUOMODOLIBET COMPETERET. Præsentesque per solam inspectionem, & simplicem præsentationem, specialiter, & expressè obstare volumus. Similiter idem jus congrui, & prothomiseos, nullo quæsito colore obstare volumus contra dictam Ecclesiam, fortè ementem, aut aliter pro se quomodolibet contrahentem fol. . . .*

Facendo menzione di questo Privilegio; della cagione, per cui venne concesso; dell' osservanza datavi sempre da' nostri Tribunal; e d'essersi imprescrittibile il Presidente de Franchis nella *dec.* 383. *num.* 1. ivi: *Serenissimus Rex Ferdinandus sub die* 8. *Martii* 1470. *concessit privilegium sacro Hospitali Divæ Mariæ Annunciatæ de Neapoli, quod emptores ab Hospitali prædicto non possint conveniri jure congrui, seù prothomiseos, de quo privilegio monuit Afflictus super Constit. Regni sancimus cap.* 8. *Princeps num.* 11. *fol.* 10., *ubi illud valere comprobat multis rationibus, quarum maxima pars est expressa in privilegio prædicto . . . Et id circò, dum fuisset petitum, jure congrui, quoddam Rus per Fratres de Palmerio, contra Valentem Carannantem, qui emerat ab Hospitali prædicto, S. C. viso prædicto privilegio, in processu exhibito, absolvit Ream sub die* 26. *Februarii* 1573. . . . *Duxi prædicta notanda, ex quo privilegium prædictum, & alia, quæ Hospitale habet ut plurima ignorantur: Magistri enim dicti Hospitalis singulis annis mutantur; & propterea si appareret in aliquibus causis de privil gio prædicto non fuisse oppositum, & aliter decisum, non obstaret; quia non oppositum, ut alias est dictum; & hoc non debet nocere Hospitali, cui ob negligentiam Magistrorum, etiam in integrum restitutio competeret.* E distintamente ancor ne ragionano Carlo de Rosa *super consuet. si quis emit, de jure congrui num.* 11. *Brilla super consuet. de jure congrui cap.* 4. *nu.* 16. *Afflict. de jure prothomis. in rubric. pro parte n.* 11., ove *Rummo, Amend. ad decis.* 383. *de Franchis*, ove ancor *Ricc. & Collect. dec.* 61., e de *Luca, Masull. ad decis.* 66. *Capyc. num.* 4. *Rendell. de jur. proth. in constit. Sancimus verbo Ecclesia num.* 14. *de Marin. resol. lib.* 1. *cap.* 53. *num.* 16. l' *Imperato* ne' suoi discorsi intorno all'origine, toglimento, e Stato della Casa Santa dell'Annunziata, ed altri moltissimi.

Ed essendo il Feudo di Lesina con altri, e con varj effetti burgensa-

ti-

tici passato nel 1717. a' Creditori del Banco in virtù della celebrata transazione, passò con quell' istesso privilegio del Serenissimo Ferdinando, leggendosi nell' istrumento: *Perciò la stessa Casa Santa s' obbliga, e promette in vigore della presente transazione, cedere, e vendere al Ceto de' Creditori, o a quelle persone, che si destineranno da' medesimi Creditori, sempre che ad essi piacerà, ed a semplice loro richiesta: anzi ex nunc pro tunc si conviene, che S' intendano ceduti, e venduti colli medesimi privilegj, esenzioni, prerogative, preeminenze, jus, e ragioni come meglio li ha finora posseduti: communicando a' medesimi, ed a chi da essi avrà causa, gl' istessi suoi privilegj, fol. 22. lit. A. B. vol. transact. ann. 1717.*

Ed altrove: *Che si intendessero ex nunc pro tunc i detti Feudi ceduti, e venduti in beneficio di detti Creditori colle medesime esenzioni, privilegj, prerogative, preeminenze, dritti, e ragioni, che meglio posseduti l' aveva la Casa Santa fol. 33. lit. A. vol. transact.*

Si richiese l' assenso Reale sovra di questo Contratto, e nella supplica espressamente si chiese a rispetto del convenuto passaggio, e di questo, e d' altri privilegj: *E per gl' altri Feudi, ed effetti, che sono stati assegnati a' Creditori. Di manierache restano li medesimi con tutte quelle prerogative, e privilegj, de' quali godeva la Casa Santa, e gode oggi per quelli, che attualmente possiede; e così debbano passare nel dominio di chi ne farà acquisto, o unitamente, o separatamente per mezzo di vendita, o altra sorte d' alienazione, che ne faranno i Creditori. E ciò oltre agl' ordini opportuni, che si degnerà vostra Imperiale, e Real Clemenza di dare a tutti i Tribunali di questa vostra Città, e Regno per la totale esecuzione, ed approvazione di quanto si ritrova dichiarato; togliendo a tutti i Tribunali in ogni futuro tempo la facoltà di conoscere, e giudicare intorno a tal convenzione, a richiesta non solo di esse Parti, ma di qualsisia altra persona, anche privilegiata. fol. 23. at. lib. B. d. vol transact.*

E dalla Maestà dell' Imperador Carlo VI. nell' assenso Imperiale, che interpose sulla divisata cessione, s' annuì individualmente a quanto erasi ceduto, e convenuto, specialmente a rispetto del passaggio de' Feudi, e d' altri beni colla medesima qualità, natura, stato, privilegj, esenzioni, immunità, franchigie, e prerogative, con cui avealli la Santa Casa per insino all' or posseduti:

Assen-

Assentimus, & concedimus, quod Feuda, cæteraque bona in suprainserta transactione deducta, & contenta, transeant, vigore ipsius transactionis eadem qualitate, aut natura, & statu . . . . . ., & cum omnibus privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, franchitiis, & prærogativis, prout etiam cum omnibus oneribus, servitiis, & præstationibus, in qua, et quo, ac in quibus ipsa Sancta Domus illa pro præterito, & usque adhuc habuit, tenuit, possedit, absque ulla diversitate, vel exceptione & non aliter, nec alio modo &c. fol. 114. lit. A. d. vol. transact.

Terminando l' assenso con queste espressioni: *Quatenus sic præfati Creditores, alienare, & vendere dicta Feuda, & effectus, ipsis assignata, vel assignatos, prout tamen superius expressum est, nempe cum supradictis forma, modo, conditionibus, & clausulis, & cum privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, franchitiis, & prærogativis; nec non cum iisdem oneribus, servitiis, & præstationibus omnibus; ac in eadem natura, & qualitate ac statu; prout hactenus dicta Sacra Domus, vel Hospitale, aut Bancum illa, & illos respectivè habuit, tenuit, & possedit. . . . . Eodemque modo, & forma possideri ab emptoribus, qui pretium illorum liberum Creditoribus exsolvere tenebuntur, & ab habentibus causam ab ipsis. fol. 115. at. lit. A, & 116. lit. A. eod. vol. transact.*

Se adunque alla Chiesa, ed Ospedale dell' Annunziata SS. fu conceduto il Privilegio, che i Compratori di qualunque specie de' suoi beni esser dovessero esenti dal peso del retratto, per qualunque motivo, per cui altrimente, essercitar si potesse, come stati ne sono sempre mai in possesso: Se questo istesso privilegio passò legittimamente nel Ceto de' Creditori del Banco rappresentante quel Luogo Pio: E se il Principe di S. Angelo à comperato Lesina dal Ceto medesimo: è giusto, è doveroso, che ne vegna privato dal Principe di S. Nicandro a titolo di Congruo contro l' espresso individual tenore del privilegio? Non è egli sufficiente questo solo motivo a far ributtare l' ingiusta domanda dell' Attore?

Ascoltammo, che fra le derisioni, e 'l disprezzo fingeva l' Avversario di prosciorsi da un obiezione di tante vaglia, per cui non fora stato bisogno d'allegare a pro del Possessore altro motivo, ed alcun' altra ragione, dicendo: che quel privilegio ebbe il suo effetto nel primo passaggio, che fece il Feudo di Lesina dalla Casa Santa al Ceto de' Creditori; ma che volendo costoro vendere, esser non potea il privilegio operativo a favor del Compratore. Soggiuguendo, che un privilegio concesso ad una Chiesa, o ad altra privilegiata persona, non possa essercitarsi dal privato, o dal terzo.

Ma

Ma in darno ricorresi a figure di derisione, è di disprezzo, qualora impugnare si voglia l' istessa evidenza. Se il Ceto de' Creditori d' A.G.P. fusse stato un semplice Compratore di Lesina, quistionar potrebbesi, se nel Principe di S. Angelo, che dal medesimo n' à dipoi fatto l'acquisto, sia passato il privilegio di non poter essere convenuto *jure congrui* per il motivo (ma ancor fallace) di appartenersi questo al primo Compratore: Ma se il Ceto de' Creditori subentrò qual'im nediato cessionario nel luogo; e ne' privilegj alla Santa Casa concessi, e per il Feudo di Lesina, e per gl' altri Feudi, ed effetti, che li vennero ceduti: se fa l' istessa figura, e rappresenta li medesimi privilegj del cedente, non v' è motivo da poterli contendere al Principe di S. Angelo primo compratore il godimento di questa esenzione; come per contrario potrebbesi ridurre in quistione a rispetto di quello, cui venisse in talento all' istesso Principe di S. Angelo di venderlo. Abbenche la quistione avrebbesi parimente a risolvere a favore del Compratore, leggendosi per anche nella rubrica della *decis.* 383. del Presidente *de Franchis*, in cui si tratta di questo nostro privileggio: *Privilegium concessum Hospitali, competit etiam habentibus jus ab eo.*

Non compete perchè la vendita è seguita sub hasta.

MA se mai non fussimo ne' termini di questo Privilegio esclusivo della richiesta del Principe di S. Nicandro, pur non di meno il medesimo lusingare non si potrebbe di poter sperimentare ragion di congruo sù d'un Feudo venduto sotto la veneranda fede dell'Asta pubblica.

Quantunque taluni DD. abbian sostenuto, che nelle vendite *sub hasta* la ragion del Congruo ben' anche appartenga. E quantunque talora i Tribunali in sì fatte vendite, ma per particolari circostanze, abbiano ammesso il retratto; pur tuttavolta la disposizion della Legge: l' anima della Legge istessa, che è la ragione: la comune de' DD.: e le più numerose decisioni, ci fan conoscere per la più ferma, e vera la contraria sentenza esclusiva del retratto.

Colla Costituzione *Sancimus* accordossi literalmente il retratto nelle vendite volontarie, che privatamente seguivano: *conjunctim voluerit al enare*, ivi si legge: Onde l' Espositori tutti àn no scritto, che questa Legge adattar non si possa alla vendita necessaria, alla vendita *subbasta*, *Afflict. in d. constit. Sancimus Rendella de jure prothomiseos, verbo voluerit n.1. & 5. Roman. cons.* 127. alla quale, se mai estendere si volesse, derogarebbesi alla legge Civile, come per il testo nella *l. cum fidei haeredis ff. de fideicomm. libert.* sostennero *Gio: de Plat. in l. 1. C. de Fund. patr. lib.* 11. *Margrell. ad Fort. in l. 1. ff. de privil. Credit.* ove ne avvertisce d' essersi così deciso dal S.C. *Tiraquell. de retract. l gn.* §. 1. *gloss.* 14. *num.* 8. *Cassan. super cons. Burg. rubr.* 10. §. 9. *n.* 9. *Rom. cons.*107. *Magon. decis. Flor.* 100. ove così

così riferisce decisa, *Schrader. de Feud. p. 8. cap. 7. n. 34. Mangil. de licitat., & subbastat. quæst. 121. Anna in repet. d. constit. n. 232. de Ponte dec. 6. n. 14. Ursill. ad Afflict. dec. 191. num. 2.*

La ragione, per cui non devesi la provvidenza della Costituzione alle vendite *subhasta* estendere, ella è pur troppo manifesta; mentrecchè queste non sieguono, senza che siano alla notizia di coloro, cui il retratto s'appartenghi; ma si fan palesamente, e pubblicamente, ed impegnano, ed interessano la ragion publica, e l'autorità del Magistrato, e del Giudice che vi presiede; acciocchè valide, e ferme rimangono. E se mai si permettesse, che a Compratori *sub hasta* torresi potesse la roba compratavi, a motivo di retratto, ne seguirebbe, che di leggieri atterrebbonsi di concorrervi, ed i Creditori, i Debitori padroni della roba, e l'altre persone, che godono del privilegio della *subasta* rimarrebbon privi del gran vantaggio, che seco porta la concorrenza di più oblatori; e 'l calore della candela, in pregiudizio non meno del Privato, che del Pubblico, e del commercio: *Tum quia Feudum prædictum fuit venditum sub hasta, in qua si daretur prelatio in hoc Regno, sequeretur maximum inconveniens, cum multi feuda habentes, sint debitis involuti: quamobrem feudis venalibus expositis non reperirentur ipsorum emptores: propterea jus retractus non habere locum in venditione subhasta, tenuerunt Rom. cons. 107., & Cassan. in consuet. Burgun. rub. 10. §. 9. num. 5. vers. videtur, Regens Sanfelic. in decis. 100. num. 65. Reg. Capyc. Latr. consult. 27. num. 50. Ac in propriis terminis, quod in alienatione necessaria Feudi, quæ fit a Judice non habeat locum prælatio ex decis. com. Afflict., & aliis concludit Schrad. de feud. part. 8. cap. 7. num. 34. Magon. decis. Flor. 100. Regens Capyc. Latr. d. consult. 27. num. 51. Regens de Ponte de potest. Proreg. tit. 10. de divers. provis. §. 1. num. 75. & rursus in decis. 11. num. 14. allegans rationem, quia tunc non vendit agnatus, sed Judex, cujus autoritas alias deluderetur, prout videmus in venditione necessaria quam facit Judex non dari revocationem ex remedio Constit. Regni Constitutionem divæ memoriæ ex Frecc. de subfeud. lib. 2. limit. 44. sequitur de Ponte num. 15. & ità fuit decisum per S. C. in causa D. Petri Cavaniglia super venditione Terræ S. Joannis Rotundi facta ad instantiam Creditorum D. Francisci Cavaniglia, dum D. Petrus pretendebat prælationem, uti creditor, & agnatus, nam facta relatione in Collaterali Consilio fuit exclusus, ut refert Reg. Sanfelic. in decis. idemque firmat in dec. 100. num. 166. Roccus Respons. 6. num. 8. & 9. tom. 2.*

Est recepta omnium traditio, quæ omnino attendenda est, quoties agitur de venditione subhasta publica, præsertim in loco, ubi sita est res, ac morantur illi, quibus jus retractus competit,

cessat

cessat illa æquitas , seu ratio , cui hoc jus prælationis innixum est , dum ei publicus , ac liber patebat aditus licitandi , atque cum meliori oblatione rem obtinendi ; ideoque sibi imputet . . . . Altera etiam concurrente viva ratione , favore publici commercii , ac utilitatis tam debitorum , quorum bona subbastantur , quam etiam Creditorum , ad quorum instantiam fit subbastatio , ut ita scilicet sub publica fide ementes, atque in publica hasta comparentes tuti reddantur , ac magis ad honestas , & justas oblationes invitentur , cum non de facili hujusmodi publicitati se exponat , qui tutus non esset rem obtinendi , sed suspicari possit deservire debere , ut vulgo dicitur per Zimbelli ut ponderatur in d. decis. 445. Durand. Cardinal. de Luca de servitut. disc. 71. num. 14.

Interest Reipublicæ tales venditiones sub hasta quæ publicæ dicuntur , esse irrevocabiles ; æquumque esse istos publicè , & palam plus cæteris offerentibus securos effici Bessian. tit. des achaptz loc. & neut. art. 1.

Limitatur secundo . Si ante venditionem essent factæ legitimæ subhastationes , & præconia pro liberando Feudo plus offerenti , servatis debitis sollemnitatibus ; nam tunc cessat hæc prælatio , & emptor non potest molestari a consanguineis vigore juris prothomiseos , & vindicabit sibi locum dispositio textus in l. si tempora C. de fide Instrum. & privileg. hast. Fiscal. lib. 10. D. Auctor hic num. 4. Bilotta conclus. Feudali 19. num. 8. Reg. de Marin. Allegat. 117. Altimar. ad cons. 21. Rovit. num. 19. tom. 2.

Bastando a comprovar questo assunto , senza ricorrere all' autorità d' altri infiniti DD. quella del Regente *Sanfelice* nella *decis.* 103. *lib.* 1. , ove ne riferisce la decisione esclusiva del retratto , dall' agnato richiesto , nella vendita seguita *subhasta* di concorde sentimento di tutti i Giudicanti del Coll. Cons. , e della Regia Camera della Summaria , di *Brilla super Consuet. tit. de jur. congr. cap.* 1. *a num.* 78. *ed* 83. , e di *Schrader. de Feud. par.* 8. *cap.* 3. *num.* 5, & *cap.* 7. *num.* 34.

Non compete che S. Nicandro è conso alla suba.

ASsai meno lusingar si puote il Principe di S. Nicandro di ritrarre il Feudo di Lesina , una volta ch' egli à licitato nelle subaste per ottenerlo . Ella è massima ricevutissima appo tutti i nostri DD. , che colui , il quale abbia il dritto della prelazione , eligendo la via di concorrere con altri all' acquisto di quella roba , su di cui esser dovrebbe preferito , se in quel concorso rimanga superato , e vinto , non puol ritornare al privilegio del retratto , da cui à riceduto , ed a cui dir deesi , che abbia rinunciato , coll' aver eletta la strada della licitazione ; altrimente rimarrebbe ingannata , e schernita l' inviolabil fede dell'Asta pubblica ; e si violerebbero quelle Leggi , le quali ne frenano la libertà di ritornare alle rinunciate ragioni , dopo essersi altre

tra-

trascelte, e sperimentate; e prescrivono l' osservanza di ciocchè in giudizio *quasi contrahitur*. Della fermezza di questa massima ne abbiamo l' universal testimonianza de' nostri DD. *Bene tamen verum est, quod qui habet jus prælationis eligendo viam concurrendi cum aliis, & consentiendo, seu permittendo se superari ab alio plus offerente, sibi præjudicat, & non potest postea redire ad ipsum jus prælationis. Gratianus discept. for. cap. 544. in fin. Rota recent. decis.* 184. *num.* 14. E che per le oblazioni bandimenti, e per la subasta non si possa allegare l' ignoranza il medesimo lo soggiunge: *Nam ex oblatione non solum probatur ipsius offerentis scientia circa rei alienationem, & venditionem, sed nec etiam possit prætendere ignorantiam . . . Et scientia inducitur etiam ex sola subhastatione, ita ut in ea superflua videatur intimatio, & perquisitio vicini: quia cum subhastatio sit actus publicus de mandato Judicis factus, prævijs, bannimentis, ex quibus res fit notoria, & dicuntur omnes citati, non possit prætendere ignorantiam, & sibi debeat imputare si non comparuerit ad offerendum, & opponendum de jure prælationis. Et etiam inducitur declaratio, quod rem noluerit pro majori pretio quam obtulerit; sibique imputandum est, quod superari voluerit, etiamsì id fuerit cum aliquali verisimili præjudicio Domini rei. Postius de subhastat. inspect.* 36. *num.* 32.

Secundus articulus, scrisse il Regente Galeota *contr.* 49. *num.* 25. *cum seq.*, *per quem Actor excluditur, est judicio meo indubitabilis: quamvis enim sola, & simplex scientia vicini non excludat illum a retractu, nisi post annum, tamen cum ultra scientiam hic vicinus, nedum fuerit præsens, sed unus ex licitatoribus, qui per interpositam personam etiam licitavit, & fecit depositum, deindè in propria licitatione superatus permiserit, nedum cotractum perfici cum Pallavicino, eique domum adjici, omnino censeri debet, juri congrui manifestissimè renunciasse*. Essamina quindi l'articolo: *Utrum sciens, & patiens censeatur consentire, vel dissentire*, ma egli conchiude, *in subjectis casibus in dubio consentire quis videtur, etiam in sui præjudicium*, per varj motivi. Primo, se oltre la semplice scienza, e patienza, *præsens quoque tacuerit*, citando *Afflitto* ne' proprj termini *decis.* 308. *num.* 6., ed altri Autori. Secondo perchè trattasi di jus non già personale, ma reale, imperocchè *si præsens, & sciens potuit impedire, nè ille actus fieret in præjudicium sui juris realis, videtur consentire, & hoc maximè procedit in consensu præstito in judicio*, come si reputa la vendita *sub hasta: ubi calore judicii potentius operari renunciationem proprii juris. Menoch. lib.* 2. *præsumpt.* 46. *num.* 4. *Mascard. concl.* 1224. *num.* 5. Ma dove oltre la presenza, e la taciturnità *intervenit aliquis actus positiones ex parte tacentis*, allora *etiam in præjudicialibus videtur consentire*.

Ed

Ed con questi medesimi termini s'espressero *Donadei de renunciat. cap. 30. num. 9. tom. 1.* la *Ruota Rom. dec. 184. num. 4. part. 1. rec.*, *Altimari sub d. §l. num. 19. ad consi. 21. Rovit.*, e la comune de' DD.; maggiormente allorchè la cosa *non sit integra*, come tale dir non si puole dopo la subasta, nel qual caso validissima la vendita si riputa, ancorche non si fusse al Compratore consignato il possesso, *Sanfelic. decis. 104. a nu. 1. ad 20.*

Che fusse intervenuto il Principe di S. Nicandro a licitare nelle subaste per mezzo del di lui Proccuratore D. Michele Nanni, che offeriva, assistito dall'Avvocato D. Andrea Vignes, non è certamente fatto da potersi controvertire. Ogn'un vide, che costoro intervennero in casa del Signor Presidente Ventura, ove il Feudo subbastavasi; Ogn'un vide, ogn'un sapeva, che costoro per lo Principe di S. Nicandro licitavano. E se v'è fatto, che puol dirsi notorio, che d'altra pruova estrinseca non abbia bisogno, questo è senza fallo per giudizio di tutti coloro, che furon presenti a que' solennissimi atti; e per sentimento universale d'ogni ordine di Persone di questa nostra Città.

E pure non solamente si recede all'intutto dalla buona fede col negarsi un fatto sì certo, e cotanto risaputo; ma per base di questa negativa si pianta un' altro fatto, che ad ogn' uno rassembrar deve iperbolico; affermandosi, che il Dottor Nanni offeriva, e l'Avvocato D. Andrea Vignes interveniva per D. Bernardo Musti di Benevento, e si giugne fin' a citarsi la procura di costui al *fol. 56.*, dove non si osserva, come nè tampoco si legge in altra parte del Processo. Non deve però il Principe di S. Angelo andar mendicando le pruove dello stato, e del patrimonio di D. Bernardo Musti per farlo conoscere incapace di pensare al Feudo di Lesina; perchè vien questo palesato da pubblici Processi, e da molti strumenti stipulati in questa Città, ed in quella di Benevento. Non potea certamente sognarsi D. Bernardo Musti di dare 30. m. ducati d' arrendamenti passati in jus luendi; e tanto meno di sborsare duc. 50000. in contanti. E siam sicuri, che 'l Dottor Nanni, e l'Avvocato D. Andrea Vignes non sarebbonsi incommodati per questo affare, intervenendo per D. Bernardo Musti, d'uscire dalle loro case; nonchè sarjansi posti nell'azzardo d'offrire, e di garantire un'offerta cotanto rimarchevole per un soggetto, che non potea in verun conto adempirla.

Ma Nanni, si replica, perchè licitava per Musti, richiese, ed ottenne, che l'accenzion della candela, destinata per il giorno primo di Marzo, differita si fusse fin'al giorno 3. per attendere dal suo Principale dimorante in Benevento alcune risoluzioni. Volendosi da ciò dedurre, che se Nanni non avesse offerto per Musti, ma per lo Principe di S. Nicandro, che in questa Città dimorava, inutilmente avrebbe richiesta, ed ottenuta la dilazione di due soli giorni.

A chi

A chi però si narran queste favole? Chi non sà che à Nanni si fece far questa richiesta sulla mal fondata lusinga di attendersi a momenti Real determinazione per la sospenzione della subasta, come il Principe di S. Nicandro n'avea supplicato il Rè N. Signore con quel memoriale, con cui domandava di esser preferito? Sono in vero tutte queste cose certe, manifeste, e publiche, che non dovrebbon negarsi; nè avrian bisogno di pruova. Ma se mai la ragion del Principe di S. Angelo da questo solo punto dipendesse: Se mai entrar dovessimo nell'impegno di provare individualmente, che 'l Dottor Nanni, e l' Avvocato D. Andrea Vignes intervennero alla licitazione per lo Principe di S. Nicandro, e che non intervennero per D. Bernardo Musti; anzicchè a questi non potea passar per la mente l'acquisto del Feudo di Lesina, non dovrebbe persuadersi il Principe di S. Nicandro, che difficile in qualche maniera potrebbe riuscirne la pruova.

MA che 'l Principe di S. Angelo goder non dovesse il privilegio d'essere esente, ed immune dall'intentata azion del retratto in virtù del privilegio del Serenissimo Ferdinando: Che non avesse acquistato il Feudo di Lesina sotto la sacrosanta inviolabil fede dell'Asta publica: E che il Principe di S. Nicandro, in qualità d'Oblatore, non fusse concorso, licitando, alla *subasta* medesima. E come mai lusingar si puote di sperimentare il retratto *jure congrui* sùl Feodo di Lesina? Quando mai per l' addietro s'è intesa stranezza così sorprendente, quanto irregolare, ed informe di pretendersi essercizio di ritratto, per ragion di vicinanza sovra d'un Feudo? Non sono raggionevoli le maraviglie, chè dalla Gente sensata, per questa pretendenza universalmente si fanno? E non sono giustificate le lagnanze del Principe di S. Angelo di dover soffrire un litigio il più ingiusto, che possa promuoversi: e di dover passare per reo contumace, sol perche cerca di non soggiacere ad una violenza incomportabile?

Nel Feudo non si ammette retratto *jure congrui*.

Trà l'infinite controversie dagli nostri Dottori eccitate, niuno à ridotto in forsi la massima, che ritrarre non si possa il Feudo *jure congrui*. Sonosi tutte le loro varie quistioni aggirate a rispetto del retratto *jure sanguinis*, a rispetto della qualità de'Feudi, ne'quali esercitare si possa, e delle Persone, ch'estere vi debbono ammesse; ma in parlando della prelazione per dritto di vicinanza, concordemente àn conchiuso, che questa ne'Feudi assolutamente non diasi, *Tiraquell. de utroq. retract.* §. 1. *Gloss.* 3. *Afflict. in Constit. Sancimus in princip. num.* 7. *versic. item quæro, & num.* 37. *de jure prothomys. verbo per emphyteusim num.* 71. *de Ponte de potest. Proregis tit.* 10. §. 1. *num.* 10. *Rosenthal. de Feudis cap.* 9. *conclus.* 87. *tom.* 1. *Thesaur. quæst. for.* 37. *lib.* 1. *Donads de renunc. cap.* 26. *num.* 20. *Novar. lib.* 2. *quæst. for.* 42. *Fulv. Lanar.*

nar.in addit. ad Patruum §.*etiam res cap.* I. *per quos fiat Investit. num*,5. *de Franchis dec.* 117. *num.*11. *Bilotta de Feudis conclus.* 19. *num.* 1., ove afferma, che generalmente le leggi tutte del retratto per cagione di vicinanza cessan ne'Feudi *Carlo de Rosa sup. Consuet. si quis emit num.* 101. *de Marin. var. resol. cap.* 233. *num.*2., ove in questi brievi, ma risoluti sensi si espresse: *Diximus jure sanguinis; quia in alio, quod competit ratione vicinitatis nullo modo locum habet*: avendo soggiunto nel num. 15. *cum seqq.*: *Modo ad propositi dubii resolutionem deveniendo, dico, quod nullum habemus jus scriptum, permittens, vel denegans in Feudis retractum ratione vicinitatis; sed tantum in Regno rationabili consuetudine inductum esse, ut jus hoc in Feudi alienatione non competat, dum id in Feudo quaternato indubitatum esse diximus: idem etiam dicendum est in isto pleno, & de tabula militare &c.* Con ugual franchezza dichiarollo nella *risoluz.* 117. *lib.*2. *num.* 7. ivi: *Et quatenus vicinitatis termini essent applicandi, prout sunt inapplicabiles, obstat directo communis schola Scribentium, dum in Feudis jus retractus, ratione vicinitatis, nemine contradicente, denegarunt*; citando fra gli altri DD. *Mastrillo cons.* 1, *post* 1. *p. dec. num.* 39., e passandolo per incontrovertibile, così porta ben anche decisa dal S.C. *Orazio Montano controv.*21.*num.*9.& 10.

Ella insomma è tanto certa, tanto comune, e tanto incontrovertibile questa proposizione, che l'istesso Avversario non la contende. Volendo però ad ogni patto, che abbia luogo il dritto di congruo a prò del Principe di S. Nicandro, ingegnosamente ripiglia, che in tanto ne'Feudi non à luogo il congruo, in quanto, che dandosi luogo a questo dritto, a favor del Vicino, il Padron diretto, che concede il Feudo a Tizio, e a discendenti di costui; e che vendendosi a Mevio, a questa vendita assentisce, e lo riconosce per suo Vassallo, sarebbe nell'obbligo di riconoscere per Feudatario anche colui, che nella legge dell'investitura non sarebbe compreso; poicchè vendendo Tizio il Feudo, e dovendo esser preferito per ragion di congruo Cajo, il Principe dovrebbe riconoscere per suo Feudatario questo Cajo, che nella legge dell'investitura non è compreso; e non potrebbe dire di non volerlo riconoscere per Vassallo; giacchè pel congruo avria il dritto d'avere il Feudo; laonde per questo interesse del diretto Padrone ne'Feudi non à luogo il congruo; ma bensì la prelazione per la congiunzione di sangue, che posson domandare quei, che son capaci della successione feudale; perche compresi nella legge dell'investitura. E dopo avere avvalorato questo suo discorso colle seguenti parole di *Montano* nella *controv.*21.*nu.*7. *In Feudis non habet locum jus prothomyseos: Ratio est urgens; quia oppugnat regulas Feudales; dum invitus Dominus alium in Vassallum haberet, quam quem elegit per assensum a se datum venditioni Feudi, quo assensu in contractibus dominii*

transla-

translativis dicitur acceptasse emptorem in fidelem; commutata persona Venditoris, ... & sic est electa fidelitas personæ Feudatarii, & suorum descendentium: privaretur Dominus hac sperata fidelitate personæ a se electæ, & invitus haberet alium, forsan sibi inimicum, vel inconfidentem, & suspectum, si vicinus retrahere posset Feudum venditum cum assensu Domini, &c. soggiugne, che quando il Feudo è stato conceduto al Feudatario, ed a' suoi eredi qualsisiano, non essendo nell'investitura comprese certe determinate persone; ma tutti coloro, che secondo le leggi comuni son capaci della successione de' beni allodiali, tal Feudo soggiace alla legge del congruo, nulla importando al Principe padrone diretto, il quale per suo Vassallo à riconosciuto qualsisia, anche estraneo erede del Feudatario, che 'l Feudo vendendosi, l'abbia il vicino; recando le seguenti, altre parole di *Montan. num.* 13. *Item declara, conclusionem prothomysis passivæ contra Feudum venditum, ut non procedat in Feudo concesso hæredibus quibuscumque; nam natura hujus Feudi est, ut succedant etiam extranei; & sic defertur successio illius de jure Romano, et judicatur tale Feudum tanquam res allodialis; et proinde comprehenditur sub Constitutione Sancimus: sic docet* Rovitus *in sua allegatione post decis.* 11. *de Ponte num.* 110. *et seqq.*; *Nam repugnantia regularum feudalium deficit in hoc Feudo; dum illius natura non est secundum rectam naturam Feudorum: immò secundum allodialem, excepta fidelitate, ad quam tenetur directo Domino, et proindè viget prothomysis.*

Dopo aver assentata questa massima, cerca di applicarla al nostro caso, con dire, che Lesina non sia Feudo di natura propria, e retta, differendo da Feudi proprj, e retti, perche è franco, ed immune dal peso dell' adoa, e de' rilevj; e perche conceduto alla Casa Santa non è devolvibile al Fisco per estinzione di linea; e dato poi alla Casa Santa dalla Maestà dell' Imperador Carlo VI. colla facoltà d'alienarlo coll' istessi privilegj, e facultà, restò di natura non devolubile, e trasmissibile a chi si sia; ed anche agli eredi estranei del Compratore: Ond' è, che nulla più importando al Principe padron diretto del Feudo, che si trasferisci al Principe di S. Angelo, o al Principe di S. Nicandro, soggiace al dritto del congruo. E che in fatti il Principe di S. Angelo abbia comprato il Feudo di Lesina, non per se, suoi eredi, e successori *ex corpore*; ma per se, suoi eredi, e successori qualsisiano, franco, e libero; e che non sia a devoluzione soggetto.

PErò, con sua pace sia detto, per tutti i versi il Contradittore la falla. Equivoca nel credere, che il Feudo di Lesina non sia Feudo di natura propria, e retta: E non si appone al vero nel supporre; (ancorche si trattasse di Feudo di questa fatta), che si possa

possa ritrarre in virtù della Costituzione *Sancimus*.

Per avvertimento generale de'Feudisti, ed in particolare del dottissimo *Sonsbechio de Feudis part. 4. num. 41.* non dovemo essere tanto facili a dichiarare i Feudi di natura impropria, e non retta; imperocchè, *licet Feuda aliquando a naturis supra a nobis recensitis deflectant; propterea tamen non statim dici debebunt impropria, & non recta Feuda; sed potius Feuda propriam naturam non habentia. Sunt enim qualitates solum, quæ substantiam non immutant.* Avendo precedentemente scritto al *num. 6.*, che sebben per legge comune de'Feudi non potessero le Femine succedere, ad ogni modo, essendo seguita l'investitura, *tam pro masculis, quam pro fœminis, in iis tantum dicatis, tunc a recti Feudi natura degenerare, in quibus pacto recessum est. In aliis verò omnibus servare propriam naturam Feudi*. Riflettiamo in tanto li motivi, per cui si vuole di natura impropria, e non retta.

Due sonosi i motivi, per cui riputar si vuole di questa fatta. Primo per essersi franco d' adoa, e di rilevj. Ed in secondo luogo, perche non è devolubile al Fisco per estinzion di linea, ed è trasmissibile anche agli eredi estranei.

A rispetto del primo motivo il fatto è certo; però quindi non nasce, che per questa immunità, ed esenzione riguardar debbasi Lesina per Feudo di natura impropria, e non retta; giacchè consistendo la sostanza, e la naturalezza del Feudo nella sola fedoltà del Vassallo, l'esenzione da cotai prestanze non altera la natura retta, e propria del Feudo franco, come oltre degli moltissimi DD. nella prima nota allegati, dimostraron *Camerario repet. Feudal. cap. 1. de nat. successʃ. Feud. num. 10. & 15., Balzarano de Feudis lib. 2. tit. 48. num. 13.*, e *Gio: Andrea di S. Giorgio repet. feudal. cap. 56. num. 15.*

Ma a riguardo del secondo motivo, senza la necessità di farlo conoscere improprio, ed inutilissimo per legge feudale, e per lo stile di giudicare, il fatto non regge; dappoicchè se bene alla Santissima Annunziata stato fosse conceduto *in perpetuum* dalla Serenissima Reina Margarita; pur tutta volta non solo che non si diede alla Chiesa facultà d'alienarlo, col privilegio, che l'acquirente n'avesse potuto disporre anche a favore d' eredi estranei; ma vietossele espressamente l' alienazione. Essendo di poi stato ceduto colla transazione del 1717. a' Creditori del Banco, nell'Imperial diploma d'assenso del Signor Imperador Carlo VI. non leggesi fatto verbo, che i Compratori di questo, o d'altro Feudo n'avessero potuto disporre, oltre i gradi, e le persone, che in virtù delle nostre leggi feudali s'ammettono a' succedervi. Anzi si vede d'essersi intestato il Feudo di Lesina al Duca di S. Vito Caracciolo uno de' Deputati de'Creditori, ch'è la cautela del Fisco, non men per sapere il Feudatario, che per il dritto della devoluzione, come scrisse *Fran-*

cesco

cesto Maria Prato discept. 1. *num.* 27. 28. 29., & 43. *tom.* 2. E dal Duca di S. Vito nell'anno 1730. fù prestato per Lesina il giuramebto di ligio omaggio *fol.* 114. *lit. A.* & *B. volum. transact.*

Nè perche nell'offerta ispiegato si fosse il Principe di S. Angelo d'acquistarlo per se, suoi eredi, e successori qualsisiano dir si puole d'aver reso il Feudo trasmisibile oltre agli gradi, ed alle persone capaci di succedervi per le leggi del Regno, se dire non si voglia, che i privati per mezzo d'enunciative, ma non seseguite in presenza del Principe, e dal Principe istesso approvate, e di particolari contratti costituir possano Feudi, e darli quella naturalezza, che loro venga in piacere, contro i principj della ragion feudale, ed a quel che uniformemente ànno scritto i DD. *Ageta Epit. For. feudal. assert.* 10. *pag. mihi* 142. §. & *quidem Erasm. de Ponte penes de Marin. alleg.* 113. *num.* 9. & 10. *Geddæus cons.* 37. *num.* 326. *inter cons. Her. Wltej vol.* 5. *Vincemala cons.* 42. *inter cons. feudal. divers. sub num.* 164. *de Luca ad discept.* 676. *Gratian. Rota Rom. decis.* 319. *penes de Rub.*

Quando vedrà il Principe di S. Nicandro, che 'l nostro glorioso Padrone assentirà alla compra fatta dal Principe di S. Angelo col patto, che trasmettere si possa dalla sua discendenza questo suo Feudo, eziandio agl'eredi estranei; ed in cotal guisa osserverallo intestato ne'libri del Cedolario, potrà allora entrare nella quistione se Lesina sia Feudo di natura retta, e propria. Ma se non potrà lusingarsi di tanto; se è vanità lo sperarlo: Come si assenta per fatto certo, e costante? come sovra di questo fallace supposto attender si potrebbe dal S. C. una decisione preventiva, e pregiudiziale non a meno al Principe di S. Angelo, che al Fisco?

MA non sarà certamente per vedere il Principe di S. Nicandro ammesso dal Re Signor nostro, che'l Feudo di Lesina sia transitorio agl'eredi qualsivogliano, anche estranei; e che a guisa d'allodio sen possa disporre; imperocchè se bene ammettere li volessimo quel fatto, che non v'è, d'avere la Serenissima Regina Margarita concesso il Feudo istesso alla Casa Santa colla facultà di venderlo, e cederlo ad altri; e che costoro liberamente n'avessero potuto disporre, eziandio in beneficio degl'eredi estranei; quantunque volessimo menarli buono, che la Maestà dell'Imperador Carlo VI., in assentendo alla cessione fatta di questo Feudo dalla Casa Santa d'A. G. P. al Ceto de' Creditori, colla facultà di venderlo, n'avesse sin d'allora investito il Compratore colla clausula *pro se*, & *hæredibus quibuscumque*; *vel cui dederis*; pur tutta volta all'ora potrebbesi caratterizzare per Feudo improprio; ed alienarsi, e trasferirsi, a guisa d'allodio, senza la necessità dell'assenso del diretto Padrone,

drone; quando passando dal primo concessionario, tralasciasse d'esser Feudo; perchè in questo caso il Principe ne perderebbe il diretto dominio; e non avrebbe più luogo la devoluzione, come insegnarono *Bammacar. de Feudis tit. si de Feudo Defunct. num. 17. cum seq. Zas. de Feudis p. 12. num. 28. Intrigliol. de Feud. quæst. 50. num. 107. Rosenthal. de Feudis conclus. 41. nu. 18. de Rosa prælud. feudal. 9. num. 31. Afflitto, Belviso*, ed altri da questi Autori rapportati.

Se però la concessione sia seguita *in feudum*; se riman Feudo presso del concessionario, la regolar successione non se n' immuta, e malgrado alla clausola *quibus dederis*, senza Regio assenso alienar non si puole, come abbiam determinato nel capitolo *si quis, de Feud. non hab. prop. Feudi natur.*, ivi: *Ubi ergo sit datum est Feudum, & cui in Feudum dederis; aliud est, & propriam Feudi naturam habet*; e come gli DD. ammettono per incontrovertibile *Camerar. in cap. Imperialem pag. mihi 4. lit. T. & in cap. 1. de nat. success. feudal. Capyc. in invest. feudal. clausul. pro se &c.* Intendendosi sempre ristretta la successione alla persona abile a succedere per dritto Feudale del Regno, al quale non debbesi credere dispensato colla generalità delle parole, di cui siasi fatto uso nella concessione, *de Ponte cons. 2. num. 4. & 5. Galeot. resp. fisc. 12. num. 124. cum sequ. Barbosa claus. 57. num. 5. Schrader. de Feud. par. 10. sect. 1. num. 81. Seraphin. dec. 99. num. 1. Rovit. decis. 42. num. 29. de Philipp. dissert. fiscal. 33. num. 40.*, ove scrisse: *In re, quæ suapte natura ad hæredes non transmittitur, particulas quoque pro hæredibus, & successoribus quibuscumque, sive, vel quibus dederis, nullo pacto de extraneis, sed de sanguinis propriisque hæredibus fore capiendas: sive ut quam minus fieri possit rei ipsius natura lædatur.... sive quia generaliter verba in investitura expressa ad eas tantummodo personas, quæ ex Feudalibus Constitutionibus in Feuda succedunt, sunt restringenda*, rapportando infiniti DD. anche ne' numeri susseguenti.

Ed in vero, che nel nostro Regno, ove con particolari Leggi vien regolata la Ragion feudale, di questa proposizione dubitar non conviene, come avvertirono *Fulvio Lanar. in addit. ad patr. in cap. 1. de his qui Feud. num. 152. de Ponte de pot. Proreg. de refut. Feud. tit. 8. §. 5. num. 3. Camerar. in cap. Imperialem fol. mihi 14. lit. V., & fol. 29. lit. M.* Tanto maggiormente che colla *Prammatica 3. de collat. Offic. ad Reg. Majest. spect.* ritrovasi determinato, che li Concessionarj degli Officj non potessero venderli, donarli, alienarli, obbligarli, ed altrimente cederli, senza speciale Regio beneplacito; benchè la concessione di quelli fusse fatta in burgensatico, ed in perpetuo; essendosi così approvata l' opinione de' più Periti, e dotti del Regno: e così parimente rimanessero salve, ed illese le ragioni del Regio Fisco ne' casi di devoluzione, o per delitti, o per mancanza

de' Discendenti del Concessionario: *Non ostante*, sono le parole, *che la concessione sia fatta per se, suoi eredi, e successori, in perpetuo, ed in burgensatico; poicchè questa clausula posta nelle concessioni di Feudo, o Ufficio, non può, nè dee per termini di diritto comprendere quell' Eredi, che sono di tutto punto estranei; ma solamente quelli, che sono chiamati alla successione feudale. Dichiarando ancora, che la successione degl' Ufficj, che sono di mia regalia, s' àn totalmente da regolare dalla successione de' beni feudali, benchè più strettamente si proceda negl' Ufficj, che ne' Feudi.*

Quindi è, che se dubitar non si puole d' essere stato dalla Serenissima Regina Margarita concesso Lesina alla Chiesa, ed Ospedale dell' Annunziata SS. come Feudo, quantunque franco, ed immune dall' adoa; e rilevj, *excepto ab aliis juribus Regiæ Curiæ debendis, seù majoris dominii ratione, post fel. com transitum ipsius Reginalis Majestatis ab hac vita fol. 49. vol. transact. lit. E*: se non ammette contesa, che *in Feudum*, colla riserba istessa, *nostris aliis, & cujuslibet alterius juribus semper salvis dicto*, venne questa concessione dal Serenissimo Ladislao approvata *fol. 50. lit. BB.*: Se egli è piucchè certo, che passò qual Feudo dalla Chiesa, ed Ospedale della SS. Annunziata al Ceto de' Creditori *fol. 33. lit. A. 38. & in fine lit. A. & 39. in princip. lit. A. & B. & fol. 56. lit. B. & in eod. vol.*: E l' assenso imperiale sù quella cessione ottenuto, Feudo espressamente lo dichiara *fol. 114. lit. A. & B.*: E se egli è certissimo, che come Feudo venne registrato ne' Quinternioni della Regia Camera, e notato ne' libri del Cedolario *fol. 117. lit. A. & B.*, e s'è prestato il giuramento di ligio omaggio dal Duca di S. Vito, cui stava intestato, per innegabile conseguenza ne avviene, che le figurate clausule, *hæredibus quibuscumque, cui dederis, &c.* che nel nostro caso non concorrono, non lo renderebbero allodio, trasmissibile a chichesia, ed esente dal dritto della devoluzione.

Manca adunque per fatto il gran supposto del Principe di S. Nicandro, onde vuol credere il Feudo di Lesina di natura Feudale impropria, ed irregolare: Ma se mai di questo punto s' avesse maggiormente a contendere, per l' interesse del Regio Fisco, acciò non segua una preventiva, pregiudizial decisione, dovrebbe precedere a qualunque decreto del S. C. la dichiarazione del Tribunal della Regia Camera sulla qualità di questo Feudo, giusta il prescritto dalle Carte Reali, e dalle Regie Prammatiche, e giusta la Pratica, di cui ne abbiamo non molto antichi gl' essempj, ed in particolare nella causa tra la fù Principessa d'Avella, e'l Principe di Melfi, nella quale il S. C. sospese la sua determinazione a rispetto del fedecommesso, che controvertivasi sullo Stato d'Avella, fintantochè il Tribunale della Regia Camera non avesse dichiarato la qualità de' Feudi dello Stato medesimo, se aveano la naturalezza di semplici ereditarj; o pure d'ereditarj misti.

Ed

Ed a questo proposito rammentar si potrebbe il Dotto Difensore del Principe di S. Nicandro, di quelchè discettossi nel Tribunal della Regia Camera sulla qualità de' Feudi dello Stato di Avella. Trattavasi, che n'era stato investito Sforz'Andrea del Carretto, in escambio del Finale, ceduto al Monarca delle Spagne, franco dal peso d' adoa, e de' rilevj, e da ogn' altro servizio feudale, conchè *fusse lecito al Principe Sforz' Andrea, suoi eredi, e successori di disporre tanto in vita, quanto in morte, in quella persona, o persone, nominata, o nominande, ET QUIBUS DEDERIT, ed in chì meglio li parerà, ancorchè non siano suoi discendenti ex corpore; ma che il nominato, o nominando succeda, come se fusse discendente ex corpore; e debba avere tutte quelle istesse immunità, exemptioni, & privilegj, e FACOLTA', che si danno come sopra al sudetto Signor Principe, il quale patto, s'intenda solamente posto PER ALTERARE la natura delli Feudi di Napoli, li quali secondo le Prammatiche, e Costituzioni del Regno, non possono passare; nisi in descendentes ex corpore.*

Sosteneva all'ora il dotto Contradittore, che que' Feudi riguardare si dovessero per ereditarj semplici; e che per conseguenza Gio: Andrea del Carretto avea potuto soggettarli al suo fedecommesso, senza la necessità dell'assenso del Regnante, formando quei medesimi raziocinj, che contro di noi, mancandoli però il fatto, ora ne forma: avendo così scritto: *Nel Feudo non può succedere, se non se colui, che dal Principe sia stato riconosciuto per Vassallo: E perchè conceduto il Feudo a Tizio, e suoi discendenti eredi, costoro, e quei, che per le grazie del Regno concedute succeder possono, solamente per Vassalli il Principe viene per tale investitura a riconoscere, perciò il Feudo ad altri senza il volere del Principe non puol trasferirsi. Dove però il Principe dia il Feudo a Tizio, cui dederit; o investendo Tizio, li dà la permissione d'alienarlo, per qualsisia contratto, a prò di chì li pare, e piace; perchè il Principe all'ora, già per Vassallo approva qualsisia strano, che da Tizio il Feudo acquistasse; perciò a chi si sia il Feudo trasferir si puote senza assenso di lui; e come ogn' altra cosa ereditaria riguardasi in quanto alla successione;* avendo proseguito a dimostrare, che lo Stato d'Avella doveasi attendere in quel rincontro, come meramente allodiale, come dalla sua allegazione *a pag. 19. cum seqq.*

Scrisse in oltre nella *pag. 37. Se il Principe concedendo il Feudo l'esenta dal peso de' rilevj, da quel dell' adoa; e de' personali servigj, non perciò diviene allodio; ma il Feudo si rimane; ma Feudo proprio; Feudo Franco: Nè perciò si potrà del medesimo dispor senza l'assenso del Padrone diretto; nè la successione dilatare oltre a gradi dalla feudal ragione permessi*: Ed ecco che scrivendo in quella causa, per lo nostro caso fa la nostra difesa, cui ora deviando dal sentiere della Ragion feudale, si

si diparte : *Se 'l Principe poi, infeudando Tizio del Feudo, gli permette di venderlo senza assenso; di tramandarlo agl' eredi, anche strani*, (circostanza, che nel nostro caso non concorre) *neppure diviene allodio; ma Feudo appellasi: Feudo però improprio: Feudo ereditario semplice; perchè resta il Feudatario soggetto all'obbligo della fedeltà; ed esposto a perderlo per quelle colpe tutte, per le quali li veri Feudi si perdono: In maniera chè, dove dall'obbligo della fedeltà non sia il Feudatario francato, sempre la cosa infeudata, Feudo si dimanda; nè la qualità allodiale perde giamai.*

E nella pagina 38. entrò nella dimostranza, che Avella, e Sommonte fussero corpi meramente allodiali; avendo così premesso il suo assunto: *Ma non sarebbe tentar l'impossibile, l'imprendere, che Avella, e Sammonte fossero corpi meramente allodiali; La concessione fatta pro te, cui dederis, fa sì che 'l primo infeudato, mentre egli il Feudo possiede, lo possegga come Feudo; ma che colui poi, a prò del quale egli senza l'assenso del Principe ne dispone, non più come tale il possegga; ma come allodio*.

Malgrado però agl'ultimi sforzi del suo gran valore, decise il Tribunal della Regia Camera a' 13. Agosto del 1747. *Statum Avellæ, & Baroniam Summontis, fuisse, & esse Feuda hæreditaria mixta.* E sebbene gravato di questa determinazione si fusse il Principe di Melfi col rimedio delle nullità; essendosi detto colla prima: *Quæ Feuda; cum pro Finario, tot, tantisque honoribus, titulis, & dignitatibus decorato; inter quas, prima erat illa supremi dominii, assignanda essent, contrahentes voluerunt omni, qua poterant prærogativa decorare; præcipuè tribuendo Rex Philippus II. Sfortiæ Andreæ, suisque hæredibus, & successoribus potestatem LIBERE' utendi, fruendi, & disponendi de Feudis istis*. E colla seconda: *Quia alio principali pacto conventum fuit in cap. 8. capitulationum, quod Princeps Sfortia Andreas, sui hæredes, & successores possent de Feudis assignandis disponere quocumque mediante contractu, tam inter vivos, quam in ultima voluntate in beneficium Personæ, vel Personarum nominatæ, vel nominandarum, & quibus dederit, in beneficium cui melius videbitur; etsi non esset ex corpore descendens; sed quod nominata, vel nominanda persona succederet, ac si ex corpore descenderet, eadem privilegia, easdem immunitates, eandemque facultatem, quæ Sfortiæ Andreæ concedebatur, eidem nominatæ, vel nominandæ personæ tribuendo, quod pactum Rex declaravit ideò apponere; quia alterare volebat Feudorum hujus Regni Sfortiæ Andreæ assignandorum naturam: Feuda enim Regni, nisi in Descendentes transmitti non possunt &c.* niente di meno fù confermata la rapportata dichiarazione con altro decreto passato in cosa giudicata.

Or

Or da questa specie d'investitura, dalla gran difesa, che fece nel Tribunal della Regia Camera il dotto Contradittore, per far dichiarare quei Feudi ereditarj semplici: e dalla decisione, che ne seguì contraria alla sua intrapresa, potrà presagire il Principe di S. Nicandro, quale esser potrebbe la determinazione del Tribunale medesimo, se mai vi si avesse a discettare la qualità del Feudo di Lesina.

MA se mai follemente volessimo credere, che la dichiarazione della qualità del Feudo di Lesina sia per seguire uniforme al supposto della Parte; pure improprissima sarebbe la conseguenza d'esser soggetto a retratto *jure congrui* per il motivo, che vadano da questo retratto esenti solamente que' Feudi di natura propria, e retta, la successione de' quali si deferisce agl' eredi *ex corpore*, ne' gradi ammessi dalle nostre leggi dell' investitura, e non già li Feudi, *quorum successio heredibus quibuscumque defertur, tanquam rei allodialis*: nulla importando al Principe, il quale à riconosciuto per suo Vassallo, anche l'estraneo, che vendendosi il Feudo l'abbia il vicino.

Sarebbbe improprjssima nel caso nostro una tal conseguenza; mentrecchè questa, in sentimento del citato *Montano*, avrebbe luogo allorchè vogliano essercitare il retratto i Feudi privi affatto di tenimento, e di giuridizione; i quali ad un mero allodio si riducono, *Montano ead. controv. num.* 12. *ivi: limita hanc conclusionem in Feudo jurisdictionis, scilicet habente Vassallos, vel licet non habeat Vassallos, habeat tamen districtum, ut est Feudum inhabitatum. Hic districtus, seu jurisdictio, quia constituit Curiam, ut in tit. de Cap. qui Cur. vend. nam Baro habet Curiam, largo sumpto vocabulo, Bald. in cap. cum Bertoldus extra de sent. & re judic. excludit hanc protbomisim ratione vicinitatis; quia eadem constitutio Sancimus Friderici, approbata a consuetudinibus Municipalibus dicit, de generali consuetudine non habere prothomisim Ecclesiam, Viam publicam, & Curiam, &c.* Or se fra gli tanti supposti collocar si volesse ben'anche questo di non aver S. Nicandro tenimento, e territorio separato, e distinto, ove il proprio Barone eserciti la giuridizione, sarebbe nel caso, che per la dottrina di *Montano* sarebbe Lesina soggetto a congruo. Ma se questo non puote supporsi, coll'autorità dell' istesso *Montano* si ributta la pretendenza del congruo.

Quì però si nota d'un manifesto fallo *Montano*. Si dice ch'egli inciampò in questo errore, credendo che la *Curia*, eccettuata dall'esercizio del congruo attivo colla Costituz. *Sancimus*, fusse la Corte d'ogni Barone, quando con questa parola esprimer volle l'Imperador Federico il Fisco, o la sua Curia. Ma a torto si nota del supposto fallo il dottissimo gran Feudista *Montano*, gloria del nostro Foro; giacchè veggiamo, che *Curia* à dinotato sempre, e le

cose

cose Fiscali, e li Feudi, e le Baronie, e le giuridizioni, che dal Principe riconoscendosi, àn positivo rapporto coll'interessi di sua Corona, e del suo Fisco; dovendocene rendere persuasi il titolo feudale *de Capitaneo, qui Curiam vendidit*, e l'Evangelista tra i Feudisti *Andrea d'Isernia* nel principio del suo Commento, ove abbiamo, che la Curia sia la Baronia, sia il Feudo, di cui stato sii il Vassallo infeudato dal supremo Principe.

SI ricorrerà per avventura alla dottrina del *P. Molfesio*, e di *Rendella* per dedurne, che costoro, ed i DD., che citano, senza appigliarsi alla limitazione di *Montano* nel Feudo *cum tenimento, & jurisdictione*, ch' esercitar voglia il congruo, generalmente abbian sostenuto, che qualora il Feudo, che vogliasi ritrarre non sia stato concesso *sub feudali servitio*, abbia nel medesimo luogo il dritto del congruo, come ancora sporimentare vi si possa; quando fusse stato conceduto colla clausola d'alienarlo a suo piacimento, dovendosi all'ora riputare per un mero allodio. Ma in darno si ci ricorrerebbe per le diverse, diversissime circostanze, in cui scrissero questi Dottori.

Dopo aver dimostrato *Molfesio super consf. de jur. congr. quaest. 13. a num. 9. ad 13.*, che ne' Feudi assolutamente non dassi retratto per ragion di congruo, soggiunse nel *num. 14.*, che questa proposizione limitar doveasi *quando Feudum non conceditur sub personali servitio, sed sub annuo censu, vel reddita*; perchè il Feudo in quello caso riteneva la natura di contratto censuale, come avevano scritto *Gio: Vincenzo d' Anna in constit. Divae memoriae num. 197.*, *Grammatico d. c. 77.*, ed altri citati da *Rendella de jur. protho verbo per. emphyteusim num. 75.* Ma di qual Feudo intesero *Molfesio*, e *Rendella*, e gl' Autori da essi loro citati? Intesero de' luoghi sterili, ed incolti del Feudo, compresi nella dinominazione d' escadenze, che soglion concedersi *ad meliorandum* con qualche annua pensione, e non già *sub servitio, & natura Feudi*, e che debbonsi giudicare come cose enfiteutiche, prive affatto della qualità feudale. Questo abbastanza dinotò *Molfesio* in quelle parole: *non conceditur sub personali servitio, sed sub annuo censu, vel reddita: quia Feudum in hoc casu retinet naturam contractus censualis.*

Ma se mai ridurre si volesse in quistione l'intelligenza, che diamo alle parole di *Molfesio*, viene l'intelligenza istessa avvalorata da' DD., che questo Autore rapporta in conferma del suo detto: Avendo scritto *Rendella d. num. 75. loca verò sterilia, & inculta Feudi, quae sub annua pensione concedi solent, non sub servitio, & natura Feudi, judicari debent sicut res emphyteuticae, ex generali consuetudine; quam testantur ec. Ideò in eis locum esse juri prothomiseos, & congrui non dubitavimus, quod in specie adnotat noster Afflia determinat. 34. inter Antonellum, ubi etiam citat Jo: Vincentium d' Anna in rebet. constit. constitutionem Divae memoriae num. 197. & inde.* Leggendosi

presso

presso di quest'altro Dottore *cit. num.* 197. & 198. *Quarto tum locatio excadentiarum sit subrogata in locum dationis in feudum, & illius, quam Baro faciebat de jure communi ∴ subrogatum sapit naturam ejus, cui subrogatur ∴ ergo non possent; neque excadentias locare viro inobsequioso, &c.* Ed osservandosi, che presso di *Grammatico* disputossi, se potea il Conte di Morcone sperimentare il giudizio della devoluzione intentato per una certa parte de' Molini, che, pretendendo essere del suo Feudo; s'eran venduti *ipso irrequisito*. Avendo li suoi addenti *Danza*, e *Petra* coll'autorità d'*Ursillo* alla *decis.* 129. d' *Afflitto*, e d'innumerabili DD. dimostrato, che le concessioni fatte dagli Baroni *sub annuo censu* sian di naturalezza allodiale; talchè soggiacciono alle collette in beneficio dell' Università, ove i beni son siti.

L'altra limitazione fatta da *Molfesio* al *n.* 14. della regola negativa del congruo ne' Feudi ella si è: *quando Feudum esset concessum cum clausulis alienandi ad libitum, ut quia verba investiturae sic dictarent, ut dixi in allegat. tit. de bon. quaest. 8. num. 17. & in add. & tunc quia Feudum judicatur tanquam allodiale; ideo dum alienatur datur jus congrui; ut post alios notat Rendella in d. verbo sub eodem servitio n.* 16. Essendosi dichiarato, nella quistione 8., che la formola dell' investitura dovea esser *pro se, & quibus dederit.* E dell' istesso sentimento ei si fu *Rendella*, il quale così spiegossi al *num.* 16. *illa autem verba investiturae pro te, & quibus dederis; non solum operantur licentiam alienandi irrequisito Domino; sed plus, quod ille, in quem postea alienatur retinebit illam rem liberam expeditam, & tanquam allodialem, non autem jure Feudi, secundum Gloss. Isern. Bald. Alvar. & communiter Feudistas, cap. 1. de Feud. non hab. propriam naturam; quod mirabile, singulare, & perpetuo menti tenendum reputat Curt. in Syntagm. commun. opin. jur. tit. de Feud. emphyt. & locat. loco 5. cap. 8. fol. 81. lib. 2.*

Avvaler non si puole il Principe di S. Nicandro del primo caso dell' addotta limitazione, perchè non aggirasi la controversia sù d'un territorio sterile, infruttifero, escadenziale, ma sù d'un Feudo nobile, ragguardevole, e speciosissimo, come è quello di Lesina.

Ed assai meno avvaler si puole del secondo caso della limitazione; poicchè non è vera la massima, che la clausula dell' investitura di Feudo, o d'altra specie di regalia *pro te, & quibus dederis* importi concessione allodiale, e permesso d'alienazione *sine assensu domini*, giusta la dottrina d' *Afflitto* nella costituzione *scire volumus, tit. de jur. regal. rerum* comunemente ricevuta nel Regno *Teodor. alleg.* 41. *num.* 1. *de Amicis cap.* 1. *de his qui feud. dar. poss. de Medic. cons.* 147. *num.* 13. *Galeot. resp. fiscal.* 12. *num.* 151. *de Andreis in allegat. penes Agot. ad Moles tom.* 2. *pag. mihi* 299. *in* 5. 6. & 7. *conclus.* Talchè nell'investitura ne' Feudi colla clausola: *tibi, & haeredibus in perpetuum* s' intendono investiti i soli discendenti dell' infeudato secondo la natura de' Feudi, come oltre a' Dottori re-

recati fondò *Camerario in cap. Imperia lem pag. mihi 22. lit. E.* Passando oggi giorno per proposizione innegabile, che la concession del Principe di cosa, che s'attenghi alla sua regalia colla clausula; *tibi, & heredibus, & successoribus in burgensaticum, & in perpetuum* intendasi ristretta a successori del Concessionario, senza potersi alienare dal Possessore in estranei per la notissima *Costituzione Scire volumus*, *Giorgio Repet. feudal. cap. 54. num. 37. Theodor. alleg. 41. num. 1. Galeot. d. resp. 12. num. 131. 132., & 157. Staiban. Sen. consil. 19.*; venendo comunemente riprovata la contraria opinione di *Montano in cap. Imperialem §. Preterea Ducatus a num. 24. ad 54.*, e nel *trattato de regal. in prelud. a num. 41. cum seqq. & in cap. de officiis num. 6. cum seqq.*; come fondò dottamente *Francesco d'Andrea cit. alleg.*

Ma qualora credere si volesse, che l'espressione dell'investitura: *pro te, & quibus dederis* contenesse implicitamente il permesso d'alienare *irrequisito Domino*; e facesse divenire la roba, presso l'acquirente, libera, e spedita, *tanquam allodialem*, *non autem jure Feudi*, non solamente, che manca nel nostro caso questa specie d'investitura; ma di vantaggio abbiamo, che la Serenissima Regina Margarita, col permesso del Serenissimo Re Ladislao suo figlio, concesse Lesina alla Casa Santa *in feudum*; e quantunque immune dall'adoa, e dagl'altri pesi, e servigj feudali, non eccettuollo però *ab aliis juribus Regiæ Curiæ debendis, seu majoris dominii ratione*, colla qual riserba assentì il Serenissimo Ladislao alla concessione di quel Feudo. Abbiamo, che qual Feudo fu colla transazione del 1717. ceduto a' Creditori del Banco. Abbiamo, che la Maestà dell'Imperador Carlo VI. approvando la transazione sudetta, non ebbe alcun dubbio, che Lesina fusse Feudo, e che come Feudo passar dovesse a' Creditori; ed a quest' oggetto s'espresse, che nel suo Imperial beneplacito *intelligantur, respectu bonorum feudalium, appositæ, & habeantur pro insertis, & de verbo ad verbum expressis omnes, & singulæ clausulæ de stylo Cancellariæ apponi solitæ in concessionibus Regii assensus super venditionibus Feudorum Regni Neapolis: & quod proinde omnia in dictis clausulis contenta omnino serventur, & adimpleantur juxta Leges, Pragmaticas, Constitutiones, ordines Regios, & stylum dicti Regni*; avendo soggiunto, che quel suo assenso registrato si fusse *infra annum* ne' Quinternioni della Regia Camera *fol.* . . . . . . Ed abbiamo, che qual Feudo registrossi nel Cedolario in testa del Duca di S. Vito, il quale nel 1730. ne prestò il giuramento di ligio omaggio.

Se adunque nella concession di Lesina non leggesi la figurata clausola *pro te, tuisque heredibus, & successoribus quibuscumque, & cui dederis*: se riducesi a positiva itt anezza l'affermarsi, che presso del primo Concessionario divenne allodio; e se come Feudo è stato sempre riconosciuto e presso della Chiesa, e presso de' Creditori del Banco; e di presente, come a Feudo nel Cedolario

rio descritto s'osserva, impropriissimo sarebbe lo volersi appigliare alla seconda limitazione di *Molfesio*, e di *Rendella*; giacchè gli altri Dottori da essi loro citati non ne fan parola, i quali richieggono per base fondamentale di questa loro limitazione, che per effetto dell'espressata clausola, la cosa feudale sia divenuta allodio, *& ille in quem fit postea alienatio retinebit istam rem liberam, & expeditam, tanquam allodialem, non autem jure Feudi*. Circostanza, che neppur bastarebbe a distruggere la qualità feudale, ed a costituir Lesina per allodio, a formar il quale converrebbe sottrarne la fedeltà giurata al Principe, ma dove questa siavi, poicchè compone il costitutivo del Feudo, giammai potrà privarsi d'una tal qualità.

Ma se il Principe di S. Nicandro risolutamente vuol sostenere, che la parola *Curia* non comprenda i Feudi con tenimento, e giuridizione, con più ragione possiamo sostener noi, che colla Costituzione istessa accordossi dall'Imperadore il congruo nelle cose meramente burgensatiche, com'erano il Campo, la Casa, la Vigna, ed altre cose immobili nel principio della Costituzion dinotate, senza affatto comprendere in quella sua legge i Feudi, i quali non comprendendosi nel generale ragionamento, avrian dovuto specificamente nominarsi, come ritraggesi dalle parole della Costituzione: *Si quis fortè ex parentela habeat communem agrum, vel vineam, vel rem immobilem divisam, vel indivisam*, e come saggiamente vien considerato da un dotto moderno Scrittore dell'Istoria delle Leggi, e Magistrati del Regno di Napoli *lib.* 6. §. 80. *pag.* 398. ivi: *Ed in vero se Federigo avesse voluto ammettere a tal privilegio i convicini feudatarj l'averebbe espressamente in queste costituzioni dichiarato: non potendosi sotto le generali parole i Feudi comprendere, come quelli, che sono dagl'altri beni molto dissimili; oltrechè essendo il dritto di prelazione della natural libertà delle vendite restrittivo, non può certamente aver luogo, se non se ne' soli casi dalle leggi espressi. Avendo adunque Federigo nel principio della sua prima costituzione solamente ragionato del comun campo, della casa, della vigna, e di altri beni immobili, creder non deesi, che sotto tai nomi avesse voluto anche i Feudi comprendere. Questo nostro sentimento con molte altre ragioni fù già dal Regente de Marinis sostenuto, Resol. jur. lib.* 1. *cap.* 233. *num.* 8.

Or se egli è certo, che colla *l. dadum C. de contrab. empt.* s'abolirono i retratti *jure sanguinis, & jure vicinitatis*. Se dubitar non si puole, che colle Consuetudini feudali soltanto accordossi novellamente il retratto *jure sanguinis*, §. *sed & res, per quos fiat invest. cap.* 1. §. *porrò, qualiter olim pot. feud. alien. cap. Titius, si de Feud. defunct. Milit.*, essendo rimasto nella sua abolizione l'altro *jure vicinitatis*: E se l'Imperador Federigo colla Costituzione *Sancimus* non parlò affatto de'Feudi; ma sola-

mente reintegrò il retratto *jure vicinitatis* ne' burgensatici, per legittima, ed innegabil consequenza ne avviene, che 'l retratto medesimo essercitare non si possa ne' Feudi per il motivo d'essere rimasto generalmente abolito colla *l. dudum*, e non rimesso colla Costituzione *Sancimus*; e non già per la ragione del pregiudizio, che riceverebbe il Padrone, con ammettersi al Feudo chi non vorrebbe. Questa ragione è stata principalmente rapportata da *Montano n.8.* per uno de' motivi esclusivi del congruo ne' Feudi. *Secundo, dum Romana lex dudum C. de contrahenda emtione sustulit hanc prothomisim ratione conjunctionis rei ad rem, & aliam ratione conjunctionis sanguinis, ut glossa 1., & 2. exponens textum in verbo proximis, dicit, consanguineis, & in verbo consortibus, dicit, etiam non consanguineis: & fuit hæc lex Valentiniani, Theodosii, & Arcadii. Dum deinde sequentes Imperatores Lotharius, Conradus, & Fridericus primus, qui Consuetudines Feudales confirmaverant; dum super illis plures leges promulgaverunt, & ex his duabus prothomisibus rejectis a lege Romana, ipsæ Consuetudines feudales unam tantum approbaverint, scilicet consanguinitatis; nam de ea tantum loquuntur in d. § sed & res, per quos fiat investitura in cap. 1. §. porrò, qualiter olim poterat Feud. alien. in cap. Titius, si de Feud. defuncti milit. s; sequitur rejecisse prothomisim ratione conjunctionis rei ad rem, quæ pariter erat rejecta a lege Romana in d. l. dudum. Quo fit, ut dum leges municipales dantes prothomisim non expresserint feuda, sub illis non includuntur cap. in generali, tit. si de feud. defunct. militis controv. sit &c.* Avendo soggiunto al *nu.9.*, che non ostava l'autorità di *Paride de Puteo in cap. an si vendantur res feudales; & in sequenti capit., & circa in princip.*, il quale disse, che 'l vicino avea il jus del congruo; ma che 'l diretto padrone era preferito; e di *Baldo de jure prothomiseos num.12. in fine*: dapoicchè questo parlava del retratto *jure sanguinis* rimesso colle Consuetudini Feudali; e 'l primo avea ragionato d'una cosa particolare, *quæ fuit de corpore feudi*, concessa *deinde pro se, & heredibus*, qual cosa particolare non potesse riputare qual Feudo, giusta l'avvertimento del *Regente Rovito* nella sua *Allegazione* dopo la *decisione* 11. del *Regente de Ponte sub num. 116., & 117., ut est res reddititia feudo, quæ non præstat servitium militare, & fidelitatis; sed præstat certum redditum, sicut in re emphyteutica, in his non est electa fidelitas personæ; sed redditus certæ rei, qui redditus ita præstabitur ab emtore, sicut a vicino retrahente, &c.*

Nè di questo sentimento è stato il solo *Montano*; ma la comune Scuola de' nostri Dottori l'à passato per incontrovertibile: *Porrò jus Consuetudinarium, & Regni conveniunt, quia neutrum Feudalia complectitur, ut de consuetudinario testatur Napodanus verbo Terram a num. 20. Et de Constitutione Sancimus tradiderunt de Marinis lib.2. quotid. resolut. cap.116. num.17. Af-*

flict.

riserbatasi sul dominio, giuridizione, e pascolo ne' terreni intermezzi, come in contrario s' afferma, non giustificandosi questa vana assertiva colla cartola informe, che dall' istesso Avversario s' appella *informe Copia* del sognato decreto. Nè solamente, che non è punto vero che 'l Tavolario Gallarano fatta avesse menzione di questo supposto decreto di riserba di provvidenza; ma coll' aver riferito, che dell' osservanza della reintegrazione ne fu ordinato decreto dal Consiglier Crivelli, si desume, che con quel decreto egli stesso spiegata avesse la provvidenza riserbatasi; giacchè allora solamente, e non prima dispiegar doveala. Queste sono le parole, colle quali il Tavolario si espresse: *In riscontro del predetto decreto a 11. del predetto mese di Maggio, giorno di Mercoledì, coll' intervento del Signor Consigliere, delle Parti, e delli Compassatori, e Deputati si fece la reintegrazione, e reposizione de' termini sempre coll' intervento, ed assistenza mia, si compì a 12. di detto mese, con atti fatti dallo Scrivano fol. 138., ed altro fatto da detti Regj Compassatori respettivamente eletti di consenso dalle Parti, ut fol. 139. ad 141. di detto processo. E dell' osservanza di detta reintegrazione ne fu fatto altro decreto sotto li 13. del mese di Maggio 1729., fol. 143. a t. ad 144.* a' quali in tutto mi rimetto, *fol. 48. lit. A. Appretii Lesinæ.*

MA un argomento pur troppo dimostrativo, di ridursi a sogni, e chimere l'imprendere controversia di confini per le dubbiezze incontrate nel 1729., per l' incerta reapposizion de' termini mancanti praticata; per la confusione, che indusse il Consiglier Crivelli a riserbarne la provvidenza; e per la provvidenza istessa non per anche spiegata, ne vien porta dal vedersi, che la ricognizione, e verificazione dell' antica confinazione, e la reapposizion de' termini mancanti seguì in presenza de' Difensori del Principe di S. Nicandro, e de' Periti, ed Agrimensori da essi loro eletti: dal riflettersi, che nè sulla faccia del luogo; nè in questa Città si produsse alcuna Istanza, e si fece verun conquesto contro la reapposizione medesima; e dal considerarsi, che nello spazio d' anni 22. giammai si è fatta per parte del Principe di S. Nicandro la menoma richiesta di spiega della figurata riserbata provvidenza. Or egli è facile a credersi, che i Periti, e gli Deputati per lo Principe di S. Nicandro eletti, avrebbero con occhio indifferente riguardato atomo di pregiudizio, che recato si fusse al di lor Principale, di cui gli Deputati eran Vassalli? Avrebbon tollerato i Difensori del Principe di S. Nicandro, che in un deto di territorio stato fusse egli pregiudicato? E pure tra costoro eravi l' Avvocato D. Giuseppe de Berardis uomo degno per l' integrità, e dottrina, ma che per natural talento incontrar soleva le maggiori dubbiezze tra le co-

se

tudine del Lago, e pantanoso, dalla terra del continente fermo, della quale reintegrazione fatta di consenso fra li predetti Regj Compassatori coll' intervento mio, più distintamente ne appariscono gli atti fol. 138, 139, 140, & 141. menzionati di sopra, sotto li 11., e 12. Maggio 1729. a' quali s' abbia ragione. Dict. fol. 53. at. Appret. Lesinæ.

E siccome non l'abbagliò quel saggio Perito nella reapposizione de' quattro termini mancanti, così abbagliare non la poteva. Non potea abbagliarla; perchè i due punti, o siano estremi invariabili della confinazione, cioè la *Regia Torre di Miletta*, la ove dicesi *Spina Santa*; e 'l *molino di Lauro*, trovaronsi esistenti. L' antica confinazione del 1625. esattamente spiegava la distanza frà termine, e termine. L' uso delle linee paralelle praticato in longitudine, apportar non potea alterazione nella latitudine. E poi gl' otto termini, i quali esistevano, dinotavano co' i proprj aspetti i luoghi, ove i termini intermezzi erano stati situati: cosicchè non già ad un Tavolario Gallarano; ma a qualunque Tirone della sua professione agevolissima sarebbe riuscita l'esatta reapposizione de' termini mancanti.

MA, si ripiglia, il Consiglier Crivelli nel tempo istesso, che ordinò la reapposizione de' termini mancanti, si riserbò la provvidenza a rispetto del dominio della giuridizione, e del pascolare nel Territorio intermezzo frà i termini medesimi; *donec facto accessu per relatum Tabularium Gallarano in Lacu, ac designatione contenta in supradicta relatione anni 1625., aliter fuerit provisum*. E che reimposti i termini, scoraggiato da una reimposizione tanto dubbia, ed incerta, non ebbe lo spirito di spiegare, che il dominio, giuridizione, e dritto di pascere ne' territorj inframezzi s' appartenesse al Barone di Lesina; ma moni le Parti per la spiega di questa provvidenza; sebbene diede al Ceto de' Creditori l' interino possesso de' luoghi controvertiti.

Non sia però, che da queste sole di Romanzi possa ricavarsi conseguenza di controversia dubbia, e di litigio pendente. Si riserbò il Consiglier Crivelli la provvidenza sul dominio, giuridizione, e possesso nel Territorio controverso, *donec* il Tavolario Gallarano avesse riconosciuta la designazion contenuta nella relazione del 1625., e con ragione; poicchè se mai il Tavolario non avesse potuto verificarla, come potea quel saggio Ministro, pria della verificazione, determinare a quale de i due Feudi confinanti s' apparteneva il Territorio colla sua giuridizione, e pascolo, che fra i termini reapponendi s' intramezzava?

Seguita poi la ricognizione, e verificazione dell' antica terminazione coll' intervento, ed approvazione delle Parti; e seguita la reintegrazione de' quattro termini mancanti, non è punto vero, che il Consiglier Crivelli moni le Parti per la provvidenza riser-

surrogato *de Franch. dec.457.& 628. Rovit. super pragm.3.n.10. de ord.judic. Petra loc. cit.*, ed al Reo si denegarebbe la difesa, *Afflict.in Const.Regni si quis in posterum n.9. Rovit.in pragm.post prædictas num.9.de ord.judic.de Ponte cons.59.num.2. lib.1. Masull.ad Capyc.dec.8.Amendol.ad de Franch. dec.221. Giurba dec. 26.n.5.& 8.*, conchiudendo con *de Marinis lib.1.cap.66.n.6.*, che nè tampoco sia permesso al Procuratore, privo di special mandato, di dar consenso, che la causa senza termine si spedisca, per il motivo, che prorogar non puote la giurisdizione del Giudice, che siasi ordinario, o delegato. *Quando autem Procurator*, son parole del Regente de Marinis, *contentatur, quod Judex expediat causam absque termino, prorogat, extenditque illius jurisdictionem, cum certum sit Judicem non posse, maximè in Regno, causam absque termino expedire, per Ritum M.C.V. 69.*

S'E quistionato soltanto, se aggirandosi la controversia ad un mero articolo di legge possa la causa spedirsi senza termine. E sebbene l'affirmativa venghi comunemente ricevuta *Anna singulari 420. de Franch. decis. 220. 262.*, e 628. per il capitolo *sæpè de appellat.*, ove la *Chiesa, Baldo*, ed altri Repetenti seguiti da *Innocenzo* nel *cap. cum inter sub n.8. de appellat.*; pur tuttavolta, qual' ora l'articolo di ragione sia intricato, *& juris dubii*, comecchè questo uguagliasi alla quistione di fatto, deesi procedere con termine ordinario; *Anna sing. 470.*, ove rapporta d' esserli sottoposta a termine la decisione del nudo articolo: *an legato Feudo debeatur æstimatio.*, *Capyc. decis. 10. num. 19. de Franchis dec. 10. Mastrillo dec. 117. num. 16. Afflict. contr. cap. 87.* Ma laddove entra mistura di fatto per soggetto della lite, non puole, senza manifesto vizio di nullità, procedersi senza termine, come dopo *Baldo, Emiliano*, ed altri dimostrò *Mastrillo d. decis. 117.* il quale scrisse al *num. 17. & 18.* d' aver luogo questa massima, *etiamsi Actor habeat intentionem fundatam de jure, vel ex publico documento; itaut quoad se nihil remaneat agendum; & tantum ex parte Rei facti controversia opponatur*; e così spiegaronsi *Rovit. in pragm. 7. num. 12. de ord. judic. de Marin. lib. 2. cap. 231. Thor. in supplem. dec. Verbo Terminus in causa de Ponte cons. 59. num. 2. Merlin. contr. tom. 1. cap. 76. num. 7. & 8. & tom. 2. cap. 2. num. 10. de Philipp. differt. 5. num. 82. Petra super Rit. 69. n. 13. Capyc. Latr. dec. 189. num. 2. & 3.*

E nella specie individuale di causa di prelazione, la quale abbia mistura di fatto; insegna, e porta deciso il *Reg. Galeota contr. 53. artic. 1. num. 4.* di doversi decidere, e d' esserli decisa *compilato termino* nella causa tra Alfonzo Antinoro, col Principe d' Avellino, ed in altra consimil causa: Soggiugnendo, che nel nostro Regno di rado à luogo la teorica d' *Innocenzo* di doversi negli articoli legali procedere senza termine, ivi: *Et cum executo decreto, & possessione capta per Principem, Antinorus in licitatione rejectus petiisset præferri in dicta emptione secundarum*

rum causarum, tamquam utilis, Dominus primarum, circostanza, che rendeva la prelazione necessaria, *& prætendisset articulum dictæ prælationis, velati in mero puncto juris expediri absque termino, contrarium tamen fuit decisum, facto verbo in Regia Camera sub die 26. Februarii 1614., & concessus terminus Principi, qui dicebat non deesse mixturam facti; quâ ratione, rarò practicatur in nostris Tribunalibus doctrina Innocentii in cap. cum inter de elect. cum aliis per D. de Franchis dec. 221. num. 12. & 262. in fin. Siquidem ubicumque opponitur adesse aliquid in facto, prodesse potest petenti terminum, saltem exhibitis articulis, ex quibus aliquid in facto resultet probandum, conducens ad causæ victoriam, & quo prævio facilius alter ex litigantibus obtinere possit in puncto juris, non negatur terminus, regulæ inhærendo, & ita decisum, & concessum terminum in causa consistente in mero juris articulo testatur Anna sing.* 470. Ed affermò l'istesso nel *Respon. fiscal. 29. num.* 31.

E *Carlo Antonio de Rosa* nella sua pratica Civile *cap. 13. a num. 88. ad* 90. trattando de' decreti nelle cause di retratto, premette, che solo per lo motivo della congiunzion del sangue s'ammette ne' Feudi; ma che debba la domanda soggettarsi a termine per giustificarsi in quello quattro essenzialissimi estremi: *Termino impartito, quatuor sunt servanda*: 1. *Ut retractus petatur, intra terminum à jure statutum*. 2. *Ut deponatur pretium conventum*. 3. *Ut probetur conjunctio sanguinis*. 4. *Ut probetur rem venditam esse antiquam, & Majorum retrahentis. Demum compilato processu decretum ita interponitur, &c.*

Nè sia inutile a questo proposito di rammentare l' avvenuto, guari non à, tra 'l Principe di Frasso, e 'l Principe di Striano. Avea il Principe di Frasso comprato dal defonto Principe di Valle Bosco reale; ma non avendoli il S. C. menato buono il contratto della compera, stipulato con quello, *cui erat interdicta administratio*, dedusse la pretendenza d' esser preferito al Principe di Striano nuovo obblatore, e per istromento, e per la vicinanza, e per le liti gravissime, che v' erano; e perchè Bosco reale erasi mero allodio, e non Feudo; ma ordinò il S. C., che s' accendesse la candela, *quo exitu viso providebitur super omnibus hinc indè deductis*. Avendo il Principe di Striano ottenuto nella subasta, pretese quello di Frasso d' impedirli la spedizione delle provvisioni *prò capienda possessione* pria di spiegarsi la provvidenza riserbata sulla prelazione; ma nè tampoco questa sua istanza meritò l' inerenza del S. R. C.. E sebbene avesse dopo continuato a richiedere lo retratto per la vicinanza, e per motivi d' economia attente le liti, la confusione delle giuridizioni, e gl' inconvenienti, e scandali, che ne poteano avvenire, altro non ottenne, che un decreto di termine ordinario, come apparisce dal processo in Banca di Basile, presso lo Scrivano Civitella.

Ma

MA dove ne condusse l'impegno di far conoscere, che la domanda dell'Attore siasi ben'anche ingiusta, ed irregolare per motivo d'ordine? A che far tante parole in giustificazione d'una proposizione, che per Legge, e per Pratica non ammette dubbiezza? E qual necessità ne puole indurre a desiderare un termine, quandochè siccome in termini di giustizia la ragione del Principe di S. Angelo è pur troppo chiara, e manifesta; così l'inconvenienti esagerati, ma niente provati, dal Principe di S. Nicandro, sovra de' quali intieramente si affida; e le conseguenze legali, che ne desume, vengono istantaneamente dal Principe di S. Angelo con pubbliche, solenni scritture evacuate per fatto, e pienamente confutate per Legge colle medesime autorità, che in sua difesa si recano? Vengasi in tanto ad un esatto disame di quelchè a rispetto di quest' altro assunto si propone per fatto, e per Legge si deduce.

Che per fatto questi inconvenienti nè per idea sian veri: ch' essere non vi possano: ed essendovi non meritarebbero il nome d'utilità publica, e privata per dispogliare il Principe di S. Angelo del Feudo di Lesina.

LA difesa maggiore, che per lo Principe di S. Nicandro vien fatta per motivi d'economia s'aggira nell'affermarsi: che se non se l'accordasse la prelazione nella compra di Lesina, e questo Feudo rimanesse in potere del Principe di S. Angelo s'aprirebbe un vasto Campo a litigj, e discordie frà i due Baroni confinanti, e trà gli naturali di S. Nicandro, e di Lesina; annoverandosi per insino a nove capi di controversie, e pretendenze, cui s'attribuisce lo specioso nome d'*inconvenienti*; laonde per evitarsi questi, la publica, e la privata utilità richieggano, e l'equità n' insinui, che s'astringa il Principe di S. Angelo a venderli il Feudo novellamente acquistato.

Finta controversia de' confini.

SI esaggera per il primo, ed il massimo tra l'inconvenienti una figurata controversia de'confini tra Lesina, e S.Nicandro. Dicesi, che questa fusse surta nel 1622., e che convenne ad una intiera Ruota del S.C. coll'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio di portarsi sulla faccia del luogo affin di terminarla: che per esecuzione della sentenza colà profferita nel 1625. s'apposero 12.termini lapidei, de'quali nel 1729., allorchè portossi ad apprezzare Lesina il Tavolario Gallerano, coll'intervento del Consiglier Crivelli, ritrovaronsi 4. manchevoli; onde essendo nata gravissima contesa intorno al dominio di molti Territorj,

ingiunse il Consiglier Crivelli al Tavolario, che avesse procurato di rimettere i termini mancanti, senza apportare pregiudizio alle ragioni delle Parti, e salva la provvidenza da darsi intorno al dominio, giuridizione, e jus di pascere ne' luoghi inframezzi a i termini *reimponendi*; avendosi riserbata la provvidenza, dopochè Gallerano fatta avesse la recognizione: Che in esecuzione di questo decreto ingegnossi Gallerano di reimporre i termini manchevoli; avendo però egli stesso riferita la difficoltà incontrata in questa sua operazione per l'instabilità del luogo; e che quella reimposizione non era certo, che in tutto corrispondesse all'apposizion de' termini seguita nel 1625., nè i termini esser poteano fermi, e stabili per l'avvenire: Che il Consiglier Crivelli non ebbe il coraggio, dopo la reimposizione de' termini, di dare la riserbata provvidenza intorno al dominio, giuridizione, e jus di pascere ne' luoghi intermezzi controversi; ma monì le parti per la spiega della provvidenza istessa, sebben diede al Ceto de' Creditori l'interino possesso de' luoghi controvertiti, giusta una copia informe del decreto, che ne dettò a' 13. Maggio, riferito ancora da Gallarano; abbenchè detto non avesse quelchè conteneva. E con veemenza ben grande si conchiude: che questa controversia non è di lieve momento; anzi riguardar debbesi per un massimo inconveniente; giacchè è in piedi quello stesso litigio, che nel 1622, dovè decidersi da un intiera Ruota del S.C. sulla faccia del luogo; e che oggi siasi tanto più dubbioso l'affare, quantochè sonosi dispersi gl'atti del 1622.: Che dovendosi almeno decidere il punto del dominio de' luoghi controvertiti coll'accesso del Commessario, e con perizia di Tavolario, seguir non possa la perizia per la mancanza degl'atti del 1622., e 1625.: E che se Gallerano sudò tanto, avendo sotto l'occhi la relazione, e la perizia fatta nel 1625., ogn'altro senza di questi soccorsi la farebbe da vero indovino.

Ma ove ne trasporta la passione di sostenere le nostre imprese? Come di grazia si fingono provvidenze pendenti, che avessi riserbate il Consiglier Crivelli, e poi non date per dubbiezza di cose? Come si figurano tentate, dubbiose, ed incerte operazioni del Tavolario Gallarano? Come si asserta impossibilità di confinazione, controversia pendente, ed insuperabile di dominio di Territorio? Ecco la verdadiera narrazione di quanto avvenne dal 1622. per insino al 1729., e dello stato presentaneo della confinazione trà Lesina, e S. Nicandro.

PEndeva litigio nel 1622. per i confini de' due Feudi di Lesina, e S. Nicandro; ed osserviamo che portatosi in quell'anno l'intiera Ruota del S. C., una coll'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio sulla faccia del luogo, intese pienamente le Parti, a' 14. Maggio profferì la sentenza che siegue: *Per hanc nostram definitivam sententiam dicimus, decernimus, & declaramus p...*

d-

dictum venerabile Hospitale, ejusque Æconomos, Magistros, & Procuratores, nominibus ut in actis, conservandos esse, & manuteneri mandamus in possessione Civitatis Lesinæ, cum ejus jurisdictione, territorio, & districtu, & cum tota insula usque ad viam, qua itur ad terram Rhodi, & proprie usque ad locum, ubi est Spina Sancta, cum potestate percipiendi pascua totius Insulæ, & prohibendi, quod Magnificus Baro, Universitas, & homines dictæ Terræ S. Nicandri in ea non possint pascua sumere, & in toto Lacu, usque ad viam dictam Rhodi, & Spinam Sanctam piscari, nec piscari facere, & successivè eosdem Baronem, Universitatem, & homines S. Nicandri condemnandos esse, & condemnari debere, prout præsenti nostra sententia condemnamus ad desistendum, & abstinendum a turbationibus in locis prædictis in actis deductis. Præsens sententia fuit lecta, &c. fol. 45. volum. appretii Gallarani de anno 1729., & a ter.

Ma sebbene con questa sentenza, che passò in cosa giudicata, si fusse stabilito il certo, e determinato confine del distretto, e Territorio di Lesina, con due rimarchevoli estremi, da una parte a Levante con la via pubblica, *qua itur ad Terram Rhodi*, e propriamente nel luogo, *ubi est Spina Sancta*; e dall'altra parte dove finisce la terminazione, che è in punto al Molino di Lauro: E sebbene si fosse eziandio proibito l'uso de' pascoli al Barone, e Cittadini di S. Nicandro; e finalmente si fosse ordinato espresso divieto allo stesso Barone, e Cittadini di entrare a pescare nel gran Lago di Lesina, nondimeno essendo nata altra contesa circa la pescagione nel Lago, e propriamente verso la bocca del Fiume Sacro, bisognò altro decreto, che fù pronunziato *super faciem loci* dal Consigliere D. Ottavio de Piccolellis Commessario, per esecuzione della sopradetta sentenza, nel giorno 5. Aprile 1625., ed è del tenor che siegue.

Viso loco fuit provisum, & decretum, quod pro exequtione sententiæ S.C. — Paratæ ad præsens existentes in Lacu Lesinæ extra os fluminis Sacri, tollantur, & devastentur, prout præsenti decreto tolli, & devastari mandantur; Ita quod Lacus remaneat liber ad beneficium Sacri Hospitalis Divæ Mariæ Annunciatæ, & in futurum aliæ non construantur sub pæna unciarum centum. Hoc suum, & intimetur — Octavius de Piccolellis fol. 45. a ter. lit. A., & 46. vol. appretii Gallarani de anno 1729.

A cotai sicuri stabilimenti del S. C. fù data piena esecuzione, mentrechè coll'intervento del Consigliere Piccolellis, e de' Periti a' 6. Aprile 1625. furono apposti dodeci termini marmorei, come esattamente, e distintamente riferirono Gio: Tomaso Ragonese, ed Angelo Antonio Maggiorella Compassatori ordinarj della Regia Dogana di Foggia, ed in vista della relazione de' medesimi fù emanato bando penale contro de' controvegnenti,

 ed

ed amotori de' termini suddetti *fol. 46. lit. B. vol. Appretii Gallarani de anno* 1729. Ma comecchè la relazione di questi Regj Compassatori tronca al presente, e troncarà per l'avvenire ogni pretesto di controversia dei confini, perciò riputiamo indispensabile d' intieramente trascriverla. E sappiasi, che malgrado alla perdita degli antichi processi, se n'è presentato autentico, valevolissimo documento. Riferirono adunque i Regj Compassatori, esecutori dell' antica terminatione, come siegue.

Noi Gio: Tomaso Ragonese, ed Angelo Antonio Maggiorella della Città di S. Seviero, ordinarj Compassatori della Regia Dogàna di Foggia, facciamo relazione, come per ordine del Signor Consigliero Ottavio de Piccolellis, spedito sotto il dì ultimo Marzo 1625. ci siamo personalmente conferiti nel largo della Torre di Miletta, Torre Regia, per guardia delli Marina per dividere, e titolare il Territorio della Terra di S. Nicandro in questo modo v3. Pigliando dalla Spina santa, quale stà nella via di Rodi, distante dalla Torre di Miletta, e proprio dall' angolo, che guarda verso mezzogiorno, insino a detta Spina santa per passi cinquecento sessanta, dove si è posto titolo coll'arme della Santissima Annunziata di Napoli, come quà in margine si vede l' Isola di Tremiti, qual titolo marmoreo stà distante dall' acque del mare per passi settanta: e da là tirando per detta via di Rodi verso Lauro, per passi cento ventidue, dove si è posto titolo coll' istessa arma, che guarda verso detta Isola di Tremiti. E continuando il cammino per detta strada, con passi ottantadue, e mezzo, si arriva al capo dell' paglie del lago vecchio, detto Scorciabove, dove si è posto titolo con detta arma, che riguarda verso il Lago. E da là continuando verso la Taverna di Lauro per detto Scorciabove, cannucce, cannucce si lascia a beneficiò di detta Terra di S. Nicandro li giungheti spessi per passi quindici distante dalla Terra lavoratoria, lasciando a man sinistra la difenza di sagio di detta Terra di S. Nicandro, si arriva con passi mille cento trenta al taglio di detto Lago vecchio detto Scorciabove, dove si è posto titolo con detta Arma, che guarda verso il Lago: E da là continuando per passi quaranta si arriva a una FONTANELLA detta de SAGRO: E da detta Fontanella continuando per detto canale di Sagro per passi duecento cinquantadue, si è posto titolo colla detta Arma vielle Coppa detta di Sagro, quale riguarda verso il mare: E da là continuando per dette Cannucce verso Turello per passi quattrocento alla rivolta, che fà detto Lago vecchio, dove si dice il Piano di Sagro, dove si è posto titolo con l' istessa Arma voltata verso detto Lago dirimpetto alla Montagna di Maella; E da là voltando verso la Torre di Lauro, quasi per angolo retto per passi trecento cinquanta, dove si è posto titolo con la istessa Arma, che guarda verso il Lago esistente: E tirando conforme vanno le cannucce per dirittura, per passi ottocento settanta, si arriva

allo sbarcaturo dirimpetto al Porto di Vico, dove si è posto titolo con la stessa Arma rivolta verso detto Lago: Ed a man diritta verso Miletta; si forma un' Isoletta, seu Promontorio di tamarici, & junci, quale resta tutta a beneficio di S. Nicandro: E da là continuando verso dettaTorre di Lauro per passi settecento cinquanta si arriva ad un pontone di cannucce, dove sono alcuni alberi di fichi, quale stà distante da un Orto quasi per passi cento ottanta, dove si è posto titolo colla stessa Arma rivolta verso il Lago: E da là voltando verso il molino di Lauro si arriva per passi trecento ad un taglio d' acqua, dove sono certe tamarice, si ci è posto altro termine con detta Arma rivolta verso il Lago: E da là tirando per le cannucce verso detto Molino, e passi cinquecento si arriva al taglio di detto Terre lavoratorie di S. Nicandro, dove si è posta altro titolo colla stessa Arma verso detto Lago, distante dalla Taverna di Lauro per passi ducentoventi, dove è uno giungheto di passi venti, quale vâ in beneficio di S. Nicandro: E da là tirando da sotto detto Molino per dette cannucce si arriva per passi cento venti all' ultimo titolo posto dell' istessa maniera, quale stà distante da detta Casa di detto Molino per passi novantaquattro: E da detto ultimo titolo si và verso il fiume de Apri, e Taverna di Candela, conforme vanno le paglie, e cannucce; restando la terra ferma, & junceti, ed alcune tamarici in essa esistenti a beneficio di S. Nicandro, e di altri a chi spetta, e le dette paglie, e cannucce verso il Lago a beneficio della Casa Santa. Declarando, che tutti li titoli sono posti sopra il Territorio di S. Nicandro, eccetto li primi tre, che terminano la detta Isola della Casa Santa, atteso li altri sono posti alle ripe delle acque, & tammarici, quali si doveano porre alle taglie delle paglie, e cannucce, dove non si è possuto ponere per le acque, e fanghi, che vi sono, che impedivano il pratticarci. E questo è quanto avemo effecuto per ordine del detto Signor Consigliere, per la verità abbiamo fatto la presente firmata per le nostre proprie mani: dalla Taverna di Lauro a' 6. Aprile 1625. — Io Gio: Tomaso Ragonese Compassatore sopradetto affermo quanto di sopra — Io Angelo Antonio Maggiorella Compassatore affermo, ut supra, fol.

Ed ecco come in tutte le sue parti rimase il Territorio di Lesina da quello di S. Nicandro distinto, e terminato con terminazione certa, sicura, e perpetua per i due punti fissi incontrovertibili del principio, e della fine; e per le misure, e distanze spiegate ne'termini intermedj; e della di loro situazione, ed aspetto. Nè v' à dubbio che per insino all'anno 1720. l'intiera terminazione mantennesi, quale fù apposta nell' anno 1625., se non che venuto in mente a taluno di confondere quelchè per mezzo de'termini stava distinto, in verso l' anno 1720. se n' osservarono mancanti quattro, ed un altro giacente fuor di luogo.

Per

Per dar riparo a quest' inconveniente, stimò il Ceto de' Creditori di richiedere al Consiglier Crivelli, che ritrovavasi nel 1729. *super faciem loci* per l'apprezzo di Lesina, la visita, e ricognizione de' termini, e *quatenus opus* la reintegrazione de' mancanti, artifiziosamente svelti da chi avea l'impegno d'allargare i proprj confini. Meritò questa richiesta l'annuenza del Ministro, anche a ciò fare destinato con particolar dispaccio del Vicerè di quel tempo; e seguì la visita, e ricognizione de' termini coll' intervento di tutti gl'Interessati, e fra questi dell' Avvocato, ed Agente generale del Principe di S. Nicandro, e degli Esperti, e Deputati dagl'Interessati medesimi rispettivamente trascelti. Così dichiarollo il Tavolario Gallarano: *Se ne appuntò accesso formale da farsi dal detto Signor Commessario, me infrascritto, e da loro Esperti eligendi: Si eseguì, e per parte dell' Ill. Ceto de' Creditori furono li Signori Avvocati D. Giuseppe Borgia, ed il Dottor Nicolò Corbo, ed altri, e per Esperto de' medesimi il Regio Compassatore Gioacchino Castelli della Terra del Rotello della Provincia unu col loro Deputato Paolo Antonio di Napoli Erario di Lesina, quanto dell' Università, ed Uomini di S. Nicandro, ed Ill. Principe possessore il Dottor Giuseppe Berardo, e col medesimo il Dottor Gio: Battista Pizza, Agente generale, e Vice Prencipe nello Stato di S. Nicandro, Aprocina, &c. e per Esperto Angelo Antonio Manzo Regio Compassatore della Città di S. Severo, poche miglia distante, e per Deputato il Magnifico Notar Nicandro Galasso di S. Nicandro Fattor generale delle cose di Campagna del detto Principe.*

Colle predette Parti fattasi la visita sotto il giorno 5. Maggio 1729. con molto incomodo, e tempo per lungo camino di tutti li luoghi, alias terminati nel 1625. ne fù ordinata la rimisurazione delle distanze da termine, a termine, siccome era stata fatta nel 1625., e quella compiuta, e fattone atto, e relazione dalli predetti Regj Compassatori Castelli, e Manzo eletti, come di sopra sotto li 9. di Maggio di detto passato anno 1729. eseguita coll' intelligenza, ed assistenza di me infrascritto, che apparisce dagl' Atti intitolati: Acta pro Magnificis Gubernatoribus S. Domus Sanctissimæ Annunciatæ de Neap. utilis Dominæ Civitatis Lesinæ, cum nonnullis debitoribus ex causa affictus ejusdem Civitatis, & aliis ut ex actis — Commissarius Delegatus D. Michael Muscettula Regius Consiliarius, in Banca de Fusco penes Scribam Russo, ut a fol. 121. ad 129. dict. Process. & fol. 47. lit. F. dict. Appret.

Dopo questi atti, essendosi letta la trascritta antica relazione del 1625., e tenuto contradittorio tra le Parti, con decreto del Consigliere Crivelli a' 9. Maggio 1729. venne ordinata la reimposizione de' termini, e la sostituzione de' mancanti coll' armi consimili di A. G. P. coll' impresso dell' anno 1729., e 1625.

Aven-

Avendosi riserbato quel Commessario di dare la provvidenza rispetto al dominio del Territorio tramezzo ai detti termini, e della giurisdizione, e jus di pascere, fino a tanto che non sarebbe terminato l' accesso con la relazione, designazione, e cennpolizione de'Confini espressati nell'anno 1625. *fol.* 47. *a ter. lit. G. dict. Appret.*: Della quale riserba, e del quale territorio framezzo tra poco faremo distinta menzione.

Ma affinchè si vegga in qual maniera, e con quali cautele si fusse proceduto alla divisata terminazione, giova saperli, che il Tavolario Gallarano giudicò di ripetere la visita de'termini con quell'istesso ordine, e metodo, che fù praticato nell'anno 1625. Prima di tutto volle situare i due estremi della linea certi, e non controvertiti, ponendogli anche col consenso delle Parti per punti fissi. Dice egli: *Siccome nell' anno 1625. vi furono Regj Agrimensori Gio: Tomaso Ragonese, ed Angelantonio Maggiorella di S. Severo, coll' intervento del Regio Consigliere Ottavio de Piccolellis principiarono dalla parte di Levante per alcune centinaja di passi DI QUA' DELLA REGIA TORRE DI MILETTA, e discosto dal lido del mare per più decine di passi, e proprio dalla strada, che da Rodi si viene, e và verso più parti, ed in una macchia di Frutiche, detta STALLINO, ALTRIMENTE DETTA SPINA SANTA (in quel tempo esistente) collocarono il primo termine di pietra forte bianca, così da me, coll' intervento del detto Signor Consigliere D. Francesco Crivelli, Esperti, e Parti a' 5. di Maggio di detto passato anno 1729. fù a prima visitato, e trovato in piedi esistente, misurato d' altezza sopra terra palmi cinque, di larghezza palmi due, e di grossezza palmi 1., e colla faccia riguardante nel mare l' Isole di Tremiti, ed incisa a basso rilievo, con scudo, con corona sopra, coll' obelisco diviso da Zona Orizontale colle lettere A. G. R., e di sotto inciso 1625. che osservato da tutti, e da me fattavi ricognizione della sua piantatura, che stava ben situata in piedi, ed a luogo dove ben si vedevano le pertinenze di Miletta, e di S. Nicandro a sinistra, e da destra l' Isola di Lesina col suo attinente di spiaggia, e lido, che riguardava, e da lato indicava secondo la positura il prosieguimento del confine.*

Fattesi da me le predette osservazioni in presenza di detto Signor Consigliere Delegato, e delle Parti, e de' loro Regj Compassatori, e Deputati respettive eletti, e domandato alle Parti: Se nel termine a noi dimostrato, ed osservato da tutti vi si avea a dire qualche cosa se identice, & topice era il posto nell' anno 1625.? fol. 48. *lit. B. & a ter. volum. Appretii Lesinae.*

Ma perchè così il Perito, come il Commessario, e l'Avvocato de' Cre-

Creditori non volevano lasciar adito aperto a' litigj, prudentemente si fece questo quesito alle Parti, tra le quali, come dicemmo, intervenivano l'Avvocato, ed Agente generale del Principe di S. Nicandro, i quali convinti dalla forza della verità confessarono quanto siegue: *Dopo alquanto d' interloquimento sopra la sentenza emanata in detto anno 1622., ed esecuzione data in detto anno 1625., Concordemente fu detto i dentice esser il medemo topice nel medemo luogo, che fù allora posto, fol. 49. lit. P. eod.*

Dopo questo atto così solenne fù prescritto doversi formar misura da termine, a termine giusta il contenuto nell'antica relazione, con farsene un nuovo pieno atto, come in fatti seguì, incominciando dal primo termine esistente; e non controverso, fin sotto al Molino di Lauro, dove dagli antichi Compassatori fù posto l' ultimo termine di confinazione *fol. eod.* Ed ecco i due estremi certi, come due punti fissi, e non controvertiti. Il primo designato presso la *Torre di Miletta à Spina Santa*: E l'ultimo di sotto al *Molino di Lauro*. Quale circostanza, che cosa importi si vedrà a suo luogo.

Nel farsi la cennata misura da termine a termine, sebbene otto de dodici si fossero trovati esistenti, quattro però di essi erano affatto mancanti; cioè il IV. X. XI., e XII., ed il V. giacente fuor di luogo. A fine di potersi reintegrare questi termini mancanti, coll' intervento degli Agrimensori, delle Parti, e del Consigliere Commessario, fù tirata la linea, serbandosi l' ordine della misura da termine a termine, giusta l'antica confinazione, e relazione, con essersi posti i segni, e profondate le fosse, dove dovevano i termini allogarsi, *fol. 49. lit. A. & a ter. e d.*

Di tutti quei termini mancanti uno solamente, come riferì il Tavolario, doveva porsi in sito Pantanoso, ed ingombrato di vepri, cannucce, ed altr' erbe frutiche di Pantano; e questo erasi appunto l' ultimo vicino al Molino di Lauro: ma venne all' istante superata ogni difficoltà nella riapposizione del medesimo; essendosi osservata quell' istessa esatta misura praticata dagli antichi Compassatori, e fu piantato il termine con topica, e minuta descrizione fino con la figura del luogo, e misura de' passi, affinchè in ogni futuro tempo, che venisse rimosso, o per arte, o per caso, si potesse sempre rinvenire il luogo dove era stato riposto *fol. 50. lit. A, & at. B. Appretii Lesinæ.*

Non si contentò il Perito di far la topica descrizione del luogo, dove egli avea questo XII. termine collocato; ma volle dippiù descrivere nella sua relazione la qualità, la figura, e ciocchè in questo termine si contiene. Ecco le sue parole: *Il predetto termine, che fu riposto nel suo sito, che tutto è limaccioso, è di pietra di tufo bianco, lunghezza di palmi quattro, e mezzo, di convenevole larghezza, e grossezza; E di sotto vi fu posta una grossa lastra*

lastra detta Chianca di pietra, affine di darli alquanto di basi nel tenero fondo, ed intorno fu fabbricato con calce, e rottame di pietre, e con tre pezzi a mattone, in segno di trina testimonianza del Giudice, Parti, Regj Compassatori, e Deputati respectivè: detto eseguito, ed effettuato in presenza mia, e la topica situazione sta discosta dal Pantano delle cannucce, che fiancheggia il canale del fiume di Lauro, per passi 4. colla faccia verso il Pantano, nella quale malamente incisa vi è l'impresa del seguente modo, fol. 50. a t. lit. G., & fol. 51. Appret. Lesina.

Coll' istesso ordine, e metodo, e seguendo le misure, e le disegnazioni dell' antica terminazione, fu collocato il termine XI. lapideo, che mancava, cogl' istessi impronti, date, e figure. Nella stessa forma fu reintegrato, e collocato il X., che parimente mancava. Da questo si passò al IX., e fu ritrovato in piedi esistente; e così parimente l' VIII., VII., e VI. Il V. termine fu rinvenuto 34. passi distante dal sito designato nell' antica relazione, *che fu rimesso nel dovuto suo luogo*, (sono le parole di Gallarano) *quale termine era di simile pietra, di grandezza, impresa, ed anno simile agl' altri antichi di pietra forte bianca*. Quindi si passò al sito dov' esser doveva il IV. termine dagli antichi Agrimensori designato nel luogo chiamato la Fontanella di Sagro. Questo termine non fu trovato; onde dovette eziandio reintegrarsi, praticandosi le stesse misure, e designazioni degli antichi Compassatori, con essersi piantato simile agl' altri di pietra di tufo bianco, e colle stesse incisioni, e date. Si passò indi al III. termine, che fu trovato esistente, ed in piedi. Così fu rinvenuto anche il II.; e finalmente il primo, che chiude la confinazione, terminando il Perito con queste parole: *E per ultimo tornati al primo termine dove fu la Spina Santa, donde l' antichi Regj Agrimensori, col fu Regio Consigliere de Piccolellis principiarono la titolazione o terminazione proseguita con dodeci termini, o titoli fin di sotto il molino di Lauro, perchè da noi poscia in Maggio del passato anno 1729. fu esaminata col medesimo camino, e dipoi reintegrata, e confermata dall' ultimo al primo. fol. 53. in fin. lit. E., & a t. Appretii.* E dando fine alla sua relazione, così s' espresse: *E compisco di dare contezza della reintegrazione, titolazione, o terminazione de' termini eseguita nel mese di Maggio del passato anno 1729. coll' intervento de' predetti Signor Commissario Delegato Regio Consigliere D. Francesco Crivelli, Parti, Regi Agrimensori, e Deputati respective eletti e me infrascritto in esecuzione del mentovato decreto de' 13. Maggio 1729. nelli citati fogli a fol. 143. a t. ad 144. a t. menzionati di sopra. fol. 54. Appretii Gallarani.*

Nè tralasciar debbesi di avvertire, che d' ordine dell' accuratissimo Consiglier Crivelli, oltre della topica, distinta descrizion

fatta

fatta de' termini rinvenuti, e reintegrati, per futura cautela, e per sicurezza de' posteri, se ne delineò la figura dal Tavolario Gallarano nel suo apprezzo, e relazione *fol. 51. lit. D. ad 53. lit. E. Appret. Gall.*

Questi, e non altri sono i fatti occorsi nel 1729. nella visita della confinazione di Lesina dalla Parte di S. Nicandro, e della reapposizione de' termini mancanti. Or come da questi fatti, con tanta franchezza, si ritragge un inconveniente, cui dassi il titolo di massimo; e si rappresenta per la gran cagione di perpetue, inevitabili, dispendiosissime, ed inestinguibili discordie?

Come puol dirsi, che sia in piedi la istessa controversia di confinazione del 1622., quandocchè rimase allora sopita, ed estinta colla sentenza profferita dalla Ruota del S. C. sulla faccia del luogo; e coll' apposizione de' termini seguita nel 1625. alla presenza del Consiglier Piccolellis, riconosciuta, e reintegrata per i quattro termini manchevoli nel 1729. dal Tavolario Gallarano coll' intervento del Consiglier Crivelli, e coll' assistenza de' Ministri del Principe di S. Nicandro, e degl' altri interessati? E quandocchè questa terminazione oggi esiste senza veruna contesa?

Come puote affermarsi, che il Tavolario Gallarano, quantunque avesse molto, e molto sudato, e stentato nella reapposizione de' quattro termini manchevoli, per l' instabilità del luogo, come riferì egli stesso; pure non conforme esattamente all' apposizione de' termini seguita nel 1625; quandocchè la fattiga, ed i sudori del Perito non nacquero dalla difficoltà dell' accerto di sua operazione; ma dall' esecuzione, che personalmente dar dovette all' operazione medesima per la distanza de' luoghi dall' abitato; e per la malagevolezza delle strade, per ove doveàn passare? E quandocchè colle regole dell' arte, facendo uso delle linee paralelle, ma in picciola distanza, per ove non poteasi praticare, andò a rinvenire l' antica terminazione, rinfrancandola de' quattro termini, che vi si trovaron mancanti, senza recar pregiudizio alle Parti? Così l' esatto, valente, onoratissimo Perito ispiegossi: *Avvertendo che nelle misure delle distanze da termine a termine, come l' itinere è fra paglie, e cannucce per luoghi in parte, deve non vi si può praticare, per l' impedimento, che vi s' incontra d' acqua, fango, macchie, vepri, ed altro di travaglioso intoppo, perciò d' uopo è stato in dette parti farlo per termini di perizia con linee parallele, ma poco discosto, quali danno la quantità della distanza, che compassandosi col sesto, corda, e catena, Sempre vi s' incontra qualche poco di divario, che non fa discapito veruno a' confinanti, avvegnachè tal terminazione è per dimostrativo di longitudine, e non di lati-*

tudi-

Che per ordine devesi rimettere l'essamina degl'inconvenienti esagerati dal Principe di S. Nicandro a quel termine, cui de' soggiacere la richiesta prelazione.

Deve fuor d'ogni dubbio la prelazion richiesta dal Principe di S. Nicandro soggiacere a termine ordinario; imperocchè nè per legge comune de'Romani; nè per legge del Regno è stato conosciuto giudizio senza termine, se non ove per disposizione di legge espressa sie di via essecutiva; o siesi reso tale per convenzion delle Parti; talchè ben'anche l'istromento pubblico, quantunque riputisi *probatio probata*, per legge comune, de' soggiacere al giudizio con termine ordinario per il testo nella *l. minor 25. ff. de minor.* La ove adunque non trattisi de'casi eccettuati, ogni giudizio di sua naturalezza il termine richiede *l. 1. C. de dilat. Auth. jubemus C. de judic. Constit. Regni lite legitimè contestata Prag. 1. de dilat. Rit. 69. M. C. V. Muscatell. in praxi Gloss. defendendum*, con tutti gl'altri Pratici, *Novar. dec.* 190. *Petra sup. Rit. 69. num. 12. Rosa consult. 31. num. 2. tom. 1.* E lo richiede, o che tra privati si contenda, o pure tra persone privilegiate; ed eziandio col Fisco *l. pen. C. de dilat. inter Privat. & Fisc. Lunica C. de Conduct. & Procurat. lib. 11. l. omnes Judices C. de Delat. lib. 1. Rosa d. consult. 31. per tot.*; ed ancorchè di sentenziare non si trattasse, riferendoci il *Regente Galeota resp. fiscal. 30. num. 18.*, che 'l Tribunale della Regia Camera, *interdum in consultationibus, ubi cadit quæstio facti, solet concedere terminum pro facienda consultatione, ut sæpè practicatur, & instructo processu, prævia causæ cognitione, fiat consultatio.*

E quantunque anticamente il termine veniva dal Giudice conceso nel solo caso, che la Parte richiedevalo, come dopo *Caravita*, ed *Afflitto* notò *Muscatello d. Gloss. defendendum n. 6.*, oggi però ne'nostri Tribunali è in obbligo il Giudice di darlo *ex offic o*, tuttochè la Parte nol richiegga *Revit. in pragm. post prædictas num. 7. & 8. de ord. judic. Muscatello*, e *Prato loc. cit.*

Tantocchè nel nostro Regno non solamente la sentenza è nulla, allorchè il termine richiesto non siasi accordato, *Afflict. in constit. si quis in posterum nu. 9. de Ponte consf. 59. num. 1. lib. 1. de Franchis decis. 221. nu. 12. in fin. Capyc. Latr. decis. 189. nu. 2. lib. 2. Sanfelic. in prax. sect. 46. nu. 7. Petra d. Ritu 69. nu. 12. Galeot. d. resp. fiscal. 30. num. 75. & 89.*; ma parimente, se non s'è dato *ex officio*; mentrecchè mancarebbe la contestazion della lite sù di cui il giudizio à da fondarsi, in luogo della quale il termine è

surro-

flict. super eadem Constit. in princip. Regens Tapia 4. parte Jur. Regn. de Jur. Prothomis. fol. 74. num. 77., & 78. Brilla super Consuet. Neap. tit. 17. de Jure Congrui cap. 1. num. 48.

Verum tam Consuetudo hujus Civitatis, quam dicta Constit. Sancimus in Feudis non procedit, &c. de Constant. super Prag. 63. §. 1. & 5. de Offic. Procurat. Cæsar. num. 6.

Constat igitur ex his omnibus, neque de jure Regni, neque de jure communi Feudorum circa hoc jus, quod ratione vicinitatis competit, aliquid nos dispositum habere: cogimur ergo ad jus commune Romanorum recurrere, prout in his casibus faciendum esse docet text. in cap. 1. de Feud. cognit. & certè si illud inspicimus jus, invenimus hoc jus retractus generaliter prohibitum esse; sed quod unicuique rem suam, cui maluerit vendere liceat, excepto tantum ubi in aliquo loco specialiter inductum esset, ita cavetur in vulgata l. dudum C. de contrab. emtione, quæ Feuda quoad jus retractus ratione sanguinis non comprehendit, ut dicit Reg. Rovit. in rubr. Pragm. de Feudis num. 31. quoties ergo per municipale statutum jus hoc inductum esse invenir atur, dicendum erit, benè locum habere, nec aliter jus commune resistere, & magis, cum etiam de jure canonico approbetur, ut observavimus supra c. 55. num. 8. & 9. de Marinis lib. 1. Resol. 233. num. 13. & 14.

OR v'è chi possa affermare, che per termini di giustizia accordar si possa al Principe di S. Nicandro l'essercizio del dritto di congruo su'l Feudo di Lesina? V'è chi possa notare d'inconsiderato, o livoroso, non dicciamo il nostro sentimento, ma il giudizi o universalmente fatto dalla Gente culta, e versata nelle cose del Foro della stranezza pur troppo manifesta di questa ingiusta pretendenza? Entrar forse vi puote la menoma lusinga, che nel dispungimento di qualche dubbio articolo di Legge, per effetto del valore de'Difensori del Principe di S.Nicandro, nascer possa a di lui favore l'arbitraria determinazione de'Giudici? Non à certamente alcun motivo l'Attore di lusingarsi per termini di giustizia; e perchè l'avvisa a par di Noi, e d'ogn'altro, perciò à messo in campo, che (posta in disparte la giustizia) astringere si debba il Principe di S.Angelo a venderli Lesina per motivi di utilità pubblica, e privata, affin d'evitarsi que'gravissimi inconvenienti, ch'egli à figurati di poter avvenire, qualora continuar dovesse il possesso di questo Feudo. Ma non dovrebbesi presentemente entrare alla discussione di questo assunto; mentrecchè per ordine giudiziario l'esagerati, non veri inconvenienti, e gl'affettati inutilissimi motivi d'utilità pubblica, e d'utile privato debbonsi esaminare in quel termine, cui indispensabilmente de'soggiacere la richiesta prelazione.

se istesse che si manifestavan chiare, ed indubbie. Oh do-
ve sarebbon giunte le sue esclamazioni, se avesse potuto du-
bitare d' un menomo danno del suo Principale in quei atti che
si fecero! Ma che gli Periti, ed i Difensori del Principe di S.
Nicandro fussero stati *in partibus* indolenti spettatori di quanto
opravasi colà, ma con disordine, ed incertezza, a pro
del Ceto de' Creditori, v' è uom sensato che possa così di leg-
gieri persuadersi, che il fu Principe di S. Nicandro, Cavaliere
saggio, avveduto, ed al sommo intento a suoi doverosi vantag-
gi, non sarebbesi richiamato d' ogni picciolo torto, che avesse
colla reapposizion de' termini ricevuto? Non avrebbe doman-
data la spiega di quelchè si vuole d'aver riserbato il Consiglier
Crivelli al S. R. C., senza soffrire, che per un sol momento il
Ceto de' Creditori avesse avuto a godere il possesso di quelchè
a se apparteneva? Non avrebbe queste cose medesime praticate
l' odierno Principe suo degnissimo Figlio, ed in nulla secondo
alla saviezza, avvedutezza, e buona condotta del Padre?
Nò, che non vi fu ombra di pregiudizio del Principe di S.
Nicandro in quella regolatissima, esattissima ricognizione, e
reapposizion de' termini fatta da un Perito tanto esperto, e
tanto probo, quanto fu il Tavolario Gallarano. E per questo
motivo non se n'intesero lagnanze, e conquesti; non sen produsse-
ro gravezze; nè s'è conteso finora il dominio, e l'assoluto libero pos-
sesso del Territorio intermezzo a' termini al Possessore di Lesina.

NE' è degno della gran cura, e molesta sollecitudine dell'Avversa-
rio il tristo pensiere, che quei termini, onde vien diviso il
Tenimento di Lesina da quello di S. Nicandro, aver non possano
lunga durata, per l'instabilità del suolo fangoso, e limoso; im-
perocchè siccome di 12. termini apposti nel 1625., otto son du-
rati fin oggi nella lor propria situazione, e dureranno per se-
coli; e gli altri 4. antichi vi si osservarebbero ancora, se l'
umana malizia non l'avesse svelti, non che se l'abbia l' instabil
suolo ingojati; così que' termini, che oggi ben piantati ci so-
no, avranno quella durata (purchè svellere non si vogliano)
che ogn'uno la desidererebbe uguale alla sua progenie. Ed in
fatti veggiamo (senza partirci dalle vicinanze di questa Capita-
le), che ne' Feudi di Arnone, di Vico di Pantano, di Castello,
dell'Acerra, di Ponte a Selice, e di Mondragone, ed in altri
prossimi luoghi, i quali per sei mesi dell'anno sepelliti nell' ac-
qua s'osservano, e 'l suolo vi si sperimenta all' eccesso instabile,
fangoso, e limoso, vi sono, per così dire, seminati i termini di
varj, infiniti Possessori, senzachè il suolo l'ingoj, e l'acqua,
e 'l limo, e 'l fango li consumi.

MA per fatto cessar debbe la cura, e la sollecitudine dell'Avversa-
rio a rispetto della durata de' termini, mentrechè il XII. sola-
mente è apposto in luogo limaccioso; ed a questo inconveniente
s' è

s'è riparato colla profonda fabbrica fatta nella sua base; talchè dal 1729. fin'ora vi si ravvisa in quella medesima positura, in cui vi fu collocato: Ma qual'ora mancar potesse, non cagionarebbe dubbiezza di confinazione; essendosi un termine superfluo, avendo accosto il gran comprensorio di fabbrica ad uso di Molini, Forno, e Taverna di Lauro, ch'è l'ultimo estremo punto invariabile della confinazione.

E se mai occorresse, che dopo lunga stagione si dovesse riapponer alcuno de' dodici esistenti termini, non è delle cose difficili a praticarsi per l'instabiltà del suolo; o per l'incertezza della situazione; mentrecchè se vediamo innalzarsi edificj di fabbrica, e ne'Fiumi, e nel Mare, maggiormente potranno piantarsi altri termini, e fabbricarsi pilastri, in luogo di questi, in un suolo, che per più mesi dell'anno è all'intutto asciutto, stabile, e sodo: Ed avendo minutamente descritta nella terminazione del 1625., e nella relazione di Gallarano del 1729. la situazione, la distanza, e l'aspetti di ciascheduno termine, agevolissimo, e sicuro riuscirà lo rimpiazzare il manchevole nell'istessa distanza, e situazione, e nel medesimo aspetto; tantoppiù perchè abbiamo i due punti fissi del principio, e del fine della confinazione, quai sonosi *la Torre di Miletta*, e *'l Molino di Lauro*.

NOn v'è adunque attual contesa sul punto della confinazione; ed essere non vi potrebbe, nè vi dovrebbe in appresso trà due Confinanti, che paghi, e soddisfatti del loro, l'altrui non ambiscono; e tra due confini separati, e distinti con termini lapidei. Ma se mai la sventura portasse, ma non per cagione del Principe di S. Angelo, che s'abbia tra questi due Magnati a contendere per confini: Se mai la bisogna richiedesse, che la contesa s'abbia a decidere precedente accesso, e perizia, non sarebbe questo delle cose perigliose, ardue, e strane, che non potendosi per la via giudiziaria, e coll'autorità de' Magistrati superare, meritar possa il nome d'inconveniente capace d'obbligare il Principe di S. Angelo a cedere al Principe di S. Nicandro il Feudo di Lesina contro il disposto delle leggi civili, naturali, ed delle genti. Mal farebbe per lo nostro Principale, se mai fusse vera la proposizion dell'Avversario, che per la mancanza degl'atti del 1622., e 1625., Dio sà, come avventura, venir non si potesse in chiaro di sua ragione: Ma l'esistenza della terminazione, i punti fissi della medesima, il documento che serbiamo della titolazione esatta, e distinta del 1625.; e la distintissima relazione del Tavolario Gallarano, fanno totalmente sgombrare dalla sua mente cotai panici timori.

Secondo inconveniente. PEr secondo inconveniente s'adduce: che passando per lo Feudo di S. Nicandro il Fiume Sacro, il quale imbocca nel Lago di Le-

Lesina, nacque nel 1625. litigio fra la Casa della SS. Annunciata, e 'l Principe di S. Nicandro intorno alla pesca, che fassi in quel Fiume; mentrecchè non negavasi dal Possessore di Lesina, che la pesca nel Fiume appartenevasi al Principe di S. Nicandro; ma che entrando il Fiume istesso nel Lago, pescare non vi si potea dalla gente di S. Nicandro: Che portatasi in accesso nel 1625. sopra la faccia del luogo il Consiglier Piccolellis ordinò, che tutte le parate fatte dal Principe di S.Nicandro *ultra os Fluminis* si fussero devastate: Che l'esecuzione di questo decreto, giusto in se stesso, siasi quasicchè impossibile a praticarsi senza continue, e grandi dispute, che richiederebbero la presenza del Giudice, perchè dilatandosi ora, ed ora restringendosi l'acque del Lago, l'imboccatura del Fiume non à sempre sito uguale: Che per evitarsi ogni discettazione, siasi praticato sempre dal 1625. di concedere al Principe di S. Nicandro a titolo di fitto; ma per tenue mercede, 14. partite chiamate *le Sacre*; affinchè avesse potuto farle nell'imboccatura del Fiume, del lago, ove più gradivali, come aveva articolato nel 1729. il Ceto de'Creditori, ed erasi deposto da' Testimonj: Che avendo i Creditori d'A. G. P. nel mille settecento trentatrè dato in affitto il Feudo di Lesina, convenir volle con i conduttori di non poter dare in affitto al Principe di S. Nicandro le parate chiamate del *Fiume Sacro*; ma che dall'esecuzione di questo patto ne avvenne, che il Principe di S. Nicandro, avvalendosi di sua ragione, fece la sua parata nella bocca del Sacro, e principiò a tentare di portar l'acqua del Fiume per mezzo del suo Territorio al Mare; donde avveniva un danno notabilissimo al Lago; perchè mancavali l'acqua del Fiume; ed avveniva ancora, che l'acqua del Lago, entrando per l'altra parte del Fiume, andava a scaricarsi nel Mare. Cosa, che fare ben poteva, e potrebbe, oprando il tutto nel suo Territorio: Tantocchè gli Affittatori comparvero avanti del Signor Marchese Rocco Commessario, e sebben da questi avessero ottenuto ordine, che si prendesse informazione, ed infrattanto *in ore Fluminis Sacri*, nissuna delle Parti avesse fatta novità; sebbene coll'informazione presa costato si fusse, che que'di S.Nicandro pescavan nel Lago, e non nel Fiume; e sebbene fosse stato ordinato, che l'Erario, e l'Agente del Principe si carcerassero; tuttavolta l'inibizione *de nihil innovando per utramque Partem in ore Fluminis*, restò ferma, ed oggi ancor dura: Che alla richiesta fatta dagli Fittuari di Lesina d'accordarseli per questa cagione un proporzionato escomputo, risolse la Deputazione de'Creditori di averne considerazione visto l'esito della Causa, che si controvertiva col Principe di S. Nicandro, la quale stava in espedizione. E che essendo in piedi questo litigio, se mai resta Lesina al Principe di S. Angelo, in ogni anno, in tempo della pesca, andar dovrebbe un Ministro in Lesina, per vedere se le Parate, che fà nel Fiume Sacro il Princi-

pe

pe di S. Nicandro siano *intra*, *vel extra os Fluminis*; e doversi di più decidere, con precedere relazioni di Tavolarj, e l'ocular visione, se possa, o pur nò permettersi al Principe di S. Nicandro di deviare nel suo Territorio il Sacro; e deviandolo, provenghi, che parte dell'acque del Lago scolino nel Fiume, e vadino nel Mare. Decantando questo inconveniente per gravissimo, per l'importanza dell'affare; poicchè deviandosi l'acqua del Fiume, molto, e molto deteriorarebbesi la rendita del Lago: gravissimo per la dubbiezza del Punto: e molto più per metter in chiaro la ragione delle Parti, non potendosi fare senza accessi, e senza relazioni.

MA se mai ne venisse in talento di contendere coll'Avversario sul piede di quell'istessa proposizione, ch'erroneamente n'à fatta, in giustificazione del secondo suo inconveniente, molte cose dir potremmo, per far conoscere, che siano pure favole, e non meritino attenzione i figurati capi di controversia, à rispetto della pesca del Fiume, e del Lago, e del grandissimo interesse, che si decanta.

Potremmo dire, che 'l Lago di Lesina, come tutti gl'altri Laghi in tempo estivo si restringono, e nell'Inverno poi s'allargano. E che pescandosi nel medesimo in tempo d'inverno, essere non vi puote per quella stagione immutazione nelle sue sponde, e propriamente là, ove si scaricano l'acque del Fiume Sacro. E se essere non vi puote nel tempo della pesca ristrignimento nel Lago, lontane al certo sarebbero le controversie della situazione delle parate *extra os Fluminis*.

Dir potremmo, che sebben'anche il Fiume Sacro nascesse nel Territorio di S. Nicandro, e per lo medesimo portasse il suo corso, non sarebbe in balia del Principe di S. Nicandro, e de' suoi Vassalli di deviarlo da quel cammino naturale, che sempre à fatto, e di far questo deviamento ad emulazione, e per livore in pregiudizio del Feudo di Lesina *l. 7. C. de servit.*, *& aqua l. 1. C. de alluvionibus l. 1. §. 12. ff. de aqua pluvia arcenda l. 1. & 2. §. incivile ff. de rivis*, *Duaren. Comment. in lib. 39. ff. tit. 3. Cap. 1. in princip. Struvu Syntagm. Jur. Civil. exerc. 45. lib. 43. tit. 13. num. 92.*

Ed aggiugnere ancor potremmo, che caminando indubitatamente il Fiume Sacro almeno 3. miglia per lo Territorio di Lesina, ove nè il Principe, nè i Cittadini di S. Nicandro verun dritto posson mai rappresentare, giamai il Lago allarga tanto le sue sponde, che trapassando le 3. miglia del Territorio di Lesina, per ove il Sacro porta le sue acque, l'imboccatura di questo venghi ad essere nel Tenimento di S. Nicandro.

MA queste, ed altre somiglievoli risposte ridurrebbonsi a positivi delirj, corrispondenti alla proposta, che nasce da un fatto interamente sognato. Non è affatto vero, che 'l celebrato Fiume Sacro, il quale altro non è, che un picciolo ruscello, nasca nel

Te-

Tenimento di S. Nicandro, e che per quello il suo corso portasse; ma tiene la sua nascita nel Territorio di Lesina, laddove dicesi *Fontanelle di Sacro*; per lo Territorio istesso camina; e per questo và a finire nel Lago, senza mai toccare il Territorio di S. Nicandro. Leggendosi nella titolazione del 1625., e nella relazione di Gallarano del 1729., che questo Fiumicello riconosce la sua origine dal Fonte chiamato Sacro, di sotto al quarto termine esclusivo del Territorio di S. Nicandro, e nato appena s'immette nel Pantano di Lesina, ove passo passo si ci uniscono altre scaturigini, che bollono nel fondo dal Pantano medesimo; e dopo brevissimo cammino scarica le sue poche acque nel Lago, *fol. 40. at. lit. A. appret. Lesinæ Gallaran.* & *fol.* Relaz. *del 1625.* E conforme è certa la sua nascita, ed è certo il suo camino nel solo Territorio di Lesina, così è certissimo, cha giamai vi si è fatta, nè fare vi si puole la menoma pescagione, essendo le basse sue acque prive affatto di qualunque specie di pesce.

Egli è vero, che'l Consigl. Piccolellis ordinò con suo decreto *super faciem loci* a' 5. Aprile 1625. *viso loco, fuit provisum, & decretum, quod pro executione sententiæ S. C. Paratæ ad præsens existentes in Lacu Lesinæ extra os fluminis Sacri, tollantur, & devastentur, prout præsenti decreto tolli, & devastari mandantur, Itaquod Lacus remaneat liber ad beneficium Sacri Hospitalis Divæ Mariæ Annunciatæ; & in futurum aliæ non construantur, sub pœna unciarum centum fol. 45. at. lit. A., & 46. Appret. Lesinæ*; ma conforme con questo decreto dinotare si volle il luogo ove eransi formate le parate nel Lago *extra os Fluminis*; così non accordossi punto al Possessore, o alla Gente di S. Nicandro di poterle formare nel dippiù del corso del Fiume, entro il Territorio di Lesina, ove per altro state sarebbonsi inutili, ed infruttuose per essersi un Ruscello incapace di pesce, e di pesca.

E comecchè i Ministri del Principe di S. Nicandro nel 1733. osaron di pescare nel Lago istesso, da presso la bocca del Sacro, perciò ad istanza del Ceto de' Creditori dal fu Signor Marchese D. Orazio Rocca Commessario, speditonsi ordini inibitoriali di qualunque novità *in ore Fluminis Sacri*, ove erasi l'attentato commesso; ma non essendo le novità cessate, *captu informatione* dal S. R. C., a relazione dell'istesso Signor Marchese, a' 28. Giugno del 1734. s'ordinò, che *citra præjudicium pœnarum incursurum procedat Regia Audientia Provincialis ad carcerationem Joannis Baptistæ Pizza Agentis Illustris Principis S. Nicandri, aliorumque rubricatorum, eosque detineat nomine S. R. C.: Et pariter omnia innovata post notificationem provisionum diei 6. Octobris 1733. reducantur ad pristinum, firma remanente inhibitione contenta in præcitato decreto, & in altero lato sub die 2. Decembris elapsi anni fol.* proces. *de innovat. in ore Fluminis Sacri in controvent. ordin. S. R. C.*

Au-

— *Aurienma Actor. Magister*; *Filippus Russus Scriba*. Or se con quest'altro decreto nella bocca del Fiume si vietaron le parate: dunque nel Fiume niun dritto di pescare avea il Principe di S.Nicandro; giacchè se intender si dovesse il decreto di Piccolellis, come il Principe istesso l'interpetra, non avrebbonsi potuto vietare al Possessore di S. Nicandro le parate *in ore Fluminis*. Ma come potéacelo avere, quandocchè nasce con certezza nel Territorio di Lesina, per questo solamente, e per lungo tratto cammina, e nel medesimo muore?

Ma che promuova sopra di ciò il Principe di S. Nicandro quel litigio, che li riesca gradevole: abbiasi quell'esito, fingasi di credere un paradosso, per cui rendasi al Principe di S. Angelo deteriore la rendita del Lago di Lesina, che nè le minacciate capricciose liti; nè l'interesse, che al solo Principe di S. Angelo si cagionarebbe, partoriscono quell'inconveniente, per cui dovrebbesi obbligare a rilasciar Lesina al Principe di S. Nicandro.

Terzo inconveniente.

PEr terzo inconveniente s'allega, che mantenendosi nel Lago 18. altre paranze; le quali appartengonsi al Barone di Lesina, per essercitarsi in quelle la pesca; mancando la Gente di Lesina, necessariamente debbansi dare in affitto a'Cittadini di S. Nicandro, solendo dare di frutto annui ducati mille: E che di leggieri potrebbe il Principe di S. Nicandro ordinare a'suoi Vassalli di non prenderle in affitto; e venir da'medesimi ubbidito, come seguì nel 1733., per cui gli Affittatori di Lesina domandaron l'escomputo.

Questo terzo inconveniente, per nostra somma ventura, non trae la sua origine dall'amaro fonte de'litigj, e controversie; ma da una volontaria indoverosa vendetta, che far potrebbe il Principe di S. Nicandro. La faccia pure: abbiasi un dispoticissimo sulla volontà, e libertà de'suoi Vassalli: e niun de'medesimi, a costo di perirsi della fame, sia per accostare ad essercitare la pesca nel Lago di Lesina. Crede forsi, che questo per mancanza de'suoi Vassalli, essendosi pochi i naturali di Lesina, rimaner possa inutile, ed infruttuoso? Non lo crede certamente, quantunque in suo nome diasi ad intendere; perchè ben sà la copia de'Vassalli, che dal contiguo Stato di S. Paolo, e degl'altri suoi convicini Feudi vi potrebbe il Principe di S. Angelo impiegare: Ben sà quanti altri convicini anelano un'occasione di questa fatta, per procacciarsi un vitto più pingue, e meno stentato di quello, che dalla zappa, dall'aratro, e dalla custodia degli armenti parcamente ritraggono.

Quarto inconveniente.

PEr quarto inconveniente si addita, che abbia il Principe di S. Angelo comperato Lesina colla facoltà espressa di pescare, e di vietare a chicchesia la pesca ne' Fiumi Apri, e Lauro; quandocchè correndo questi Fiumi per lo Territorio di S. Nicandro, non si puol comprendere onde sorger possa questa ragion proibitiva.

Ma

Má non sappiamo comprender noi, come affettar si possa l'ignoranza d'un fatto notorio, e nommai conteso; e riducendo a capo di litigio un dritto certo, rappresentarlo per inconveniente. An posseduto per tempo immemorabile la Badìa di Pulsano, e 'l Possessore di Lesina il dritto di pescare, *privativè*, *quoad alios* ne'Fiumi Apri, e Lauro. La prima dalla mezza notte del Santo Natale, per insino al dì 29. Giugno: e 'l secondo per la rimanente parte dell'anno, come venne riferito dal Tavolario Gallarano *fol.94.lit.B.,& fol.98. a t.99. & 100. Appret. Lesinæ*; e di presente intieramente vi si appartiene la pescagione al Possessore di Lesina, per convenzione avuta, pria di seguire l'apprezzo, coll'Abate di Pulsano, come il Tavolario istesso ne riferisce. Questo possesso nasce da chiara, manifesta ragione, perchè amendue que'Fiumi, i quali affatto non toccano il Territorio di S.Nicandro, ànno la loro sorgiva nelle pertinenze della Badìa di Pulsano; e poscia, entrando nel Territorio di Lesina, s'immettono nel Lago.

[Qu]into inconveniente.

PEr quinto inconveniente s'adduce, che possedendo il Principe di S.Nicandro una Massaria di carra 6. nel Tenimento di Lesinà della rendita d'annui docati 300. pretesero i Creditori d' A. G.P., che questo Territorio stato fusse occupato al lor Feudo, come articolarono nel 1729., giusta il riferito da Gallarano: E che il Principe di Sant' Angelo comprando quel Feudo, pattuì di poter ricuperare queste 6. carra di Territorio, esaggerando questo litigio di gran cimento per lo Principe di S. Nicandro; poichè o verrebbe a perdere le 6. carra di Territorio; o rimarrebbe sotto la Giuridizione del Principe di S. Angelo.

Noi però non sappiamo avvisare, nè lo potrà chicchesia, il menomo inconveniente dall'esistenza del litigio per le carra 6. di Territorio, e dalla dubbia sorte del medesimo. Il litigio pende nel Tribunal della Regia Camera, ove dessi ordinariamente procedere contro del Principe di S. Nicandro Possessore del Territorio; e siccome non s'è alcun sognato di turbarlo di fatto in questo possesso, così non è punto sconvenevole, nè recar debbe risse, e rumori il proseguimento regolare di questo giudizio. Tanto meno si ridurrà ad inconveniente, che il Principe di S. Nicandro restituisca le carra 6. di Territorio, se per avventura sarà per succumbere; anzi è cosa convenevole, e commendabile, che si restituisca al proprio Padrone, ciocchè al medesimo s'appartiene. E sconvenevole all'intutto egli si è lo riputare inconveniente, che il Principe di S.Nicandro, ottenendo nella Causa, continui a possedere in giuridizione del Principe di S. Angelo il controverso Territorio; una volta che non solo i primi Magnati del Regno suoi eguali posseggono, e piccioli, e mediocri, e vasti territorj ne'Feudi, che vengon posseduti da altri Baro-

D ni;

ni; ma l'istessi Sovrani non isdegnano somiglianti possessi, e de' Feudi, e de'Stati privati negli altrui Dominj. *Hillig. ad Donell. lib.17. cap.17. Zaucheus de jure Faecialium p.2. sect.2.qu.6.Moller. semestr. lib.4. cap.20. num.2. Arthurodück de usu, & auth. jur. civil. lib. 2. cap. 5. Bynkersöek tract. de Foro legal. cap. 1.*

Però il Principe di S. Angelo, per togliere ogni benchè vano pretesto all'Avversario è pronto di comprarsi questo picciol Territorio, che non rende più di 30. in 40. ducati annui, affittandosi per 50. tt. di grano; o pure di cedere volentieri ogni sua civile pretensione al Principe di S. Nicandro, acciò per cosa di tanto picciol rilievo non pensi di turbarli il pacifico possesso dell'intiero vastissimo Feudo di Lesina a lui tanto necessario, e vantaggioso.

Sesto inconveniente.

PEr sesto inconveniente si numera: d'essersi riferito da Gallarano nella sua relazione, che v'era una derivata di Fiumicello, dinomata lo *Stocco*, principiata dalla Gente di S. Nicandro, ed impedita da quei di Lesina, volendosi, che questo sia un'altro grave litigio, per cui molto, e molto tra l'uno, e l'altro Barone dovrebbesi contendere.

Però questa derivata ad altro non riducesi, come riferì Gallarano, che ad un picciolo corso d'acqua, nomato lo *Stocco*, o sia Canale con derivata d'acque, principiato dalla Gente di S. Nicandro, ed impedito dal Conduttore di Lesina, sempreché s'è tentato di proseguirsi; di modo che in sul bel principio rimase imperfetto. *fol.40. lit. A. Appret. Lesinae*. Onde deesi aver per fermo, che questa innovazione fù conosciuta indoverosa dagl'istessi Cittadini di S.Nicandro, una volta, che non ebbero lo spirito di proseguirla, e di terminarla. E volendosi per questo gran caso attaccar briga, e contesa giudiziaria, non sarà cosa pregiudiziale al Pubblico, ed allo Stato, che meriti nome d'inconveniente, il quale evitare si debba col pregiudizio del terzo.

Settimo inconveniente.

S'Allega per settimo inconveniente: che possedendo il Principe di S.Nicandro alcune Paludi, pretese nel 1729. il Ceto de'Creditori, che a se appartenessero, non avendovi Gallarano dato alcun prezzo: E che avendo il Principe di S. Angelo comprato Lesina, abbia pattuito d'acquistare tutto quello, che al Feudo istesso appartenevasi.

Ottavo inconveniente.

PEr ottavo inconveniente si esaggera: che pretenda il Baron di Lesina, ed articolarono i Creditori nel 1729. d'esigere da' Forestieri una certa quantità per ragion di decima; e che suppongono i Cittadini di S.Nicandro di non appartenerli, come riferì Gallarano; avendo all'incontro il Principe di S.Angelo convenuto di comprare espressamente il jus della decima.

E per

Nono inconveniente.

E Per nono inconveniente si esprime: che pretendendo il Baron di Lesina di riscuotere da' Cittadini di S. Nicandro quelchè riscuote dagl'altri per la matura de'lini, e canapi, che nel Lago a maturare si portano, gli Cittadini istessi ne debbano esser immuni.

Ma a rispetto di questi tre capi essere non vi puote ombra di litigio; imperocchè per quelchè attiensi alle Paludi, nè il Principe di S. Nicandro, nè quello di S. Angelo posson pretendere ciocchè oltra de'termini esclusivi de'proprj respettivi Tenimenti ritrovasi situato. A riguardo delle Decime v'è l'informazion presa nel passato secolo, riferita da Gallarano, dalla quale costa, che da tutti li Forestieri riscuotesi, ed in particolare da quei di S.Nicandro *fol.88.*, *& 89.*, *& a t. lit.A. ad 90. Appret. Lesinæ*. Ed un intiero processo dimostra, che qualora abbian ripugnato di contribuirla, sempre sono contro de'medesimi corrisposte le provvidenze *a fol. 1. ad 140.*, *& 157. ad 246.*, *& 273. ad 281. Proc. inter Gubernator.SS.Annunciatæ cum Reverendo Capit.S.Nicandri*, *& Terræ Apricenæ*. Ed in vero impresa non poco strana sarebbe quella di contendere ad un Padrone de'proprj Territorj l'esigere l'affitto de'medesimi, o 'l terraggio, o la decima da quei anche del convicino, che vengono con suo permesso a coltivarli. Ed a rispetto del pagamento, che far debbano di certa quantità per la matura de'canapi, e lini nel Lago di Lesina v'è l'informazion presa nel 1729., e l'apprezzo di Gallarano *fol. 105. lit. A.*, *& a t. Appret. Lesinæ*. E v'è la ragione intrinseca di non potersi questo pagamento evitare: non potendosi nell'altrui esercitare alcun dritto *invito Domino*, se non siasene fatto l'acquisto, o per mezzo di contratto, o per mezzo di quella prescrizione, che vien dalla Legge riputata per titolo.

P Romuova però il Principe di S. Nicandro, suscitino pure gli di lui Vassalli a rispetto degli addotti capi gli minacciati, ma ingiusti, ed indoverosi litigj. Anzi fingasi di credere, che fussero in piedi, e che attualmente s'agitassero. Dunque il Principe di S. Angelo, per estinguer si questi senza dipendersi dall' autorità giudiziaria, esser puote astretto a vendere al Principe di S.Nicandro il Feudo di Lesina? Sì, ne vien risposto, perchè così richiede un giusto motivo di pubblica, e di privata utilità. Ah, che l'Avversario in sostener queste proposizioni nella Causa presente eccede troppo nel creder noi così deboli, che non sappiamo convincerlo della manifesta fallacia del suo assunto. E che quando noi a ciò fare mal'atti ne fussimo, que' dottissimi Senatori, che dovranno la causa giudicare, all'istante non l'avvisino. Formiamo intanto l'idea della pubblica utilità, e di quell'utile privato, che meritar possa d'esser al pubblico preferito, o almeno uguagliato; ed indi facciasi il giudizio,

ſe gl'additati inconvenienti, ancorchè veri, ed in quell'aſpetto, onde ſonoſi rappreſentati, meritino d'eſſere annoverati fra i motivi d'utilità pubblica, o privata, che la pubblica vinca, o conſiderare ſi poſſa alla pubblica uguale.

Ragionaſi dell' utilità pubblica.

Quale ſiaſi l'utile pubblico, aſcoltiſi dal dottiſſimo *Andrea Alciato in l.1. ff. ſolut. matr. nu. 45. cum ſeqq.* col quale i Scrittori tutti concordano. *Adnotant autem hic Doctores, quatuor modis publicam utilitatem accipi. Aliam enim utilem, & publice, & cuilibet ſingulariter eſſe, ut quæ in Sacris, & Magiſtratibus conſiſtit. l. 1. §. hujus ſtudii de juſt., & jur. l. Pupillus §. munus, de V.S., ubi dixi, de qua a me alibi diſputatum eſt. Aliam quæ publicè utilis ſit, non autem ſingulariter, ut quæ ad Fiſcum pertinet d. l. pen., & l. 1. §. fin. C. de cad. toll. Intereſt enim noſtra, Fiſcum, ſeu Ærarium opulens eſſe, ut Hoſtes ſubmoveantur; nec particularibus oneribus nos univerſi atteramur l. 1. §. quibus, quod cujuſque Univ. nom., cum alioquin deficiente publica pecunia, poſſit Princeps extra ordinem tributa ſubjectis indicere pro Reipublicæ defenſione l. neminem C. de Sac. Eccl. Eſt autem id commodum, quod ut univerſis competit, non autem, ut ſingulis l. in tantum §. Univerſitatis de rer. diviſ.: Aliam, quæ publicè quidem, ſed magis ſingulariter utilis ſit l. 1. de iis, qui dejecerunt, ut quod dotatæ ſunt mulieres, utile eſt id in primis ipſis mulieribus, deindè, & Civitati. Item, ut Pupillis conſultum ſit, nè eorum bona a Tutoribus diſſipentur. L. quoties ad Municipal. ff. idem in ſtudioſis, quorum utilitas ad Rempublicam quoq; pertinet §. fin. in procœmio inſtitut. & in proœm. Cod. Ultimam, quæ actu ſingulariter utilis eſt, publicè vero nonniſi collectim, & cujuſdam univerſi contemplatione commoditatem afferre, quandoque poteſt exempli cauſa, quod ſubjecti ſint locupletes §. pen. inſtit. de iis, qui ſunt ſui. Sed hæc a proxima non multum diſtat l. ſervum quoque §. publicè de Proc.; niſi quod a publico commodo longius abeſt.*

Sicchè l'utile pubblico ſi conſidera laddove concorra nel tempo iſteſſo, ed a prò del Pubblico, e di ciaſcheduno ſingolarmente: laddove pubblicamente, e non già ſingolarmente concorra: laove riſguardi il beneficio del pubblico; ma ſingolarmente per certa condizion di Perſone più vantaggioſo ſi renda: ed ove nell'atto rechi ſingolarmente vantaggio; ma che ridondi in benefizio del pubblico inſieme unito. Deve ſempre adunque concorrere la cauſa pubblica, la ragion pubblica, e 'l pubblico vantaggio. E 'l vantaggio generale, non già d'una ſemplice Perſona, ma di cert'Ordine, e di certa Condizione, utile pubblico ſi reputa, ſol perchè conferiſce al pubblico commune ſtato.

Onde ſcriſſe l'eruditiſſimo *Toloſano de Republica lib. 1. cap. 1. num. 13. E Republica eſſe, & publicum, vel ad publicam utilitatem aliquid pertinere poteſt dici quatuor modis. Primum cum in uni-*

universum aliquid constituitur, ut inserviat Populo, & cujus utilitas ad volentes etiam singulares personas separatim perducatur, & illis communicetur: cujusmodi jus publicum dicitur versari in Sacerdotibus, & Magistratibus, quorum Ministerium Privatis patet. Secundo publicum, quod utilitatem tantum Publico, seù Populo confert simul, non separatim singulis; ut si quando de Ærario locupletando, vel de Fisco agatur. Tertiò dicitur publicum per consecutionem tantum, quod tamen principaliter ad utilitatem singulorum pertinet, dicendo nella nota: *Ut dicitur docet, quod interest Reipublicæ mulieres esse dotatas, nempe, ut facilius nubant, & replеant Civitatem liberis. Quartò publicum, quod in utilitatem, & causam totius corporis Popul. quidem inductum est; sed ex consequentia ad singulorum utilitatem pertinet, ut interesse Reipublicæ dicitur nè quis re sua malè utatur*, rapportandosi al *§. ultimo jussit, de his, qui sui, vel alieni juris sunt*, col quale si vieta a' Padroni d'incrudelire contro de' Servi.

Anzi gli DD. ne avvertiscono, che se l'utile pubblico fosse di una sola Città, d'un solo Luogo, pubblica utilitade appellare non si potrebbe; convenendo per dirsi tale, che in tutto il Regno, o nell'intiera Provincia si diffonda. *Adverto tamen*, scrisse l'accuratissimo *Crespo de Valdaura Observat. 1. qu. 2. nu. 173. hanc utilitatem publicam, quæ ab observantia Fororum recedere cogit, & dictat, debere universam Provinciam tangere, non interesse alicujus solius Universitatis, ut probat Covarr. var. Resol. lib. 3. Cap. 3. num. 59. Ramonius cons. 24. num. 146., & diximus Observat. &c.*

Or qual meraviglia fia, che l'utile pubblico sia preferito al privato comodo, al privato vantaggio, quandocchè l'utile istesso ridonda in beneficio di quel Privato, che sebben soffre il danno, sperimenti l'incomodo, e perda il suo vantaggio, pur tuttavolta è parte del pubblico? *Quia utilitas publica est præferenda privatæ. Et multa utilitatis publicæ causa permittuntur, quæ alioquin vetita sunt. Ratio rationis; quia quando agitur de utilitate publica, agitur quoque de utilitate ejus, cujus res accipitur; & ideo, & ipse contribuere debet. Dehinc, quando plurium interest, & res respicit universos, attenditur majoris partis sententia potius, quam unius, aut paucorum l. quod major pars, ad Munic. Tholosan. de Republ. lib. 7. cap. 20. num. 42. p. 238. col. 2. lit. D.* E quandocchè per cotesto riflesso la mutua società Civile convenne questa preferenza del pubblico al privato vantaggio? *Vander Muelen in Grot. lib. 2. Cap. 14. §. 8.*

E pure il Principe, la Repubblica, e la Città, quandocchè possano, ammendar debbono non solamente il privato del danno recatoli per utile pubblico; ma ben anche vantaggiarlo, come fra gl'altri avvertirono il profondissimo *Grozio de jur. belli, & pacis lib. 2. cap. 14. §. 7., & lib. 3. cap. 20. §. 10.*, e l'eru-

ditissimo *Vzanio, de mandatis Princ. cap. 4. §. 1. num. 62.* ove così scrisse: *Et quando etiam Principis venia accesserit, Præsidi non licebit privatorum domus demoliri, inchoandæ publicæ fabricæ gratia, si quinquaginta librarum argenti* notisi l'equità, *pretium excedat extimatio l. si quando 9. ¶. de op. publ. e publico solvenda est Domino, qui semper tenetur vendere rem propriam, ubi publica utilitas id expostat.*

SE mai si trattasse, che avesse a privarsi il Principe di S. Angelo del Feudo di Lesina a vantaggio della Religione, delle cose Sacre; de' Magistrati; per i bisogni del Principe; per la conservazione, e tranquillità dello Stato; per lo vantaggio del Regno; per la difesa, e per la cura di certa condizion di Persone, cui abbisogni il pubblico favore; per la ricchezza de' sudditi del nostro Glorioso Sovrano, e per altre cause, che al beneficio del Pubblico abbiano principalmente rapporto: e chi potrebbe aver lo spirito di contenderlo, dopochè tanti sublimi Scrittori della Ragion pubblica anno ammesso per base fondamentale, che la pubblica utilità sia preferita al comodo privato? *Grot. de jur. belli, & pac. lib. 1. cap. 2. §. 4. Richters. velit. Acad. 26. §. 5. Corasf. tit. ff. de orig. jur. §. & hæc omnia num. 26. Cujac. ad l. 17. de compens. Fabr. rational. in pandect. lib. 14. tit. 6. ad l. Filium 14. Tholosan. lib. 1. Syntagm. jur. univ. cap. 4. num. 2. Cothman. resp. 14. num. 2., & 4.*: E dopo che non v'è frà la Gente illuminata chi non serbi questi innati, giustissimi sentimenti? Nè ripugnarebbe l'animo culto, e generoso del Principe di S. Angelo di sacrificar Lesina, e gl'altri suoi Feudi, e quanto possiede alla Causa pubblica, alla pubblica utilitade.

Ma che abbia a privarsi del Feudo di Lesina, a se necessariissimo, a se d'utile sommo, e d' infinito vantaggio, come di sopra mostrammo, per appagare un desio del Principe di S. Nicandro, natoli, o appalesato dopo averne egli per due anni continuatamente trattata la compera; anzi allorchè stavasi nel punto della subasta, nè la sua volontà vi condiscende; nè l'utile pubblico cel persuade. Non considerandosi giammai causa pubblica, ed utilità pubblica il compiacere il desiderio d'un privato con darli un Feudo, che desideri, ed aneli, privandone altri, sotto il mendicato colore di estinguere private liti (quando vere si fussero) come se fussimo privi di Giudici, e di Magistrati; oppure la diloro autorità insufficiente si fusse a terminarle, ed estinguerle. Cosa di grazia conferisce al Pubblico, che il Principe di S. Nicandro ricco di Feudi, quanto lo è di ragguardevoli dignitadi, e di gloria, faccia ben anche l'acquisto di quel Feudo di Lesina, che per molti, e molti anni costantemente à ricusato? Qual vantaggio al Pubblico si reca, che gl'ideati, affettati, e privati litigj cessino col dispogliarsi il Principe di S. Angelo del Feudo istesso, che con tanto suo incomodo, dispendio, e con tanta, e tanta buona fede, e so-

e solennità àve acquistato; e non già vengan decisi da' nostri Senati? Forse con appagarsi la sua idea, con questo cattivo esempio che si darebbe, cesseranno nel nostro Regno tutte le liti: E, perchè inutili, s'aboliranno i Senati medesimi; e disimpegnerassi l'Erario del Principe dal peso, che soffre di tanti stipendj? Ma, si ripiglia, alcuni litigj dovransi terminare con accessi, ed al Principe di S. Nicandro, ed a quel di S. Angelo dispendiosi. Dunque si risonde a pregiudizio dell'utile pubblico un dispendio privato, che soffrir potrebbero questi due ricchi Magnati del nostro Regno? Dunque laddove potrà nascer litigio; la ove il litigio dovrassi terminare coll'accesso; s'obbligarà l'un de' contendenti a vender la sua roba all' altro; perchè così forse detta la Ragion pubblica; così l'utile pubblico richiede?

NE' alla causa pubblica innestare si possono i panici timori di risse, d'armi, e di scandali per la prepotenza de'Cittadini di S.Nicandro più numerosi di quei di Lesina; o per altra qualunque studiata cagione; dappoicchè qualora questi inconvenienti esser possano universali, senza potersi riparare dall'autorità de Magistrati, allora per non esporre la Provincia, e lo Stato a qualche grave periglio, lece al Giudice dispensare alle Leggi, ed avvalersi de' spedienti economici per evitare mali magiori. *Alciat. lib. 1. de V. S. n.* 104. *tom.* 4. *p.* 779. *Tiraquell. de pœn. tempor. caus.* 46.; ma la temenza di particolari risse, e di particolari rumori impegnar non deve la straordinaria economia col porsi in disparte la disposizion della Legge. S' è praticata talora da'Tribunali la provvidenza d' ingiugner sequestro sù quella roba, il di cui possesso veniva dall' attore, e dal reo vantato, e da amendue colla forza, e coll'armi sostenuto: Ma quando s' è conosciuto, che il possesso erasi incontrovertibile a favor d'uno, s' è pensato seriamente a mantenerlo, ancorchè il Possessore stato si fusse predone, malgrado alla temenza dell' armi, delle risse, e degli scandali, superati col rigor delle Leggi, e non col temperamento dell' economia, riputata in questi casi d' opprobrio all'autorità delle Leggi, ed al decoro de' Magistrati. *Hercul. de cautel. de non offend. cap.* 2. *num.* 16. *Gaill. ad Mynsinger. obs.* 5. *num.* 6. *lib.* 1. *Paz. de tenuta cap.* 10. *num.* 356. & 710. *Lancellot. de attentatis p.* 4. *ampliat.* 2. *num.* 1. *Ludovic. decis. Perus.* 20. *num.* 6. *p.* 1. *Capyc. decis.* 96. *num.* 11. *Postius de manuten. observ.* 75. *num.* 22. 23. 24., & *decis.* 421. *num.* 5.

Non concorre nò causa pubblica, e motivo d'utile pubblico a prò del Principe di S. Nicandro, per farli ottenere *invito Domino*, ciocchè nulla conferisce al Pubblico, che ottenghi: Onde dir possiamo col Dottissimo *Geddeo consl.* 51. *num.* 78. *vol.* 4. *apud Ultejum*: *Utilitas quæ hic consideratur tota est privata; tota pietatis caret ratione.* Ma concorre la ragion pubblica del pubbli-

blico vantaggio in soccorso del Principe di S. Angelo per conservarlo nel possesso di quel Feudo, ch' à egli legittimamente, e solennemente acquistato, e giustamente possiede, senz' obbligarlo a venderlo, quandochè non l' aggrada, ed a chi non vuole. *Rosa ad consuet. Si quis emit num. 27. & 28.*

E Se li desiderj del Principe di S. Nicandro: se i suoi esposti: se le cause da se dedotte non ànno il menomo rapporto coll' utile pubblico, onde dispensandosi alle Leggi naturali, Civili, e delle Genti, avesse a darseli il Feudo di Lesina, dispogliandone il Principe di S. Angelo, tanto meno il suo privato, privatissimo utile puol ravvisarsi, in apparenza almeno, valevole a farli conseguire l' intento medesimo.

Parlasi dell' utile privato.

NOn contendiamo, che l' util privato in alcuni casi al pubblico s'uguagli; e talora benanche lo superi, e lo vinca; onde a quello debba esser preferito. Ma quando di grazia à luogo questa massima? A' luogo in quei soli casi, ne'quali il privato utile sia grande; riguardi il vantaggio, non di pochi, e tanto meno d' un solo; ma di tutti particolarmente presi, a' quali un picciolo utile, che al pubblico s' appartenesse, o non giovi, o pur fosse in qualche senso nocivo: e non contenga quest' util privato l' inosservanza delle Leggi, e della pratica de' Tribunali.

Et quanquam interdum utilitas magna privata præferatur modicæ utilitati publicæ l. 1. §. sunt autem qui putant 6. ff. ne quid in flum. publ. l. quòd Reipublicæ 33. ff. de Injur. Bart. in l. quamvis 2. n. 2. ff. de flum. Gomez in l. 46. Tauri num. 9. Non tamen ex eo solum, quòd sit unius Universitatis, ut sic dici potest magna. Nec modica est utilitas publica, quæ in observantia Legum, sivè Fororum consistit; immò ex se ipsa maxima est. Crespo de Valdaura observ. 1. num. 174.

Non nego, & privatæ utilitatis habendam esse rationem; quatenus publicæ rei ea ratio non repugnet; sed dum eà quæritur, vel invenitur, publici juris executionem non esse retardandam existimo: Idque Juris, & Naturæ leges exigunt, atque determinant. Francesco Sarmiento select. p. 4. cap. 3. n. 5.

Infiniti casi recar potremmo, ne' quali i DD. ànno esentato l' util privato dalla rigorosa disposizion delle Leggi; però senza recar violenza alle medesime, ed inferir torto ad altri, e con apportare universal giovamento; ma per amore della brevità; e perchè scriviamo, rammentando a consumati Giurisprudenti massime incontrastabili, siam contenti di far parola di questi due, ne'quali dottamente scrissero *Aimone Cravetta*, ed *Artman Pistore*.

Con Legge statutaria di Piacenza stava ordinato, che dovessero esser privi dell' eredità dell' ucciso, l' uccisore nommeno, che i complici del delitto, ed i di loro discendenti *in perpetuum*.

Avven-

Avvenne che un Marito ammazzò la moglie; e surse il dubbio, se i communi lor figli dovean privarsi dell'eredità della Madre, in vigore di quella Legge scritta per la salvezza de' Cittadini, e per la quiete del pubblico; ed in questo caso sostenne *Cravetta cons. 942. tom. 5.*, che non dovea l'utile privato, in cui avean dritto l'innocenti Figli, venir preggiudicato dallo Statuto, che non avea certamente avuto mira all'avvenuto caso.

Insurse gran quistione tra'l diretto, e l'util Padrone d'un Feudo, se dovesse questo sotto certe, e tollerabili condizioni permettere, che quello a sue spese cavasse la miniera, che nel Feudo trovavasi, il di cui gran vantaggio in danno della Repubblica, e del Principe perdevasi. Pugnava per l'utile Possessore la libertà naturale, e la Legge Civile, che li davano il permesso di perdere, anche volendo, i frutti del suo Feudo, senzacchè il diretto Padrone vietare cel potesse. All'incontro per costui dicevasi, che almen per equità doveaseli accordare di poter cavar la miniera, in cui abbisognava quella spesa, che l'impotente Vassallo non potea in verun modo soffrire. Sostenne la ragione del Padrone *Artman Pistore qu. 25. tom. 3.* riducendo il più forte di sua difesa nell'esporre, che perdendosi così inutilmente quel gran beneficio della Terra, si recava un danno gravissimo all'Erario del Principe, presso del quale era il diretto dominio del Feudo, ed alla ricchezza dello Stato, senz'alcun vantaggio del Possessore; anzi con suo detrimento, ricusando quell'utile, che dal Principe venivali offerto.

OR puote aversi lo spirito di sostenersi, che l'utile privato del Principe di S. Nicandro col darseli il Feudo di Lesina, riputar si debba quell'utile massimo, e necessario, che meriti il favore dell'equità, ancorchè non prescritto dalle Leggi? Qual giovamento reca al Pubblico, al Regno, ed a quella Provincia, o a buona parte della Gente, che v'abita, ch'egli sia il Possessore di quel Feudo? E come potrebbe affermarsi, che la sua domanda non incontri l'espressa resistenza delle Leggi, e non contenghi un torto, un'ingiuria, una violenza, che praticar vorrebbesi contro del Principe di S. Angelo, con obbligarlo a cedergliela; quandocchè le Leggi tutte, e naturali, e Civili, e delle Genti in aita del Principe concorrono; acciò la sua volontà non venghi violentata, la sua libertà non sia ristretta, e'l dominio, e'l possesso non gli vengano tolti di ciò, che ad altri cedere assolutamente non vuole? Chi non sà, che l'utilità di cui dessi aver riguardo, e la madre del giusto, e dell'equo, e che ad altri nemmen per idea apporti danno, ingiuria, ed onta? *Qua ratione* scrisse *Duareno disput. anniversar. lib. 1. cap. 11.*, *utilitatem justi, & aequi matrem, scitè ad modum vocat Horat. Serm. lib. 1. Satyr. 3. Atque ipsa utilitas justi propè mater, & aequi. Hujus rei sexcenta possem ex libris Digestor. exempla in medium adducere. Sed quia passim legentibus obvia sunt, his in praesentia-* rum

rum contentus ero, quæ sequuntur, &c. E'l Principe della Romana eloquenza, così ne lasciò scritto nel *lib. 2. de off. Intelligat Vir bonus nihil expedire; aut utile esse, quod & injustum;* ed in altro luogo dell'istesso libro: *Nostræ utilitatis nobis omittendæ non sunt, cum iis ipsis egeamus; sed suæ cuique utilitati, quoad sine alterius injuria fieri possit serviendum est.*

S'è quistionato frà i Scrittori della Ragion pubblica, se un accrescimento di comodo al Publico far si possa collo scomodo del Privato, e costantemente àn risoluto, che in tal caso non debbasi il privato offendere; dapoicchè questi tratta d' evitare un danno, e la Repubblica di conseguir vantaggio contro il disposto dal dritto delle Genti. *Et si agatur de commodo publico statuendo cum incommodo Privati, certè non est lædendus Privatus, ut commodum majus accedat Publico: quia Privatus certat de damno evitando, Respublica de lucro captando, contra jus Gentium, quo distributa sunt dominia rerum suarum liberè, Gloss. ex hoc jure de just. & jur. l. de his, qui sunt sui, vel alien. jur.* scrisse il *Tolosano de Republic. lib. 24 cap. 8. sub n. 11. §. & si agatur.* Or se per massima costante non si permette il maggior comodo della Republica collo scomodo del Privato: fissar si puole per un momento solo il pensiere di dar Lesina al Principe di S. Nicandro, che alla fine non vanta i privilegj della Repubblica, con tanta offesa, e pregiudizio del Principe di S. Angelo?

Non potrebbesi certamente nudrire un pensiere di questa fatta, anche in riflettendosi, che l'istesso Sovrano, qualora non voglia far uso della sua podestà assoluta, senza giusta causa, regolarmente *auferre non potest jus alteri quæsitum* spiegossi *Gaillio Observat. 56. sub num. 2.* E volendo premiare un suddito meritevole, i premj, *cum aliorum læsione minimè conjuncta esse debeant; adeòut hanc ob causam, in dubio concessiones hujusmodi strictius sunt interpretandæ l. semper 56. l. 192. §. 1. de R. I. & ut consuetudine locorum, præscriptione, & speciali Magistratus privilegio illis facilè possit denegari Gaill. 2. Observ. 52.* scrisse *Giovanni Cammano de regal. Major. positio 1. n. 103.*

MA di grazia formiamo, formiam pure in questa Causa il vero raziocinio; e trovaremo, che a pro del Principe di S. Angelo, veramente concorre l'utile pubblico, e quell'util privato, che a ragion sono dell'altrui roba i dispositori: E concorrono quell' utile, e quella necessità particolare, per cui niuno privar debbesi di ciocchè possiede. Concorrono le privilegiate utilitadi pubblica, e privata, dappoichè queste richieggono l'osservanza di quelle leggi, le quali sostengono il suo util dominio, e 'l legittimo possesso del Feudo di Lesina; e non permettono, che la sua volontà, e la propria libertade soffrano veron torto, e violenza: Universalmente, e particolarmente giovando l'offer-

ſervanza delle leggi, colle quali viviamo, e l'umana ſocietà ſi mantiene. E concorrono quella privata neceſſità, e quel privato vantaggio, per cui privar non ſi debba del Feudo di Leſina; giacchè queſto dà il comodo della Marina al ſuo Stato di S.Paolo; ed in qualche maniera agl'altri ſuoi Feudi, che dell' intutto ne ſon privi; e giacchè queſto preſentemente l'è di ſommo utile, e fra tempo non molto ſarà a ſe, ed a' ſuoi poſteri d' infinito vantaggio.

E per contrario nella richieſta del Principe di S. Nicandro dir non ſi puole, che concorra utilità pubblica, o privilegiata utilità privata, se dir non vogliamo, che vengan queſte leſe dalla deſiderata inoſſervanza delle leggi: e non concorre neceſſità veruna; perchè i ſuoi Feudi ſon provveduti, e di marina, e di copia d'acque, e di vaſti territorj, e tenimenti. Concorrerebbe ſolo il ſuo particolar vantaggio, con acquiſtare un Feudo di ſommo utile per lo Poſſeſſore. Ma qual Giudice potrebbe mai compiacerlo in queſto ſuo deſiderio? Qual Dottore s'è ſognato di ſcrivere, che debba il legittimo Padrone ſpogliarſi della ſua roba, per arricchirſi, o per compiacerſi un privato, quandochè nemmeno per lo maggior comodo della Repubblica ſi permette? Se fuſſimo *in pari cauſa*; ſe attendere non voleſſimo il certo dritto dominicale; e la libertà de'contratti, non eſclaman le Leggi, che *melior ſit conditio poſſidentis*?

NE' le ſuppoſte, private controverſie, ancorchè vere, nè l' eſagerate difficoltà in terminarle, nè gli diſpendj de'figurati acceſſi tante volte ripetiti; nè la minacciata mancanza di rendita del Lago di Leſina, di cui nulla premura ne dimoſtra il Principe di S.Angelo, che n'è il poſſeſſore; nè gli altri figurati inconvenienti deſtar ponno l'idea di quel grande, neceſſario util privato, che a comodo univerſale ridondi, altri non pregiudichi, e non s'opponga alle Leggi. E poi queſte ſognate controverſie, tuttochè eſſere vi poteſſero, ed attualmente vi fuſſero, non ſono di quelle coſe, che eccedano la capacità, e l' autorità de'Magiſtrati, e ſian degne della maggior attenzione del Principe. Sperimenteranno la lor ſorte in Giudizio per le vie ordinarie, come la ſperimentano tante altre conſimili, e più accanite. Sapra il S. C. rinvenire, e giudicare il *meum, & tuum*: ſaprà rendere riſpettoſi, ed eſeguibili i ſuoi decreti, allontanando ogni violenza, e ſupprimendo l'altrui audace baldanza, ſenzacchè ſucceda qualche ſcandalo, che abbia di biſogno della ſuperior provvidenza del noſtro giuſtiſſimo, e glorioſo Sovrano.

ABbiam ſinora fatto conoſcere, che non concorre in queſta Cauſa nemmen per ſogno alcun motivo d'utile pubblico, o privato valevole ad aſtringere il Principe di S. Angelo legittimo

possessore del Feudo di Lesina a cederlo in beneficio del Principe di S.Nicandro. Veggasi ora, se pur una di quelle autorità in sua difesa recate, giustifichi la di lui mal fondata intrapresa.

Che l'autorità recate, e l'essempj della cosa giudicata, addotti per lo Principe di S.Nicandro, ad evidenza si oppongano alla sua ingiusta intrapresa, la quale si appalesa maggiormente tale con altre decisioni del S.C.

SI assume per lo Principe di S. Nicandro, che sebbene il legittimo Padrone esser non possa ad altrui istanza obbligato di vender la sua roba, e molto meno a chi non voglia; pure per motivo di pubblico, o di privato utile vien costretto a vendere, e vendere a chi non vorrebbe; poicchè spesse volte, ancorchè il *jus* sia contrario, il Giudice praticar debbe quelchè l' equità suggerisce, trascrivendosi l'ultime parole della *l. in summa* 2. al §. *Item Varus ff. de aqua pluv.arc. Hæc æquitas suggerit etiamsi jure deficiamur*. Ma doveasi rapportare il caso del *Testo*. Per sentimento di *Varo* l'argine nommen naturale, che manufatto da tempo immemorabile nel Fondo del vicino, atterrato dalla violenza dell'acqua, onde cagionavasi danno al Padrone del Fondo inferiore, non poteasi riporre. non volendo il vicino, coll' azione *aquæ pluviæ arcendæ*. *Labeone* però giudicava, che quest'azion competesse per rimetter l'argine manufatto, *etiamsi memoria ejus non extet*; dapoicchè sebbene quest' azione dar non poteasi per giovare al Vicino, dovea pur nondimeno aver luogo *nè noceat*. Ma fra questi sentimenti decise lo Giureconsulto *Paolo*, che se non entrava ad evitar il danno del Vicino, colla riapposizione dell'argine, l'azione diretta *aquæ pluviæ arcendæ*, entrava almeno l'azione utile, o l'interdetto. Venendoli questo sentimento suggerito dall'equità; tuttochè la Legge nol prescrivesse. *Item Varus ait, Aggerem, qui in fundo vicini erat, vis aquæ disjecit, per quod effectum est, ut aqua pluvia mihi noceret: Varus ait: si naturalis agger fuit non posse me vicinum cogere aquæ pluviæ arcendæ actione, ut eum reponat, vel reponi sinat. Idemque putat, & si manufactus fuerit, neque memoria ejus extet: quod si extet putat aquæ pluviæ arcendæ actione eum teneri. Labeo autem putat, si manufactus sit agger, etiamsi memoria ejus non extet agi posse, ut reponatur; nam hac actione neminem cogi posse, ut vicino prosit; sed nè noceat, aut interpellet id facientem, quod jure facere possit. Quanquam autem deficiat aquæ pluviæ arcendæ actio directa; attamen opinor utilem actionem, vel interdictū mihi competere adversus vicinum, si velim aggerem restituere*

L. in summa §. item Varus de aq.plu.arc.

tuere in agro ejus, quod factum quidem mihi prodesse potest, ipsi autem nihil nociturum est. Hęc æquitas suggerit, etiamsi jure deficiamur. Essendo così stato reassunto da *Bartolo*: *Qui non patitur opus naturale, vel quasi*, *IN PRISTINUM REDUCI*, *hæc actio utilis competit*.

Fece lo Giureconsulto *Paolo* entrare in questo caso l'equità a temprare il rigor della Legge, e con ragione; perchè l'argine necessitava ad avvertire il danno, che gli predj inferiori ricevevano dall'acqua delle piove: L'argine niun pregiudizio recava al Fondo di quel vicino, in cui volevasi rimettere: L'argine v'era stato, e n'era stato tolto dalla violenza dell'acque. E quest'equa, prudente determinazione recava universalmente vantaggio a tutti coloro, cui necessitava per evitare consimil danno.

Or facciasi uso de' più strani sofismi, ed applichisi, se sia possibile, nella causa presente a favor del Principe di S. Nicandro. Vi concorre per avventura nel nostro caso necessità d'ovviare a qualche gravissimo danno, cagionato, non dall'uomo sottoposto alle Leggi, ma dalla forza d'un Elemento, o d'altra causa superiore? E'necessario forse, che il Principe di S. Nicandro acquisti Lesina, perchè altrimente potriano gl'altri suoi Feudi perire, e distruggersi? Potrebbe con sincerità affermarsi, che nessun pregiudizio rechi, niuna violenza si faccia al Principe di S. Angelo con torseli il Feudo di Lesina, dopo averlo acquistato con tanto dispendio, con tanti sudori, e con tanta solennità, unicamente per avere il vantaggio del Mare, di cui tutti gl'altri suoi Feudi convicini, e finitimi son privi; e per sperimentare quel massimo utile di cui nel principio abbiam fatto parola? Avea forse il Principe di S. Nicandro acquistato alcun dritto, e ragione di privare del Feudo di Lesina quel primo, che l'avrebbe da'Creditori d'A. G. P. acquistato? E recarebbero forsi l'essempio, e gli effetti di questo spoglio, vantaggio agl'altri, e soprattutto a quei ch'esser potrebbero soggetti a simiglianti richeste? A che dunque allegarsi la disposizion d'una legge, che niente s'adatta al caso, di cui trattiamo, niente determina in avvaloramento di quelchè ingiustamente si chiede; anzicchè la sua determinazione conferisce a far conoscere la manifesta ingiustizia della domanda dell'Attore?

Assai più improprio riesce per lo Principe di S. Nicandro il rapportar in compruova del suo fallacissimo assunto le poche parole ricavate dalla celebre decretale del Pontefice *Onorio III. Cap. 2. de transact.* contro l'avvertimento di *Celso nella l. 24. ff. de Leg. Senatusq. Conf.*, *& longa consuet.*; Ed eccolo dimostrato col rapporto dell'intiera sua disposizione. Gio: Colonna Cardinale di S. Prassede Legato in Oriente richiese l'oracolo del Papa sopra alcuni eccessi, ne'quali erano incorsi i Greci di que' Paesi; imperocchè alcuni di questi eransi fatti ordinar di sop-

Cap. 2. de transact.

 piat-

piattò da que'Vescovi, sotto la di cui giuridizione essi non erano: altri involti frà le censure, non avean riparo di celebrare nelle Chiese interdette; e trovandosi troppo impegnati nel Rito Greco, non erano affatto disposti ad ubbidire a'Prelati Latini. Alcuni Vescovi poi, così Greci, come Latini consagravano nell'altrui Vescovadi, riscuotendo ivi le decime, in grave danno de'proprj Vescovi di que'luoghi, tuttocchè mai fussero stati i Vescovi Greci soliti di essigere decime, e di far simili consegrazioni. I Laici per altra parte di Rito Greco compiatendosi troppo dell'antico riprovato costume di ripudiare le loro mogli, non si faceano scrupolo di licenziar quelle, che avevano in casa, quando l'eran venute a noja, e d'impalmarne dell'altre; travagliando ne'giorni di Festa, come se fussero di lavoro: e non tralasciando i Baroni di que' luoghi tanto Latini, quanto Greci di ritenersi Abazie, e Chiese, con i loro sudditi, e beni, senza pagarne decime; anzi proteggendo coloro, che non voleano pagarle, disprezzando le scomuniche, che contro di essi fulminavansi: Quindi richiese il suo sentimento per potersi ben regolare.

Rispose a queste richieste il Pontefice: *Nos ergo dist. t. breviter respondemus, ut cum jura Canonica, & Civilia edita sint fere in omnibus articulis his praenotatis, procedas secundum quod, necesse fuerit secundum Canonicas, & legitimas sanctiones. Poteris etiam ad componendum interponere partes tuas, & interdum aliquid severitati detrahere, prout statu Imperii, & excedentium multitudine provida deliberatione pensatis videris expedire: exceptis nimirum casibus, qui compositionis, seù dispensationis remedium non admittunt, utpote conjugii Sacramentum, quod cum non solum apud Latinos, & Graecos; sed etiam apud fideles, & infideles, existat, circa illud a severitate canonica recedere non licebit. In his vero super quibus jus non invenitur expressum procedas aequitate servata, secundum quod personas, & causas, loca, & tempora videris postulare, semper in humaniorem partem, maximè propter statum Imperii adhuc debilem, declinando.*

Rispose adunque, e rispose saggiamente il Pontefice, ordinando a quel suo Legato, che trovandosi quasi tutte le cose stabilite dalle Leggi, e Canoniche, e Civili, provedesse a tenore della lor disposizione, inchinando sempre più alla piacevolezza, e composizion delle parti, che alla severità, e rigore; e ciò perchè trovavasi in paesi assai lontani, e barbari, dove poco prima senz alcun rispetto era stato condannato ad essere segato, ed ove potea la Religione dell'intutto spegnersi. Volle però, che nelle materie de'Sagramenti non recedesse punto dal rigore del dritto Canonico: e che ne'casi ne'quali non v'era legge espressa da poterli decidere, si fusse regolato colla natural' equità, facendo uso dell'economia per lo debolissimo stato dell'Imperio.

Se nel nostro caso non avessimo Leggi espresse e Canoniche, e Ci-

vi-

vili, che vegliano in custodia del legittimo possessor della roba; e l'esentano dalla violenza di cederla ad altri involontariamente: Se fussimo tra Barbari, e nel caso, che la Religione, lo Stato, la Provincia almeno potessero ricevere un massimo pregiudizio, allorchè non si compiacesse il Principe di S. Nicandro, potrebbesi ricorrere alla saggia risposta del Pontefice Onorio: *in his verò super quibus jus non invenitur expressum, procedas aequitate servata, secundum quod personas, & causas, loca, & tempora videris postulare, semper in humaniorem partem, maximè propter statum Imperii adhuc debilem, declinando*: Ma se abbiamo, che le Leggi individualmente s'oppongono alla pretendenza del Principe di S. Nicandro: se nè tampoco un mentecatto potrebbe figurarsi la menoma temenza di que'sconcerti, che andavan per la mente del prudente Legislatore, a che non appigliarci alla prima parte della sua decretale, *ut cum jura Canonica, & Civilia edita sint fere in omnibus articulis his praenotatis, procedas, secundum quod necesse fuerit: secundum Canonomicas, & legitimas sanctiones*? A che non credersi, che questa risposta data avrebbe il Pontefice al Cardinal Colonna, se d'un caso consimile al nostro fusse stato richiesto, rammentandoli eziandio la *l. invitum.*, la *l. nec emere*, *la l. dudum*, la *l. in vendentis*, e tante altre, che i testè rapportati DD. ci ànno in questa materia in difesa della libertà naturale, e del nostro dritto recare?

Ed assai meno conferisce a i disegni del Principe di S. Nicandro il responso di *Ulpiano* nella *l. quod si Ephesi 4. §. 5. ff. de eo quod certo loco*; imperocchè trattavasi in quel caso se il Creditore convenir potea il suo debitore coll'azione, *quod certo loco* a soddisfarli immediatamente il danaro ivi promessoli; o pur doveasi abilitare a pagarlo nel luogo medesimo, ove l'avea offerto, e tuttavia l'offeriva. Per il Creditore concorreva il patto, ch'avea data la Legge al contratto, in vigore del quale voleva immediatamente riscuoterlo nel luogo destinato. Ma consideravasi per lo debitore, che di già avea dimostrata la sua prontezza di pagarlo *in loco destinatae solutionis*, ed offeriva cautela di farne colà seguire la soddisfazione. Quindi rispose *Ulpiano*, che il Giudice esentar dovesse il reo dalla rigida esecuzione della proposta azione; dandosi dal debitore istesso la cauzione di pagare il denaro ove l'avea promesso. *Interdum Judex qui ex hac actione cognoscit cum sit arbitraria, absolvere reum debet, cautione ab eo exacta de pecunia ibi solvenda, ubi promissa est. Quid enim si ibi, vel oblata pecunia actori dicatur, vel deposita, vel ex facili solvenda? Nonnè debebit interdum absolvere? In summa aequitatem quoque ante oculos habere debet Judex, qui huic actioni addictus est*. A che dunque si ridusse l'equità da *Ulpiano* prescritta? Forsi a dispensare alla Legge del contratto, e per conse-

quod si Ephesi 4. §. 5. ff. de eo quod certo loco.

guenza alla Legge civile, che n'ordina l'osservanza? Nè per idea, nè per sogno ciò fece; ma ordinò l'osservanza della Legge, colla cauzione del debitore di pagare il denaro nel luogo destinato; avendo esentato il debitore medesimo dal danno, che sarebbeseli cagionato colla rigorosa istantanea esecuzione dell'azione, perchè di già aveva offerto il denaro *in loco convento*; e nel luogo istesso era pronto a pagarlo: *Loci itaq; commemoratio facit, ut actio hæc sit arbitraria, eo quod pendeat ab arbitrio Judicis, ut reum pluris, vel minoris damnet; vel etiam si videatur absolvat, si per eum non steterit, quominus pecunia sit soluta actori in loco convento; ut quia eam actori obtulit, vel deposuit, vel de facili est solvenda: ubi tamen videtur exigenda cautio, de ea solvenda loco convento*; scrisse l'eruditissimo *Zoesio. lib.* 13. *ff. tit.* 4. *num.* 10., nè altrimente commentò il S. *Brunnemanno*: *Interdum absolvi debet reus; si oblatam in loco convento probet pecuniam, vel ubi facilius solvere possit, si fortè habeat institorem seu factorem, per quem facile solutio expediri potuit, si modo cautionem præstet de pecunia ibi præstanda, ubi promissa est . . . . Qualis autem hæc est absolutio? Respondeo ab observatione judicii; cum totum hoc negotium in æquitate consistat.*

Non solo che non siamo tra debitore, e creditore: tra debitore non contumace, e tra creditore, cui niun pregiudizio s'arreca; e d'osservanza, che non si contenda della legge del contratto, onde campeggiar potesse l'equità da *Ulpiano* prescitta; ma siamo nel caso, che senz' avere il Principe di S. Nicandro verun dritto sopra Lesina, senzachè nel Principe di S. Angelo concorra verun motivo per privarnelo, dispogliare sen voglia con suo notabilissimo pregiudizio, non già per principio d'equità; ma con manifesto torto, e con violentarsi la disposizion delle Leggi tutte, la di cui osservanza è positivamente necessaria per lo mantenimento della vita civile.

E Se inapplicabili sono per lo Principe di S. Nicandro le testè rapportate disposizioni legali, tanto men concorrono a sostenere la sua ingiustissima pretendenza le autorità de' DD. fuor di proposito a sua difesa allegate.

Andreolo. DAssi tra queste il primo luogo a quella d' *Andreolo* nella sua controversia 290. al *num.* 6., e 7.; e noi non neghiamo, che scritto avesse quell'Autore ne'termini in contrario apportati; ma fattici un poco a considerare tutta quella controversia, niente ci spaventammo di quanto ei vi sostenne; dappoichè viddimo, che servendo alla causa propria, e pretendendo, che fusse dal Giudice astretto D. Francesco Maria Andreolo a venderli una casa, che erasi alla sua contigua, qual novello Proteo, si cangiò in diverse forme per arrivare al suo intento: imperocchè pretese, che

che vi fusse molto della pubblica utilità in quella causa per esser egli Dottore: che dovendo casar Luca Antonio suo figlio, e trovandosi ad avere un'altro figlio già ammogliato; ed avendo anch'egli moglie, non bastava la propria casa per tutti: e che non li conveniva d'abitar separatamente.

Or qui domandiamo, *quid juris*, se i Figli d' *Andreolo* avessero procreati degli altri; e questi appena arrivati all' età pubere si fussero ancora ammogliati, onde non fusse ad essi neppur quella casa bastata, avrebbero potuto forse pretendere altre case vicine? Certo che sì, risponder ci si dovrebbe secondo questa dottrina, di modo che se quest' *Andreolo* fusse stato uno de' primi Patriarchi, ed avesse avuta una numerosissima Famiglia, se l'avrebbe dovuto accordare non solamente la casa di quel Rione di Gubio; ma tutta la Città. E bisognando, in virtù della sua pubblica utilità, n'avrebbe anche mandata qualche Colonia ad inquietare la stessa Roma.

Conobbe però l'istesso *Andreolo*, che queste sue ragioni eran più tosto valevoli a destar riso, che a persuadere i Giudici ad accordarli la casa contigua: E quindi si risolse ad eccitare cento, e mille altri motivi, ed articoli, dicendo: che non solo la casa d' un Dottore, ma ancora d'uno Studente, cadeva nella materia dell'utile pubblico: che volendosi la sua pretensione ascrivere ad utile privato, se li dovea dar anche per vinta, concorrendovi la ragionevole causa di possedere Francesco Maria altra casa più grande, e cospicua, e situata in luogo assai più nobile, che dava in affitto per mercede assai vile: che l'avrebbe reso più conto il passarsene ad abitare nella più comoda, e più magnifica, e vender l'altra più angusta, la quale essendoli incapace di cõservar'il proprio vino, ed i proprj frumẽti, obbligavalo a mandarli fuor di casa. Tanto maggiormente, che intendeva pagarcela molto più, di quel che valeva. Invocò parimente il privilegio de' Studenti, per cui i Padroni di case, anche contro lor voglia poteano esser astretti ad appigionargliele: e comecchè avea letto, che i Padroni poteano anche esser cacciati dalle proprie case *favore scholaris*, ei ne cavò liberamente la sua conseguenza, che dovea l'Avversario esser'astretto a vendere. Ed in somma cumalando altre cose, che per brevità si tralasciano; andò da ottimo Chimico distillando tutti assieme que' belli termini d' utile pubblico, e privato, d'economia, di privilegio, di vendita, e locazione, di dottore, e scolare, di ricorso *ad Principem*, d'abitazione ristretta, ed ampia, ed altri somiglianti motivi, per ritrarne la conseguenza della necessaria vendita della casa alla sua contigua, la quale però a nostro credere, non ebbe il suo effetto.

Ma non è da tralasciarsi, che per *Andreolo* concorreva ancora la disposizione dello Statuto di Gubio, da cui vien prescritto: *Si quis in posterum domum, solumve habens, ibi ædificare voluerit,*

rit , & in ampliorem, & ornatiorem formam reddere valit ; cogatur vicinus suum domum, solamve eidem domui , ut solo vicinum Domino vendere , si tamen Dominus Locumtenens , & Magistri viarum singuli pro suo Quarterio , ejusmodi ædificio utilia , & necessaria putaverint; pretio aucto duodecima partis ultra extimationem de illis faciendam per duos Peritos communiter à partibus eligendos, &c. Contiol. ad Statut. Eugub. lib. 1. rubric. 55. de jur. congr. pag. mihi 116.

Inutile fuor d'ogni dubbio sarebbe l'andar confutando que' motivi d' *Andreolo* , dettatili dalla propria passione , e non già dalla Giurisprudenza , che professava , come avvertì *Petra Rit.* 273. *numer.* 166. ; appalesandosi da per loro istessi pel i più deboli , e per i più mal fondati , che possan idearsi. Vogliamo sol tanto fermarci un momento a riflettere se la dottrina di *Andreolo* applicar si possa a pro del Principe di S. Nicandro . Trattiam forsi d'acquisto d'una qualche contigua casetta, necessaria a chi voglia acquistarla, per rendere la sua più comoda , e speciosa , senza indurne scomodo alcuno al di lei Possessore ; anzi con vantaggiarli i suoi interessi , col maggior prezzo, che glie ne verrebbe pagato? Trattasi per avventura in questa nostra causa, che concorrano a prò dell'Attore Leggi statutarie per l'ornamento , e decoro della Città ? Trattasi almeno di privilegj di Dottori , e di Scolari , che *Andreolo* ammetter volle per cause pubbliche, e di necessità positiva, per obligarsi il Padrone ad una vendita forzosa ? Nulla àn di comune cotesti motivi colla pretendenza del Principe di S. Nicandro. Nè gli motivi istessi fondati nell'apparenza di causa pubblica , e di particolar privilegio, sonosi estensibili alla nostra causa , nella quale l' Attore vantar non puole privilegio particolare ; e non può rifondere a causa pubblica que' litigj , che non vi sono ; e che essendovi , non ànno il vigore di spogliare d'un Feudo il legittimo Possessore , che l'altrui non ambisce , l'altrui non pretende , e per conseguenza non è per promuovere , o sostenere quelchè alla ragione si oppone , ed alla Giustizia ripugna .

Castillo. DI simil peso ella si è la dottrina di *Castillo decis.* 134. *num.* 18. colla decision che reca. Ivi trattavasi , se la Prammatica unica *de privileg. ædificantium Palatia, &c.* la quale disponea, che volendosi edificare *ad ornatum Civitatis* un Palaggio , potea astrignersi il Possessore di qualche casetta contigua , o di prossimo cortile , o casaleno , *dummodo parvus sit, ad comparationem ejus loci* , a vendere col vantaggio della terza parte di più del prezzo giustificato , avea ben anche luogo a favor di coloro , che intendevano di fare edificj nobili nelle Ville . E fondò *Mastrillo num.* 8. , che sebbene sembrava , che la Prammatica estendere non si potesse alle Ville per il disposto dalla Legge comune ; nientedimeno, *quod pro utilitate Rei-*

publicæ

publicæ cogitur quis vendere res sua s num. 9. & 10. Dippiù
che in quel caso entrava la regola, *quod quis compellitur ad fa-*
ciendum quod alteri prodest, & sibi non nocet, com' erasi, quan-
do *aliquis habet PARVUM PRÆDIOLUM juxta magnum*
possessionem alicujus, non videtur esse in damno. si solvatur
ei justum pretium cum additu tertiæ partis: e che giovasse
alla Repubblica, *etiam in rusticanis habere prædia magna*.
Cumulò a questi motivi un altro essenzialissimo, che colui,
qui possidebat prædiolum erat homo rixosus, & malæ vitæ,
de quo etiam dubitabatur furtum commisisse plurics de fru-
ctibus magni prædii, occasione prædioli, quod ipse habebat
num. 16. Ed indi conchiuse colle parole trascritte nell' alle-
gazione contraria, che la massima di non poter esser taluno ob-
bligato a vendere, procedeva *nulla subsistente RATIONABILI*
causa publica, vel privata; e che ciò maggiormente proce-
deva quando *hoc fit auctoritate Principis; quia si Princeps*
de plenitudine potestatis, etiam sine causa, & non resti-
tuto pretio potest rem privati auferre uni, & dare alte-
ri: *quanto magis soluto pretio, & ex justa causa*:
e che così erasi dal Senato deciso: *quod cogatur Dominus*
prædii etiam rusticani vendere justo pretio cum additu ter-
tiæ partis.

Concorrevano adunque nel caso della decision di *Mastrillo* la Leg-
ge particolare, che *vigebat in toto Regno Siciliæ*, di potersi obbli-
gar i Padroni de' picciolissimi poderi a venderli a coloro, che volea-
no innalzar fabbriche speciose, colla terza parte di più del giusto
prezzo; e soltanto disputossi se era estensibile nelle Ville, e nelle
campagne. Concorreva, che trattavasi di obbligar il Padrone a ven-
dere un vilissimo prediolo con suo vantaggio. E trattavasi che 'l
Padrone istesso era uom rissoso, di mala vita, e sospetto di aver più
volte rubbati frutti dal predio convicino. Or se queste cose con-
corrono nella nostra Causa, saran propriissime le riflessioni, ed
i motivi legali di *Castillo*; e sarà adattabile la decision del Se-
nato di Sicilia: ma se estranee sono dal nostro Caso, come ogn'
uno l' avvisa, doveasi far a meno di trascrivere le poche; ma
ben anche inadattabili parole della decision di *Castillo*.

Pechio

NE' potrà alcun profitto ricavare dall' addotta autorità di
Pechio de Aquæductu cap. 3. *num.* 25. & 28. Ivi si pro-
pose la quistione: Se avendo tre socii comperato un ruscello d'
acqua, e comunemente possedendola per inaffiare i proprj
campi, potea un de' socj vendere la sua porzione ad un estra-
neo; oppur doveano i Consocj esser preferiti. E sostenne *Pechio*,
che volendo il socio vendere la sua parte dell' acqua, per equità
preferir doveansi i Consocj nella compra, non comportando la
situazione degli di loro terreni, in cui godevano l' alternativo
uso dell' acqua, che un Terzo fusse entrato a privarli di que'
van-

vantaggi, che avea la società prodotti; dovendosi per effetto di questa società accrescere a' Consocj l' acquistato comodo, e vantaggio, e non già ad un terzo. Or se il Principe di S. Nicandro fusse stato Compossessore del Feudo di Lesina col Ceto de' Creditori d'A.G.P., ed in questo infingimento l'autorità di *Pecchio* garantirebbe la da sè richiesta prelazione. Ma senon siamo in questi termini, non è improprio, e strano lo ricorrere a *Pechio* per autorizare una stravagantissima prelazione per motivo d' equità affatto, affatto inadattabile? E se per questo motivo è vano per lo Principe di S. Nicandro lo ricorrervi, giova a noi l'avvalerci della sua autorità, avendo scritto nell' istesso luogo, che se l'acqua ritrovavasi divisa, il Padrone a suo piacere potea venderla, senzachè altri avesse potuto richiedere prelazione.

Donadei ED assai più inapplicabile si ravvisa per lo Principe di S. Nicandro l' autorità di *Donadei de Renunciatione cap. 26. t. 2.* mentrecchè sebben questi avesse scritto al *num.* 88., che le dissenzioni, l' inimicizie, e le liti, ed al Rè, ed al Giudice danno la facoltà di torre ad alcuno ben anche gli Feudi, e di concederli ad altri, e di costringere il Barone a vender i suoi Feudi a fin di evitare i scandali, *& pro bono pacis*; pur tutta volta parlò in altri casi, ne' quali altri fatti debbon concorrere, totalmente dal nostro estranei, e diversi.

Avea questo Dottore assunto al *num.* 80. che la terza serie del dritto del congruo, che competea *ex capite communionis*, nasceva dalle discordie, dalle contenzioni, e dalle inimicizie, ch' eransi di naturalezza della comunione; e perciò a fin d' evitarsi le discordie istesse, era lecito ad un de' Consocj il disciorsi dalla comunione, e d' implorare a quest' oggetto l' uffizio del Giudice: *Circa tertiam seriem juris congrui competentem ex capite communionis dicendum est, eam prolationem profluere a discordiis, contentionibus, & inimicitiis, ut natura communionis est. . . . . Ad quas discordias evitandas licitum est a communione discedere . . . . . ratione quarum dissentionum . . . & ad ipsas tollendas ipse partes Judicis Officium implorare possunt, ad dividendum*, come si legge dal *num.* 80. ad 82. Indi soggiunse al *num* 83. *Hæ quidem dissentiones, inimicitiæ, ac lites non solum Judici; sed ipsi Regi facultatem tribuunt propter scandalum evitandum, & pro bono pacis, non solum bona, sed etiam Feuda alicui tollere, & alteri concedere, cum per ipsas minimum sit cogere Dominum, ac Feudatarium ad vendendum, docet Lucas de Penna in l. final. C. de locatione prædior. Civil.* avendo proseguito a dimostrare, che sostener non poteansi li patti, e le leggi di perpetua società, e comunanza.

Dunque intese *Donadei*, che obbligar si potesse il Compossessore del Feudo, per evitar le risse, gli scandali, e l' inimicizie a vender la sua parte all' altro Compossessore; giacchè questi suoi sen-

ſentimenti immediatamente ſuſſieguono alla maſſima addotta nel *num.* 80. colla eſpreſſione: *hæ quidem diſſentiones*, e vengono ſuſſeguiti da altre maſſime, ch' egli addusse dal *num.* 84. *ad* 90. in avvaloramento del primo ſuo aſſunto, cioè di non poterſi ſoſtenere i patti di vivere perpetuamente in comunanza; il Laudo con cui ciò ſi fuſſe preſcritto; lo Statuto, che l'ordinaſſe; e l' iſteſſa dichiarata volontà del Teſtatore, che l' aveſſe precettata; avendo dippiù conchiuſo al *num.*87., collimando ſempre ſull' iſteſſa propoſizione: *meritò ab omnibus juribus, atque Doctoribus determinata fuit compulſio Conſocii ad vendendum alteri ſocio ratione evitandi ſcandala.* E ch' aveſſe inteſo di parlar de' Feudi poſſeduti in comune colla chiarezza tutta l'eſpreſſe dal *num.* 182. *ad* 184. *in Feudis ERGO dividuis ratione Juris Longobardorum, prout ſunt Provinciæ Aprutii Aquilæ; & in partibus Cilenti, ſolet etiam diſcordia oriri, & ad lites, ac inimicitias deveniri, quibus ſuppoſitis, unus ex Conſociis licitè prætendere poterit, Conſocium cogere ad vendendum partem ſuam.* Ed ecco ancor queſta dottrina eſtranea all'intutto dalla controverſia preſente, ed in nulla adattabile alla pretendenza del Principe di S. Nicandro, poſtochè non ſiamo in un Feudo comunemente poſſeduto.

Carena VEngaſi ora al diſame dell' autorità di *Carena*, ch'è il gran Achille dell' Avverſario: ma premettaſi il fatto di quella controverſia, per cui egli ſcriſſe. Il Preſidente di Cremona, poſſedendo in quella Città un ampio, e ſpecioſo Palaggio, acquiſtar volea un umile, ed abjetta caſetta poſſeduta da i Conti di Simoneta, ch' erali contigua dalla parte del giardino, per ingrandire il giardino medeſimo. Ripugnarono i Padroni di cedercela con contratto di permuta; Laonde ſi riduſſe la pretendenza del Preſidente *in Foro contentioſo.* Scriſſe per lo medeſimo *Carena* la ſua *reſolut.* 21, ed a guiſa d' *Andreolo* andò eccitando infiniti motivi per giovare alla Cauſa del ſuo Cliente, e ſuperiore, che conviene di andarli partitamente eſſaminando.

Scriſſe egli dal *num.* 13. *cum ſeqq.*, che per privata utilità potea forzarſi taluno a vendere qualche coſa; però allora quando *Domino inutilis ſit, & alteri valdè utilis*, per la regola; *quod tibi non nocet, & alteri prodeſt de facili eſt concedendum.* Aſſunſe in apppreſſo, che in quella cauſa concorrea ben anche l' utilità pubblica; perchè la vicinanza *Domunculæ*, di cui trattavaſi, col Palaggio, e col giardino del Preſidente, e colle caſe degli di lui Coloni potea produrre riſſe graviſſime, non ſolo tra coloni medeſimi; ma anche colle primarie Famiglie di quella Città, quai riſſe ſarebbero avvenute, ſe la deſtrezza del Preſidente non l' aveſſe evitate; e che per evitarſi queſte riſſe molte Città d' Italia con particolari Leggi ſtatutatie avean determinato, *quod qui parvum prædiolum juxta confinia magni alicujus prædii*

dii haberet illud vendere Possessori magni Predii cogi possit, come attestava *Bartolo* nella *l.* . . . . . *de debitoribus Civit. n.* 3. e *Paolo de Castro* nel *cons.* 384. *versic. dubium istud. tom.* 2.: Cagione avuta in considerazione dal Senato di Sicilia appo *Castillo* nella *decis.* 134. *num.* 16., & 20. Avendo soggiunto *Carena*, che la permuta pretesa era al Presidente all' estremo necessaria, e niente dannosa a i Conti; anzi a questi molto vantaggiosa; laonde per la regola *quod tibi non nocet*, &c. esser dovéano forzati a vendere: E che di questa regola *ad cogendum Possessorem REI PARVÆ ad eam vendendam SI SINE EJUS INCOMMODO id fiat* s' erano avvaluti *Riccio*, *Negusantio*, *Castillo*, e *Menochio*. Sebbene *Riccio* ispiegossi, che la cosa, dovea essere totalmente inutile al servigio d' ogn' uno; ed al sommo necessaria a chi la pretende: *Unde Jo: Aloysius Riccius in d. l. dudum C. de contrab. empt. dum ponit regulam, quod nemo invitus cogitur vendere, inter alias limitationes ponit quartam; quando res ESSET INUTILIS PRO SERVITIO ALICUJUS, & alteri summopere deserviret; quia tunc poterit talis cogi ad vendendum per regulam illam: quod tibi non nocet, &c.* *Castill. dec.* 134. *num.* 16., del di cui sentimento fu ancora *Negusantio*: e *Menochio* ammise questa regola *favore Monasterii*, affinchè si chiudesse una strada ristrettissima per l' ampliazione d' un Monistero, con aprirsene un' altra più comoda, e vistosa.

A questi precisi termini si ridusse la prima parte della principal difesa fatta da *Carena* al suo Presidente. Or non dovrebbesi desiderare la Gente, non che ignara della frase Forense, e de i principj della Loica; ma stupida, ed insensata, incapace di comprensiva, e di raziocinio, per applicarli in sostegno del Principe di S.Nicandro nella causa di cui trattiamo? Volle *Carena*, che l' utilità privata fusse valevole ad obbligare il Padrone a vender la sua roba, e ridusse ad utilità privata capace di questo privilegio, l'ampliazione del giardino del Presidente senza detrimento, anzi con vantaggio del Padrone della Casetta. E noi vogliamo ammettere l' una, e l' altra proposizione; sebbene la seconda sia manifestamente fallace; perchè l' utilità privata per godere de' privilegj della pubblica, deve interessare l' Universalità della Gente, o almeno la parte maggiore, come di sopra mostrammo. Ma non disse *Carena*, che la Casa, la quale volevasi comprare esser dovea *inutilis DOMINO*, e molto utile al Pretensore? Non soggiunse *Carena*, che questa sua regola di forzarsi il Padrone *REI PARVÆ* a vendere, *SI SINE EJUS INCOMMODO id fiat*, era stata abbracciata da *Riccio in l. dudum*, *C. de contrab. empt.*, da *Negusant. cons.* 165. *n.* 31. da *Castillo* nella *decis.* 134. *num.* 17., e diffusamente da *Menochio* nel *cons.* 1206. *n.* 16. *versic. tertio accedit*? Se ben questi DD. applicaron la regola per la vendita della cosa affatto inutile per

chi

chi possedevala, o per altri, cui data si fusse; ed al sommo ne-
cessaria per lo Pretensore; e scrissero a favore del Luogo Pio.
Se tanto disse, se tanto sostenne *Carena*? Se tanto affermarono
i DD. da se citati, possono i suoi detti, ed i suoi assunti, e l'au-
torità, in avvaloramento de' medesimi rapportare, aver luogo
nella compra d' un Feudo speciosissimo, utilissimo, anzi neces-
sariissimo al Principe di S. Angelo?

Affermò in appresso *Carena*, che le risse gravissime, le quali po-
tean nascere, come nate sarebbero, se il Presidente non l'avesse
allontanate tra i Coloni del medesimo, e tra le primarie Fami-
glie di quella Città, per la vicinanza *Domuncula* col di lui Pa-
laggio, dovean considerarsi per causa pubblica, indottiva del-
la vendita forzosa della Casetta medesima. E qui è notabile,
che conoscendo *Carena*, che l'evitamento delle semplici risse pri-
vate trà convicini non meritava il nome, per 'l riflesso d' utilità
pubblica, volle a parte di queste risse le Principali Famiglie di
quella cospicua Città. Or sian vere le private liti (ripetiam
mille volte d' ammettere per vere le favole, ed i romanzi, per
confutare anche in questa fallissima ipotesi le massime, e l' as-
sunti degli Avversarj) tra il Principe di S. Nicandro, e'l Principe
di S. Angelo; e che a parte di queste vengano obbligati a com-
parire in scena anche i Cittadini di S. Nicandro. Se le liti so-
no, e saran Civili, ed avran quel corso regolare giudiziario,
e quella fine, che ne' nostri supremi Tribunali, altri più gravi
litigj, e per causa di confini, e di pascoli, e di legnare, e d'ac-
quare, e d' altri usi, jussi, e ragioni aver sogliono; qual è la te-
menza ch' esser vi possa di risse, e di scandali? E' forse per que-
sti soli litigj tanto ristretta l' autorità de' Magistrati; sono per
avventura i medesimi tanto scarsi d' espedienti, che non po-
trebbero, o non saprebbero evitare la prepotenza; e gl' atti fa-
cinorosi, e violenti, come l' evita in controversie più intrigate,
clamorose, ed accanite, e tra la Gente d' indole meno pacata, e
di costumi meno pieghevoli? E poi come ascoltare con indiffe-
renza si possono queste vane proposizioni d' inconvenienti, scan-
dali, e risse, e per cause private, e per cause ordinarie dedotte
ne' nostri Tribunali, sotto al felicissimo dominio del nostro sem-
pre glorioso Regnante?

Riflettendo *Carena*, che questi suoi primi assunti mal conferivano
a far conseguire al Presidente l'abjetto tugurio, istudiossi di rin-
forzarli con altro assai più inutile, e da poco; avendo impre-
so, che essendosi il Pretensore un Presidente, che in posto
grande, e sublime attualmente serviva il Principe, godeva de-
gli privilegj di questo, e per conseguenza deferir doveasi alla
sua istanza: *Igitur etiam in casu nostro*, scrisse al *num.* 22. e 23.
*Domini Comites cogendi erunt ad permutationem istius DO-
MUNCULÆ cum Domino Præside, qui cum sit in actuali ser-
vitio Principis, dicitur ejus privilegiis gaudere, ad notata per
DD.*

DD. in l. 1. Cod. de Episc. & Cleric.: Et hoc argumenti genere usus est Negusan. jun. d. cons. 163. nu. 13. & seqq. ubi ex hoc probavit, quod seclusò quocumque statuto, & consuetudine tenebatur quidam ad vendendum septum quoddam cuidam Prælato Cubiculario Papæ. Igitur a fortiori idem multo magis dicendum de Ill. Præside, qui primam post Principem obtinens dignitatem, merito a Bobadilla vocatur Ojo del Rey lib. 1. suæ polit. cap. 9. num. 22. cum tamen Cubicularios Papæ multæ aliæ dignitates præcedant; nec cum eo in tali gradu sint collocati, prout est Ill. Dominus meus Præses cum potentissimo Rege Domino nostro, & ejus Excel. Locumtenente. E di questo istesso motivo con sommo brio à chiesto di far uso il Difensore del Principe di S. Nicandro, perchè ritrovasi servendo la Maestà del Padrone col distintissimo carattere di suo intimo Consigliere di Stato.

Ma se *Carena* adular volle il suo Presidente con renderlo partecipe di quei medesimi privilegj, chè godeva il suo Principe, doveasi riflettere alquanto se erasi generalmente vera questa sua proposizione; mentrecchè sarebbesi rinvenuto, che quei pochi DD. i quali scrissero sulla *leg. 1. C. de Episc. & Cleric.*, come furono *de Leo*, *de Rosate*, e tal' un altro dichiarano partecipi i Familiari di qualche esenzione, e de' soli privilegi personali a riflesso del di loro Padrone; e che sia una bestemmia esecranda l'assentarsi, che colui, il quale ritrovasi servendo il Principe abbia in menoma parte a godere de' privilegj, che il medesimo riconosce dalla sua potestà suprema, di cui nè tampoco suole far uso se non in certi straordinarj casi; contentandosi ordinariamente d'essere addetto all'osservanza delle Leggi, alle quali è superiore: *Digna vox est Majestate Regnantis legibus alligatum se Principem profiteri. Adeò de auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Et re vera, magis Imperio est submittere legibus Principatum. Et oraculo præsentis Ædicti, quod nobis licere non patimur, aliis indicamus l. 4. C. de leg.*

Or se le Leggi non permettono, che per privato desiderio, e per comodo privato si possa alcuno dispogliare d'un corpo specioso, ed utile, con obbligarsi a venderlo al Privato: Anzi se nè tampoco ammettono, che per aumentarsi l'utile pubblico venga a ledersi quello del Privato; *quia Privatus certat de damno evitando, & Respublica de lucro captando contra jus Gentium*: Se l'osservanza di queste Leggi con certezza in ogn' altro caso consiglierebbe il Principe di S. Nicandro alla Maestà del Regnante come suo intimo Consigliere di Stato, come poi nel caso proprio, ricorrendosi a privilegj ignoti nella Giurisprudenza, ed in dispreggio delle leggi, si chiede di privare il Principe di S. Angelo d'un Feudo ragguardevole, necessario, ed al medesimo utilissimo, di cui n' à fatto legittimamente, e solennemente l'acquisto?

Non usciamo però dai sentimenti di *Carena*. Egli avvanzò l'esorbitante

bitante ſua propoſizione per l'acquiſto *cujuſdam DOMUNCULÆ*, e ſpecialmente, ed unicamente s' avvalſe dell'autorità del Conſulente *Neguſanzio* nel caſo della compera *cujuſdam ſepti*. Trattavaſi alla fine d' un' abjetto tugurio; e d'un' inutile racchiuſo: Trattavaſi, che ſi pretendevan da Perſone di riguardo. Trattavaſi, che i Padroni col venderli ne ricavavan vantaggio, eſſendoli per contrario inſervibili: E trattavaſi, che gli contigui nobili Edificj venivan da'medeſimi deturpati; onde acquiſtandoli, ſe li toglieva lo ſfreggio, e divenivan più comodi. Si ravviſi nel noſtro caſo una ſola di queſte circoſtanze, e ne diam per vinti.

Ma ſempreppiù dubbioſo *Carena* della ſuſſiſtenza della ſua intrapreſa, malgrado a tanti articoli ſuſcitati, ed a tante rifleſſioni fatte, volle ben'anche ricorrere al motivo lo più inapplicabile, e mal ſicuro dell' equità; ed' avendo impreſo, e ſoſtenuto, che in quel caſo doveaſi al rigor della Legge l'equità preferire, ſcriſſe dal *num.* 35. *ad* 40., quelchè leggeſi traſcritto nella contraria allegazione; ſebbene ſianſi alcune parole tralaſciate al *num.* 40., ove ſi porta, che l'equità dalla Ruota Romana ſi atteſe a favore del Poſſeſſore d'un Palaggio, che voleváſi aſtringere da certe Moniche a venderlo *pro ampliatione Monaſterii*. Fece però *Carena* avvedutamente precedere a queſt'ultimo ſuo aſſunto que'motivi d'equità, che ſonoſi a bella poſta dall' Avverſario taciuti.

Allegò *Carena* dal *num.* 25. *ad* 35. nove motivi d'equità: ed eccoli in brieve, ma fedelmente rapportati: *Agitur primo ex parte Dominorum Comitum de DOMUNCULA, & quidem a Maſſerio inhabitata, & ſic de minima re in ſe ipſo conſiderato, ad quod in hujuſmodi coactionibus reſpicere non parum ſolent jura l. ſi quis ſepulcrum ibi: Ne vicinus magnum &c. Benv. Neguſant. jun. d. conſ.* 165. *num.* 11., *ubi in ſuo caſu conſideravit agi de DOMUNCULA. Dixi agi de re minima, ſi ipſammet rem conſideremus: Quia ſi de ea agamus in ordine ad Dominos Comites, adhuc minor res eſt (ſi minima re minor adhuc dari poteſt). Nec de ea ipſos curaturos mihi certò perſuadeo ex Familiæ Simonetæ peregregia Nobilitate, ac DD. Comitum generoſitate, & magnanimitate &c.* Dunque ſe non ſi fuſſe trattato d'un abjetta Caſetta inutile al Padrone, e neceſſariſſima al Pretenſore, amendue di nobil legnaggio, il ricercato motivo dell' equità non entrava. E noi ſiam nel caſo d'un Feudo ſpecioſo, di un Feudo ragguardevole; e di un Feudo per colui, che 'l poſſiede utiliſſimo, ed aſſolutamente neceſſario.

Agitur ſecundo ex parte Ill. Præſidis de Palatio ipſius ruſticano pro ſua habitatione deſtinato, ornato pulcherrimo viridario, quod valde inconcinnum, & deforme redditur ex hac DOMUNCULA. Unde non mirum, ſi adeò conſideranda ſit utilitas, & neceſſitas, quam domus hæc principalis Ill. Præſidis habet hujus DO-

MUN-

MUNCULÆ ; ut DOMUNCULA, ipsa in nulla omnino sit habenda consideratione, Castill. Negusant. & alii supra allegati. Dunque la deformità che recava l'abjetta Casetta allo specioso Palaggio del Presidente erasi dell' equità induttiva. Nè questo motivo nel nostro caso concorre; perchè i Feudi del Principe di S. Nicandro non vengon punto deturpati dal possedersi Lesina dal Principe di S. Angelo.

Agitur etiam de Illustrissimo Præside, cujus benemerita cum Sacra Regia Majestate, cum Excellentissimis hujusce Provinciæ Moderatoribus ac toto Mediolanensi Ducatu recensere superfluum est, cum luce meridiana clariora sint.

Agitur de supremo hujusce Provinciæ Magistratu, cui maximæ curæ circa Reipublicæ administrationem incumbunt, quique animi recreandi causa nihil habet aliud, quam secessum, tempore feriato; in hunc locum: omnis proinde æquitas suadet, ut huic nobilissimo Viro, prudentissimo Parenti, omnia eo loci tollantur impedimenta, ut ipsius animus fatigatus negotiis, & ibi conquiescere, & inde alacrior ad negotia redire possit, &c. Concorrano nel Principe di S. Nicandro, e questi, ed altri pregi, e meriti, e col Regnante, e colla Padria, e col Regno, come noi a fermo crediamo; che non trattandosi di cederli una vil Casetta, per apprestarli un sollievo alle sue gran cure, non entra il motivo dell' equità dal *Carena* essagerato.

Agitur de permutatione istius DOMUNCULÆ, cum alia domo pro colono, non solum æquivalenti cum domo Ill. Præsidis; sed etiam majoris valoris, quo casu, non solum non erit damnosa DD. Comitibus, sed eis utilis omnino est futura, Castillo dicta decis. 134. num. 12., ubi posse ad hujusmodi contractus coactos deveniri dixit, cum qui cogitur non est in damno. Or se mai il Principe di S. Nicandro offerisse in escambio altro Feudo egualmente specioso, come a quello di Lesina, non che maggiore, confinante collo Stato di S. Paolo, col vantaggio della marina, dell' istessa attual rendita; e capace di que' aumenti notabilissimi, che in Lesina son certi, e sicuri, ammettere ne vorremmo a titolo d'equità la permuta. Ma se ciò non offrisce, nè puote offerire: è giusto, è equo, ché del Feudo istesso il Principe di S. Angelo si privi, e si dispogli?

Agitur de ornatiore reddenda domo Ill. Præsidis, & deliciosiore ejus viridario, ac utiliori, quæ etiamsi rurî fiant, ex eis publica manat utilitas, ut consideravit idem Castillus, ubi supra n. 13. Divien forse la Provincia di Capitanata più speciosa, ed Illustre; o pure sarà per divenire il Feudo di Lesina l'ornamento del nostro Regno, se togliendosi al Principe di S. Angelo, a quello di S. Nicandro si dia?

Agitur de DOMUNCULA rustica DD. Comitum contigua duobus cubiculis ejusdem Ill. Præsidis, & dormitoriis, & literariis, ex qua, & ob opera rustica colonorum oriri strepitum,

&

& aeris fœtorem futurum; unde quies Illustrissimi Viri perturbatur. Or puote addursi questo gran motivo d' equità nel nostro caso?

Agitur de concordia conservanda inter hasce duas insignes Mediolanensis Civitatis Familias, omnesque eorum descendentes, ob quod non est dubium, quin plurimum possit Judicis arbitrium, qui in casu dubio, sive de jure, sive ex officio, ob varias circumstantias litigantium, vos validè cogit ad compromissum. Accordiamo che per una vile, ed al Padrone inutilissima Caletta non dovea lasciarsi seme di perpetua discordia trà due Case principali del Paese: e che nel dubbio caso il Giudice, *sive de jure, sive ex officio* obbligar possa le Parti a convenirsi. Mà nel nostro caso non è mezzo valevole a conciliare fra queste due Case magnatizie una perpetua concordia, il togliere al Principe di S. Angelo un Feudo quanto necessario, ed utilissimo, altrettanto con infiniti travagli, e dispendj, solennemente acquistato. Non potrebbe certamente mai il Principe di S. Angelo: Non potrebbero unquemai i suoi Discendenti con occhi indifferenti, e con animo pacato riguardare il Feudo di Lesina in possa della Casa di S. Nicandro, qualora riflettessero, che contro al disposto dalle Leggi, e contro a principj della buona fede stati ne fussero per motivo di una fallace equità privati. E per contrario il Principe di S. Nicandro, spogliato di quella passione, in cui l' à fatto entrare la creduta facilità di sua impresa, e li suoi numerosi discendenti non avranno occasione di verun turbamento, e della menoma amarezza, in riflettendo, che la Giustizia, e la necessità, e non già la prepotenza, e'l capriccio del Principe di S. Angelo erasi opposta agli di loro desiderj. E poi, ove in questa causa sarebbe il caso dubbio da comporsi *sive de jure, sive Judicis officio*? E quai esser potrebbero i mezzi della concordia?

Agitur tandem de eodem Ill. Præside, ac Supremo Magistratu, qui ad Justitiæ brachium confugit, unde pro eo stare debet: & ex hoc, & ex supra allegatis cujuscumque Judicis prudentis arbitrium. E se questo motivo militar debbe, l'arbitrio tutto, se mai v'abbisognasse, esser dovrebbe a prò del Principe di S. Angelo, il quale fin da'primi momenti à supplicato la Clemenza del Rè N. S. a rimettere la richiesta del Principe di S. Nicandro alla giusta determinazione del S. R. C.

E se *Carena* non ebbe la sorte di veder approvati dal Senato i suoi motivi; mentrecchè, com' egli scrisse, *ob mortem Illustrissimi Præsidis, causa non fuit expedita, sed adhuc pendet indecisa*, speriam noi, che i motivi medesimi, inapplicabili all'intutto a favore del Principe di S. Nicandro, debban giudicarsi efficaci per lo Principe di S. Angelo a farlo rimanere pacifico possessore del suo Feudo di Lesina.

E pure

E Pure la proposizione di queste vendite forzose di vili casette, e di piccoli terreni per ampliar palaggi, e nobilitare le Città, da numero ben grande d'assennati DD. vien riprovata. Del sentimento di costoro fù il *Regente Petra in Rit. 273. tom. 3. sub. num. 166. §. quo verò*, ove affermò, che *Andreolo*, e gl'altri DD. aveano sostenuto l'opposto, o per amore delle proprie cause, o per compiacere a' Clienti, o perchè ne' luoghi, ove scrivevano per Leggi statutarie doveasi questa coazion praticare: *Quo verò ad excitatam Achilleam quæstionem, si possit cogi Dominus ediculæ, vel parvuli viridarii ad vendendum prò amplitudine palatii, cum ejus exornatio maximè faveat commodo, ac nobilitati Vrbium . . . imò insit magno sublevamine astantibus . . . Diximus aleam simpliciter affirmativam nonnullorum ex JJ. CC. non esse undique tutam . . . & conferunt tradita ab Andreolo, qui amore propriæ causæ ductus calamum arripuit controv. 290. & a Capone controv. 18. Etenim præfati Authores, vel in propriis peculiaribus causis scripsere; vel ut Clientibus morem gererent; sivè in Civitatibus, in quibus statuta hæc deliberantia vigeant &c.* avendo in appresso rapportato il commendevole sentimento di quel Re de' Persi, il quale richiesto della cagione, per cui non avea aggregato al suo maraviglioso, superbo palaggio una vile casetta, che stavali dappresso, rispose, che avendo la padrona ricusato di vendercela *suam voluntatem rationi esse obnoxiam: se a legibus haud esse immunem: et licitè agi non posse, quod contra jus fit in alterius damnum*; avendo soggiunto, che 'l suo regal palaggio veniva a rendersi più vago dall'esistenza di quella vil Casetta, che da marmi, che l'ornavano: *illa enim meam justitiam immortalitate induit, hæc verò denudarent*.

Il Reg. *Petra* confuta i rapportati DD.

ED ecco che in sostegno della pretendenza del Principe di S. Nicandro non solamente applicar non si puote alcuno di quei frammenti delle Leggi Civili, e Canoniche, e veruna di quelle monche autorità de' DD., che sonosi in sua difesa rapportati, e recate; ma di vantaggio sempreppiù conferiscono a far conoscere la di lui, per altro manifestissima, ingiustizia. Veggasi ora se dagli essempi della cosa giudicata, che con tanta franchezza in sua difesa s'allegano, ritrarre possa motivo, almeno nella sola apparenza plausibile, per conseguire ciocchè ingiustamente richiede.

ALlegasi in prima la cosa giudicata nel trapassato secolo trà 'l Principe di Tarsia Possessore della Giuridizion Criminale nel Feudo di S. Martino, con Ottavio Russo Barone di quel Feudo, e possessore della Giuridizion Civile nel medesimo. Dicesi, che comparve nel S. C. Ottavio Russo, e fece istanza d' esser astretto il Principe di Tarsia a venderli la Giuridizione

Decisione contro del Principe di Tarsia.

Cri-

Criminale di S. Martino. E per convalidare questa sua istanza, addusse le continue liti, che per occasione di questa Giurisdizione Criminale, posseduta dal Principe di Tarsia, era obbligato a soffrire; allegò le discordie, e gl'inconvenienti; e che a suo favore, senza incontrar dubbio, esecutivamente il S.C. decise, trascrivendo le seguenti parole di *Carlo de Rosa ad consuet. Si quis emit de jure congrui num.* 88. *& seqq. sed dato quod Princeps, & Baro non possiderent has jurisdictionum species in communi, adhuc tamen propter publicum utilitatem invitus cogetur vendere, vel emere, ut evitentur rixæ, & discordiæ Roland. a Valle cons.* 80. *num.* 18. *vol.* 1. . . . . . *post Minad. & Reg. Rovit. tradit Galeot. controversi. lib.* 1. *cap.* 53. *num.* 25. *& sequ.* . . . . *Sed dicit Princeps, quod dum dictus Octavius ejus intentionem fundare intendit, ex rixis, & discordiis a Principe causatis, nihil constat, quæ cum in facto consistant probatione egent, unde necessario debet terminus impartiri* . . . . *nec potest procedi absque termino, cum non sit merus juris articulus, sed aliquali facti cognitione vestitus* . . . . . . *Hic objectus de termino impartiendo similiter diluitur.* . . . . *semper enim cum periculum est in mora ordo est ordinem non servare die* 15. *Martii* 1649. *S. C. re maturè pensata, habuit prò vero, quod dictus Illustrissimus Princeps tenebatur emere, vel vendere, ideo mandavit suo decreto, quod Illustris Princeps Tarsiæ intra menses quatuor vendat jurisdictionem criminalem quam tenet in Casali S. Martini Octavio Russo Baroni dicti Casalis, &c.*

Ascoltisi però il vero caso della controversia: Sentansi i motivi per cui, e si promosse, e si sostenne la domanda d'Ottavio Rossi. Intendasi l'intiera decisione del S. R. C. e poi si applichi alla nostra controversia. . . . .

Scrivendo *Carlo de Rosa* sulle nostre Consuetudini avea detto al *num.* 65. §. *est etiam*, che v'era un'altra cagione da domandare il retratto, cioè quando due unitamente un istessa cosa possedeano *pro communi, & indiviso; quia tunc si socius vellet vendere partem suam, alter socius præferretur in venditione; & hoc quidem non jure communi; sed ex causa privilegiata in Fisco, ut in l. unica C. de vendit. rer. Fiscal. cum privat. com.* Ed avendo di poi fatto il quesito *si socius esset rixosus, an possit alter socius provocare ad divisionem?* immediatamente soggiunse, che *diu, multumque de hoc* nel S. R. C. erasi discettato tra Ottavio Rosso Barone di S. Martino col Principe di Tarsia; e ch'egli avea a prò del Barone formata quell' allegazione, che trascrivea. In quest' allegazione si osserva, che possedendo il Principe di Tarsia la giurisdizion Criminale nel Feudo di S. Martino, *jurisdictionem Civilem ipsius Baronis, enervabat, expugnabat, pulsabat, divexabat, aliisque malis afficiebat nævis, & in morem alluvionis latenter illam ad se trahere præten-*

tentabat; onde Ottavio avea domandato in S. C. astringersi il Principe a vendere in suo beneficio la giuridizione delle cause criminali, *vel ad emendum ab ipso Barone Casale S. Martini, una cum aliis bonis ipsius Baronis inibi sitis*, *& particulari titulo quæsitis*.

Replicavasi a questa domanda dal Principe di Tarsia: che 'l Barone era l'Autore delle discordie: che la giuridizion Civile non appartenevasi al medesimo, ma erasi presso del Barone della Terra della Regina: che intendendo Ottavio di fondar sua ragione nelle risse, e nelle discordie da esso Principe causate, eran cose di fatto, ed avean bisogno di pruova con termine ordinario, e per ultimo, ch'ei niente avea in comune con Ottavio, possedendo in quel Casale la giuridizion criminale separatamente, e divisamente.

Rispose *de Rosa* a queste objezioni del Principe: che in fatto dubitar non poteasi d'essers'il medesimo lo rissoso, con timore di qualche offesa in persona del Barone; che 'l Barone istesso era stato dal S. C. con sentenza assoluto dal preteso per il Baron della Regina; e che se mai quella causa soggettavasi a termine, il Barone interinamente avrebbe perduti i frutti tutti della sua giuridizione Civile, senza potercisi dopo dar provvedimento dal S. R. C.. E conoscendo, che la maggior difficultà consistea nel punto, se due Possessori in un'istesso Feudo di due specie di giuridizioni potean dirsi di essere in comunione, cercò di giustificar questo assunto dal *n.* 74. *ad* 81.; ed indi entrò a dimostrare, ch'era lecito al Socio di provocare alla divisione, senza poter esser' astretto a durare nella società, quando il Consocio era rissoso, li recava danno, e lo provocava con ingiurie. E che siccome la comunione partoriva naturalmente molti incomodi, contenzioni, risse, e discordie, come veniva dalla Legge istessa avvertito *l.* 2. *C. quom.*, *& quibus quarta pars*, §. *si non fortem* § *si centum ff. de condict. indebiti*, *& multas difficultates l. qui neque* §. *ult. vers. difficultates communionis ff. de reb. cor. contentiones*, *& rixas l. in re vers. propter immensas contentiones ff. de servit. urbanor. prædior. l. sancimus* §. *ne autem C. de donat.*, *& discordias l. cum pater* §. *dulcissimis ff. de legatis* 2., così *etiam invito socio*, poteasi la division domandare; vieppiù qualora viveasi in comunione co' Potenti, ch' esser solean gravosi.

Dal *n.* poi 88. al 93. finse il caso, che 'l Principe, ed il Barone non possedessero le due giuridizioni specialmẽte in comune, ma ciascheduno separatamente, e sostenne, che ben anche per l'utilità pubblica, il Principe contro sua voglia era tenuto a vendere, o comprare, per evitar le risse, e le discordie; dappoichè possedendosi le diverse specie di giuridizioni da diversi, ne avvenivano più assurdi in detrimento de' Vassalli, i quali soltanto sogliono sperimentare gli cattivi effetti delle contese giuridizionali de' compadroni; o come

ad

ad una Città non conviene aver due Vescovi, così importa à' Vassalli di non essere sudditi di due Padroni; essendo meno gravoso il giogo d'uno, che di molti. *Sed dato*, scrisse *de Rosa*, *quod Princeps*, *& Baro non possiderent has jurisdictionis species in communi; adhuc tamen propter publicum utilitatem invitus tenetur vendere*, *VEL EMERE*, *ut evitentur rixæ & discordiæ*, *Roland. a Valle cons.* 80. *num.* 18. *vol.* 1., ed immediatamente attacca, e prosiegue i sensi, che sieguono, a bella posta dall'Avversario mutilati. *Dum enim jurisdictiones a diversis possidentur, plura oriuntur absurda in perniciem Vassallorum. Anna d. Alleg.* 27. *num.* 21. *Dominis enim de jurisdictione contendentibus, de subjectorum luditur capillis: Et quemadmodum uni Civitati non licet binos habere Pontifices; ita subditorum interest pluribus Dominis non subesse; cum latius quippè sit unius, quam plurium subire jugum; & facilius est unum, quam plures ad bonum disponere. Exemplum habemus in Sole, qui licet sit omnium bonorum auctor in Terra; nec quidquid extaret illo non illustrante; ita si gemini soles forent, periculum immineret, ne omnia conflagratione pessum irent; unde versus,*

Si sole nec or solo, quid erit si creverit alter?

E poi ripigliò l'Autore con quelle parole, che dall'Oppositore si fan susseguire alla sua dottrina, *post de Pont. & Reg. Rov. tradit, Reg. Galeot. controv. lib.* 1. *cap.* 53. *num.* 62. *& seqq. &c.*

A questa domanda del Baron Rossi corrispose il decreto del S. C., non già concepito con quelle poche parole, colle quali la Parte lo trascrive; ma nel modo che siegue. *Quod Ill. Princeps Tarsiæ intrà menses quatuor vendat jurisdictionem Criminalem, quam tenet in Casali S. Martini Octavio Russo Baroni dicti Casalis; vel emat ab eodem Octavio jurisdictionem Civilem, quam habet in dicto Casali, una cum aliis bonis, quæ in dicto Casali habet dictus Octavius, etiam particulari titulo quæsitis prò pretio declarando per S. C. &c. de Rosa cit. loco in fine.*

Accomuniam pure alla nostra Causa i motivi di risse, e degl'altri gravissimi inconvenienti addotti dal Barone Rossi, che non vi sono, ed a patto alcuno essere non vi possono; e con questo stranissimo infingimento s'applichi la difesa di Carlo di Rosa, e la decision del S. C. al nostro caso. Il Principe di Tarsia, e 'l Baron Rossi eran Possessori di diverse specie di Giuridizioni, in un'istesso Feudo: Per la prepotenza del primo, il secondo non ricavava altro frutto dal suo Feudo, se non che di continue onte, offese, pregiudizj, e devastamenti: Per Legge venivan considerati, come Consocj d'una medesima cosa: Per la disposizion della medesima Legge potean prosciorre la società, con obbligarsi il Consocio ritroso a vender la sua parte. *Merito*, scrisse *Donadei*, *de renunc. cap.* 26. *num.* 87. *ab omnibus juribus, atque Doctoribus determinata fuit compulsio Consocii ad venden-*

dum

dum alteri Socio, ratione evitandi scandala, notatur expressè in §. fin., ubi etiam Glos. Aret. ac DD. Instit. de his qui sunt sui, vel alien. jur. Glos. in l. Julianus §. idem, Celsus in verbo totum ff. de act. empti. Tiraquell. de utroq. retract. num. 15. Scacc. de comm. & camb. §. 1. quaest. 1. sub num. 245., versic. concludo praeferendum. E maggiormente potea il Baron Rossi obbligare il Principe di Tarsia a venderli la sua giuridizion Criminale: perchè esso possedeva in quel Feudo la più degna, la maggiore, e 'l dippiù del Feudo istesso, come continuò ad avvertire *Donadei a num. 88. cum seqq.* Vi concorreva ancora l'utile pubblico di que' poveri Vassalli, i quali in mezzo alle risse, ed alle violenze, fra due Baroni contendenti, sperimentavano gli effetti più funesti delle loro aspre contese. Erasi adunque la domanda del Rossi intieramente giustificata; perchè fondata nell' espressa disposizion delle Leggi, e nel concorde sentimento de' DD. Non v'à però, che queste massime adattare si possano alla nostra Causa; giacchè il Feudo di Lesina è separato, e distinto da quello di S. Nicandro. Nissuna giuridizione v'essercita, niun dritto vi rappresenta il Principe di S. Nicandro: Non puole questi caratterizarsi per socio. Non puote allegare comunanza. Non si puole avviare per i termini, non puol ricorrere ai principj di discioglimento di Società, e d'obbligo di vendita. Non v'è detrimento; non v'è turbamento; non v'è incomodo de' Cittadini di Lesina, postochè riconoscono un sol Possessore della Giuridizione, che in quel Feudo s'essercita. Nè le private liti, che vorrà promuovere il Principe di S. Nicandro saran mai per inquietarli, per turbarli, e per dispendiarli. Sicchè il volersi nel nostro caso praticare quella coazione *ad vendendum*, che la Legge nel caso del possesso della cosa comune ammette, e prescrive, sarebbe l'istesso, che abbagliarla grossolanamente ne' principj; e controvenire alla disposizione della Legge medesima, la quale detesta, come incivile, ingiusta, ed alla Società contraria la pretendenza di colui, ch'obbligar voglia un legittimo Possessore a venderle quella cosa, che liberamente, ed assolutamente possegga.

E se le rapportate massime, in vece di avvalorare, riprovano l'inchiesta del Principe di S. Nicandro, maggiormente l'esclude il decreto del S. C., coll'aver ridotto all'arbitrio del Principe di Tarsia convenuto, o di vendere, o di comprare. E questa medesima elezione le diede il S. C. nell'anno 1740.; dapoicchè avendo nell'anno 1737. il Marchese di S. Martino D. Pietro Paolo Alimena, Possessore della Giuridizione civile delle prime Cause nella Terra di S. Martino, istituito giudizio nel S. C. contro l'odierno Principe di Tarsia Possessore della Giuridizione Criminale nella medesima Terra a vendercela, *ad evitanda scandala, & absurda*, sottopostasi questa domanda a termine ordinario, e quello compilato, e fatte vicendevolmente le pruove, fu profferita a' 26. Apri-

Aprile 1740. la sentenza, che siegue, a relazione del fu Consigliere D. Cesare Bosco: *Per hanc nostram præsentem definitivam Sententiam, dicimus, pronunciamus, decernimus, & declaramus Illustrem Principem Tarsiæ condemnandum esse, & condemnari debere, prout hac nostra præsenti definitiva Sententia condemnamus, condemnarique volumus, & mandamus ad vendendam jurisdictionem criminalem, quam habet in Feudo S. Martini infra menses tres in beneficium Illustris Marchionis d. Feudi S. Martini D. Petri Pauli de Alimena Possessoris, seù quasi Jurisdictionis civilis Feudi prædicti; vel ad emendum ab eodem Illustri Marchione D. Petro Paulo jurisdictionem Civilem, quam habet in Feudo prædicto, una cum omnibus aliis bonis, quæ habet idem Illustris Marchio in Feudo prædicto S. Martini, etiam titulo particulari, quæsitis pro pretio appretiando per unum ex Tabulariis S.R.C. prævia bussula eligendum, & in casu, quo dictus Illustris Princeps Tarsiæ infra dictos tres menses non adimpleverit in vendendo, vel emendo, intelligatur condemnatus ad vendendam dictam jurisdictionem criminalem in beneficium dicti Marchionis D. Petri Pauli pro pretio appretiando, ut supra, juxta declarationem faciendam per S.C., & interim dictus Illustris Princeps sub pœna ducatorum decem mille, neque per se, neque per alios turbare faciat prædictum Illustrem Marchionem, ejusque Officiales, tam in exercitio jurisdictionis Civilis servata forma Regiæ Pragmaticæ, quam in perceptione fructuum feudi prædicti, pro quo effectu expediantur ordines necessarii* in Banca di presso lo Scrivano

Allegasi in secondo luogo la decision fatta dall'abolito Collateral Consiglio nel passato Secolo, colla quale si vuole, che stato fusse assolutamente condannato D. Michele Sanfelice a vendere a beneficio di Nicola, e Gio: Francesco Zuroli, possessori in comune della Terra d'Acquavella, e della giuridizione della medesima, che colà esercitavasi *pro bono pacis, & ad evitanda scandala*, trascrivendosi la seguente dottrina di *Frato cap. 1. lib. 2. discept. for. num. 33. Præses Lanarius &c. docet, Regem sive ejus Ministros, pro bono pacis posse cogere Feudatarios ad vendendum Feudum . . . . . . & practicavit supremum Collat. Consilium in casu ferè simili vertente inter D. Michaelem Sanfelice, cum Nicolao, & Jo: Francisco Zurolis, pro communi possidentibus Terram Aquavellæ, ejusque jurisdictionem, certis tamen quotis Partibus; dum in dies discordiæ multo minores (quam in thesi nostra) ac non tanti scandali inter Partes ipsas oriri dignoscantur, quæ solæ, de per se efficaces sunt, ut sedentur; adeout prælatio concedatur Reg. Sanfelic. d. dec. 322. num. 7. in fin. versic. idcircò. Determinavit namque sub die 8. Martii 1627. Sanfelicium cogendum esse*

sione con- i Sanfeli-

ad

ad venditionem partis Casalis Aquevelæ in beneficium illorum de Zurulis.

Ma doveasi avvertire, che *Prato* immediatamente soggiunse: *cum nonnullis pactis in dicto decreto contentis, quod per extensum imprimi curavit Preses Lanar. in d. addit. ad Patruum n.* 10. *circa medium*; e che nel seguente numero s'era dichiarato d'aver fatto imprimere quel decreto nella fine della dissertazione; e prendersi il picciolo incomodo di leggere il decreto appo l'istesso *Prato*, se non voleasi riconoscere presso *Lanario*, e d'altri nostri Autori. La buona fede così richiedeva: ma la difesa del Principe di S. Nicandro lo sperimentava dannoso; mentrechè sarebbesi osservato nel decreto soggiunto: *Verum si dictus D. Michael Sanfelicius voluerit emere partem dicti Casalis Aquevelæ, & alia bona spectantia ad dictos Magnificos de Zurulis in eodem Casali, teneantur prædicti Magnifici Nicolaus Antonius, & Jo: Vincentius Zuroli, infra eundem terminum vendere, eodem quo supra modo, dictas partes, & alia bona existentia in eodem Casali supradicto Magnifico D. Michaeli Sanfelicio*.

Di questa Causa agitata tra 'l Sanfelice, ed i Zuroli, e della determinazione dell'abolito Collateral Consiglio più diffusamente ragiona *Donadei de renunciat. cap.* 26., il quale dopo avere assunta la proposizione, che davasi la terza specie di congruo *ex capite communionis*, allorchè nascevan tra socj, nella cosa comunemente posseduta, dissenzioni, inimicizie, e litigj; e che per rimediare alli scandali, *& ob bonum pacis*, poteasi, *juris dispositione*, obbligare un socio a vendere la sua porzione; e principalmente de'Feudi, ne'quali le specie diverse della giuridizione da più d'uno essercitavansi; e ne'Feudi divisibili *de jure Longobardorum*, ne'quali erano inevitabili gli litigj, e le discordie, riferisce, e trascrive dal *num.*102. *ad* 105. la ridetta decisione.

Ne dichi ora l'Avversario: Merita questa decisione d'esser recata per favorevole all'irregolare intrapresa del Principe di S. Nicandro? Siam forsi nel caso (tra tanti figurati inconvenienti) di fingere ancora, che il Principe istesso fusse compossessore di giuridizione, o d'altro nel Feudo di Lesina; oppur che Lesina e S. Nicandro un sol Feudo costituissero? E fingendosi paradossi sopra paradossi è contento dello stile di giudicare *aut emat, aut vendat* ad elezione del Principe di S. Angelo, ch'è il convenuto?

Spiega dell'autorità di *Lanario*, e *Prato*.

Nè *Fulvio*, *Lanario*, e *Francesco Maria Prato* intesero, che forzar poteasi il Barone assoluto possessore d'un Feudo a venderlo, ma quel Barone, che possedeva porzione del Feudo, o l'essercizio di qualche specie di giuridizione. Avendo scritto il secondo a prò del Capitolo di S. Nicola di Bari possessore del Feudo di S. Nicandro, acciò s'obbligasse Francesco Grisone, il quale avea preso in affitto *ad longum tempus* l'essercizio della giu-

giuridizion Criminale in certi casi nella medesima Terra da'RR. PP. Gesuiti di Firenze, che n'erano i Possessori, a desistere da questo suo affitto a tenore d'un decreto del S.C.; *& gradatim, conditionaliter, & successive*, che 'l suo Capitolo fusse prefe- rito nell'affitto, o nella compra: *Petierunt Prior, Capitulum, & Ecclesia in supremo Collaterali Consilio renovare executio- nem decreti ejusdem Collateralis Consilii, quo de anno 1623. fuit injunctum Francisco Grisone, tunc simplici Conductori ju- risdictionis Criminalis, quod minimè accedat ad Terram S. Ni- candri (propriis decreti verbis utar) exfractare habeat, & fuit resolutus contractus locationis de ordine ejusdem Tribuna- lis, attenta sævitia, quam exercebat contra Vassallos Eccle- siæ, quapropter ipsum privandum fore jurisdictione; ac etiam gradatim, & successivè petierunt, præferri in locatione, seù venditione prædicta, quatenus contractus in suo robore persiste- ret.* Ed a questo oggetto s'avvalse di quell'esempio di cosa giu- dicata, e di quelle massime, che abbiam riferite, ed ottenne dal Collaterale: *quod cogatur Franciscus Grisonus ad ceden- dum in beneficium personæ declarandæ per Rev. Capitulum S. Nicolai de Bario affictum trium casuum Criminalium Castri S. Nicandri, prout ipse tenet, & possidet &c. sub num. 51.*

cisione con- del Princi- della Sca

IN terzo luogo si allega, che avendo il Duca della Saracena ven- duto al Principe della Scalea il Casale di Lungro, richiese nel 1716. il Principe di Bisignano d'astringersi il Compratore a ven- dercelo, adducendo li grandi inconvenienti per l'addietro nati tra esso lui col Duca della Saracena, i quali da giorno in gior- no sarebbonsi aumentati, se Lungro nelle sue mani non perve- niva, e che così fu dal Collateral Consiglio deciso. E perchè il Principe della Scalea non avea ubbidito a que' ordini, fu dal Vicerè destinata la persona per stipularsene la vendita. Nè di ciò fece verun decreto il Collaterale. Ed avendo il Principe della Scalea prodotte le nullità contro di questi appuntamenti, si ordi- nò, che ricevute non si fussero.

Se la faccenda andasse con quella semplicità, con cui si rappresen- ta: e chi potrebbe negare, che questo non fusse un esempio confacevole alla richiesta del Principe di S. Nicandro? Sentasi però il vero caso, per quello, che dal processo apparisce; e vieppiù si formi idea della giustizia del Principe di S. Angelo; dell'ingiustizia del Principe di S. Nicandro; e della poca buona fede in sua difesa praticata.

Il Casale di Lungro con certezza ne'tempi andati era de'Prencipi di Bisignano, e formava parte della cospicua, antichissima, e gentilizia lor Contea d'Altomonte. Investirono gli antichi Conti nel 1156. della giuridizion Civile di quel Casale i PP. Basiliani: e nel 1521. Pietr'Antonio Sanseverino Principe di Bisignano ven- dè col patto di ricomprare la criminale a Gio: Battista Venato,

da

da cui, per l'intermezze persone d'altri, passò finalmente al Duca della Saracena *fol. 285. a fol. 43. ad 52., & a fol. 58 ad 62. Process. pro Abate Commendatario Lungri, cum Principe Bisiniani.*

Imprese nel 1715. il Principe di Bisignano di vietare al Duca della Saracena l'essercizio della giuridizione per i motivi, che Lungro come Casale d'Altomonte non avea proprio Territorio, ove essercitarla *extra menia*; tanto vero, che 'l Duca della Saracena avea confessato nel 1710. di non aver Lungro proprio territorio *fol. 3. lit. B.*: che per mancanza dell'impetrazion dell'assenso fra i tre mesi, nullamente erasi Lungro comprato da i Venati, specialmente attento il patto resolutivo: che doveasi credere subinfeudato; giacchè corrispondea alcune Adoe alla Camera Comitale d'Altomonte: che non ritrovandosi tassato ne' Cedolarj per l'Adoa, nè tra i Feudi Rustici descritto, erasi indubitatamente un semplice Casale: che i suoi primi abitatori essendo stati Greci, i quali portaronsi ad abitare nella Contea d'Altomonte, furon sottoposti alla giuridizion de' Luoghi, ove si fermarono *fol. 44. lit. A. Process. Lungri*; anche per sentimento di *Freccia de Subfeudis lib. 2. Auctor. 5. num.* 2. che per massima feudale essendosi Lungro dinominato sempre Casale, si riputava soggetto alla giuridizione del Feudo viciniore. *Tappia decis. 4. num. 6. & 10. de Medicis cons. 21. num. 1.* E che di ciò dubitar non poteasi per la platea formata da Sebastiano della Valle, e per l'autorità di Gio: Paolo Galdero scrittore Legale Cosentino *Prax. Crimin. Instrum. part. 3., & principal. num. 3.*

Pendente questa controversia pretese il Principe di Bisignano, che questo Casale vendere se li dovesse; Laonde si fece precedere l'apprezzo del Tavolario Gallarano, il quale dichiarò nella sua relazione, a vista de' documenti, ed intese le Parti, che Lungro era Casale d'Altomonte, e sito nel di lui territorio. *Il Casale di Lungro*, son sue parole, *è sito dentro le pertinenze del Territorio della Terra d'Altomonte di Calabria Citra, il di cui territorio si divide da quello della Saracena per lo Vallone*. Riferì, *che la giuridizione di Lungro fosse per lo stillicidio delle case, e per le mura, essendo situato in territorio di Altomonte, in modo che non à proprio Territorio, e distretto; ma tutto è della Terra d'Altomonte, secondo il patto apposto nel primo istromento di vendita, e secondo la convenzione passata, fol. 4. à t. & fol. 5. lit. A. Relat. Lungri Gallarani.*

Ma quella vendita, che far doveasi al Principe di Bisignano, fù di soppiatto stipulata col Principe della Scalea. E non potendo tollerar il primo, che passasse nel secondo un Casale smembrato dalla sua antica gentilizia Contea d'Altomonte, ne richiese in S. C. il retratto per i cennati motivi, ove per qualche tempo si contese. Essendo però accaduti due omicidj, ed altri gravissimi inconvenienti, stimò il Collaterale nel 1716. di accordarli la prelazione. E sti-

E stimollo con somma giustizia; dappoicchè per i motivi dedotti in Consiglio, e rappresentati dal Consiglier Parada al Vicerè, e suo Collateral Cons. come ricavasi dal dispaccio *fol.* 1. *Atti del Collaterale* s'ebbe per vero d'essere stato Lungro parte della Contea d'Altomonte, da cui venne smembrato; d'essersi colla Contea istessa dalla Casa di Bisignano posseduto; di averi dedotta il Principe di Bisignano la ragion di ricomprare il dritto della giuridizion Criminale *usque ad menia*; s'ebbe ragione della promiscuità di Territorio; dell'intentato motivo della nullità della vendita per mancanza d'assenso, e di tante altre giustificate cagioni, per cui, e per legge comune, e per dritto feudale, senza entrarsi a' motivi d'Economia, accordar doveasi al Principe di Bisignano l'ordinata prelazione. Come accordar non si puole al Principe di S. Nicandro nel nostro caso, in cui affatto, affatto niuno de' cennati motivi concorre.

ecisione per cquaformo-.

E Per ultimo fassi gran pompa del decreto interposto dal S.C. nel 1736. a relazione del fù Duca D. Cesare Invitti, tra il Principe di Bisignano, e l'Eminentissimo Cardinal Spinelli nostro Arcivescovo. Dicesi, che possedendo il Principe di Bisignano la giuridizion criminale nel Feudo d' Acquaformosa; e possedendo nel Feudo istesso la giuridizion Civile l'Abate Commendatario, ch' era l' Eminentissimo Spinelli, con alcuni Territorj siti nel tenimento d'Altomonte, eran continue le risse, che quindi avvenivano; e perciò il S. C. essecutivamente *ex causis discussis* ordinò all'11. Gennajo del 1736., che 'l Principe di Bisignano fusse astretto a vendere la giuridizion Criminale all' Abate, e fusse parimente obbligato a comprarsi que' Territorj, che fuori del Feudo d'Acquaformosa l'Abate possedea in Altomonte.

Non dovrebbe però farsene la menoma pompa per le cose dette di sopra; mentrechè una volta, che 'l S. C. col *causis discussis* ebbe per veri i disturbi, e gli disordini; e conobbe giustificate le querele dell'Abate Commendatario, non già per effetto d'equità, e d'economia, come erroneamente si dice; ma d' incontrovertibile giustizia; e per espressa disposizion di Legge obbligar dovea il Compossessore d'una specie di giuridizione a venderla all'altro. Cosa che nulla à di comune col Feudo separato, e distinto, che da un solo, senz' attacco di comunanza con altri in parte alcuna venghi posseduto.

Ma è ben, che sappiansi le particolari circostaze, che in questa causa concorsero. Possedeva la Badia di S. Maria d' Acquaformosa *in capite a Regia Curia* il Feudo medesimo, colla giuridizion Civile, e Mista, con altri dritti, jussi, corpi, e ragioni; e 'l Principe di Bisignano vi possedeva la giurisdizione criminale ne' tre soli casi di morte naturale, o civile, e di mutilazion de' membri. Espose l' Abate commendatario al S. R. C. nel 1730. che gli Ministri del Principe di Bisignano con continue violenze,

ed

ed atti d'impero, in controvenzione di molti decreti del S.R.C. impedivano, che i suoi Officiali essercitassero la propria giurisdizione; anzi, che i medesimi dispoticamente vi si inframeschiavano, e l'essercitavano; devastavano gli Boschi della Badia, e li pregiudicavan l'altre rendite; diportandosi in somma da assoluti padroni, e dispositori. Sovra di questo esposto, giustificato in qualche maniera con privati attestati, ne fù commessa l'informazione alla Regia Udienza Provinciale, da cui si costò pienamente, e si riferì al S.C.: Che la Gente di Bisignano con armi da fuoco avea liberati alcuni animali Vaccini, che la Corte Badiale teneva catturati per causa di diffida, e di danni dati; ed avea trasportato nel carcere criminale d'Altomonte un Guardiano della Badia, perchè custodiva gli di lei territorj: Che avea maltrattato, e ferito un altro Guardiano della Badia a motivo d'aver fatta una tenue esecuzione: Che i Ministri del Principe, con continue violenti carcerazioni perseguitavano il Mastro d'atti, e Giurato della medesima Corte Badiale, qualora non eseguivano gli di loro ordini; ma quelli della Corte Badiale, la quale non ritrovava persona, che volesse servirla: Che s'intromettevano dispoticamente ad incider legna, ed a tagliar alberi ben' anche fruttiferi ne' territorj Badiali, de' quali il Principe senza verun pagamento avvalevasi: Che con prepotenza detestabile introducevano ne' territorj della Badia a pascere gl'animali senza fidarli, minacciando, maltrattando, e carcerando i suoi Guardiani, quando cercavano d'impedirlo: Che i Ministri del Principe con carcerazioni di fatto, minaccie, ed altre violenze s'intromettevano in tutte le cause, le quali appartenevano alla Corte Badiale, anche meramente Civili; esimendo i carcerati dalle mani della di lei Famiglia; e facendo pubblicare ordini generali, che non si dasse obedienza alla Corte Badiale, e suoi Ministri: Che il Principe faceva confondere l'essercizio della giuridizione d'Acquaformosa con quella d'Altomonte, quando la Badia possedeva da' Secoli il Feudo d'Acquaformosa *in capite a Regia Cur.a*, da quello d'Altomonte separato, e distinto: Che il Principe istesso faceva essercitare da Mastro d'atti un Uomo facinoroso, e principalmente inquisito: Che il medesimo Principe dispensava in Acquaformosa patenti di Cacciatori, sottoponendoli alla giurisdizione del suo Montiero Maggiore d'Altomonte: Che li Ministri del Principe aveano introdotto di farsi dare il quarto degli animali uccisi nel territorio della Badia: E che il Principe avea con minaccie, e maltrattamenti impedito, ed impediva il coltivo degli vastissimi territorj della Badia in Altomonte, come dalla relazione del Signor Giudice, all'ora Uditore, Sabatini *a fol. 178. ad 200. proc. inter Em. D. Joseph Spinelli, &c. cum Ill. Principe Bisiniani*, in Banca d'Auriemma, presso lo Scrivano Montanino.

Queste furono le cause discusse nel S. C. a 11. Gennaro 1736., per cui

cui non solo obbligossi il Principe di Bisignano a vendere l'esercizio della giuridizion criminale de' tre casi divisati, ma si diede col decreto istesso altra risoluta providenza per indennità della Badia *fol. 2 pr. dict. proc.*

MA se non produce il Principe di S. Nicandro essempio di cosa giudicata in Feudo separato, e distinto, da un solo interamente posseduto; o pure in Feudo da più d'un Possessore, ma divisamente, e distintamente posseduto, vogliam noi additarne due, per far conoscere quali sono state le determinazioni de' nostri Senati.

La Casa de' Duchi di Vacri, frà gl'altri Feudi, avea da tempi antichissimi posseduta la terza parte del Feudo di Rocca Morice, essendo state l'altre due terze parti da altri possedute. Nascevan tutto giorno dell'inconvenienti, e sopra tutto per l'esercizio della giuridizione su'l rispettivo Vassallaggio, che tutto in un luogo abitava. Quindi il Duca di Vacri D. Gio: Battista Valignani, e per sua quiete, e per sollievo de' Vassalli acquistò le due terze parti dagl'altri Compadroni; ma passato ad altra vita, ad istanza de' suoi Creditori si venderon *sub hasta* le due terze parti del Feudo da se acquistate. Essendo risurte da questa vendita l'inquietitudini, e l'inconvenienti tra l'utili Possessori, e li disaggi de' Vassalli, D. Scipione Valignani, Fratello, ed erede del difonto Duca, domandò nel S. R. C. d'esser preferito nella compra di quelle due terze parti, e per ragion di sangue, e per causa di communione, e per motivo di quiete; e perciò d'astringersi D. Gio: Zambra, che n'era stato il Compratore, a vendercele *fol. 1. & 2. proc. prælationis super venditione Feudi Roccæ Moricis, petitæ &c.* in Banca di Rubino, presso lo Scrivano Baldassarre.

Comparvero eziandio l'Università, e Cittadini delle due terze parti vendute nel S. R. C., e domandarono, che *ob bonum pacis*; ed affinchè non venissero trapazzati dall'utile dominio di due Baroni in un Feudo, accordata si fusse al Duca di Vacri la richiesta prelazione *fol. 5.* Ma essendosi avuto per vero dal S. R. C., per quel che ricavasi dall'allegazion formata a prò del Zambra, che le porzioni di quel Feudo venivan divisamente possedute; e che la vendita era seguita *sub hasta*, a relazione del fù Consiglier Crivelli, a' 22. Marzo 1741. s'ordinò: *non esse locum petitæ prælationi prò parte Ill. Ducis Vacri D. Scipionis Valignani fol.* 13. Ed essendosi gravato il Duca di questo decreto col rimedio della reclamazione, dal S. C. a' 12. Dicembre 1744. si disse: *bene fuisse provisum per S. C. sub die 22. mensis Martii 1741. Verum si Ill. Dux Vacri voluerit infra annum vendere suam tertiam partem Terræ Roccæ Moricis, teneatur D. Joannes Zambra emere justo pretio fol. 20. a t. d. proc.*

Aspi-

Aspirava il Principe di S. Agata all'acquisto del Feudo di S. Catarina, finitimo ad altri suoi Feudi; e n'avea lungamente trattato col Marchese di lui utile possessore, il quale s'era obbligato di vendercelo per mezzo d'albarano: ma avendolo comperato D. Paolo Sanbiase, domandò il Principe di S. Agata di accordarseli la prelazione; e perchè se l'era promessa la vendita, e perchè ci confinava, e perchè non acquistandosi da lui, sarebbero giunti all'eccesso gli disturbi, l'inconvenienti, e li scandali. Però siccome questi esposti non furon valevoli a farli ottenere la domandata prelazione; così qualche attentato vicendevolmente praticato fù punito coll'arresto in Castello di coloro, che n'erano stati l'autori.

OR si ponga in disparte la chiara, manifesta, indubitata giustizia, che al Principe di S. Angelo assiste, da cui in van si pretende, ch'abbiasi a dipartire il S. R. C.; giacchè per proprio istituto, e per la volontà del nostro glorioso Sovrano decider deve questa causa in termini di giustizia; ma facciasi la di lei decisione unicamente regolare, e dipendere dagl'essempj della cosa giudicata; ed' a tenore del prescritto dal Regnante; e considerisi, se astringere si possa il Principe di S.Angelo a vendere al Principe di S. Nicandro il Feudo di Lesina.

Ordinò la Maestà del Padrone col suo primo dispaccio, che la causa si vedesse per giustizia dal Consiglio, *il quale proceda come suole, anche con quelle considerazioni economiche, che altre volte, ed in simiglianti casi sia lo stesso Consiglio stato solito avere in veduta nelle sue decisioni*: e dichiarò col secondo Dispaccio: *che non à inteso, che il Consiglio abbia da prendere una insolita via di giudicare; ma ha voluto, che il Consiglio istesso faccia quelchè suole egli stesso fare; ed abbia SOLITO FARE IN CASI, E CAUSE SIMILI, E VERIFICATE LE SIMILI CIRCOSTANZE*.

Or se le decisioni allegate dal Principe di S. Nicandro sono seguite ne'casi ove il Feudo da più d'un Barone veniva posseduto; o quando le diverse specie della giuridizione da più d'uno in un medesimo Feudo essercitavansi; o pure (ch'è il solo essempio a pro del Principe di Bisignano) quando s'è trattato d'un Feudo senza territorio: d'un Feudo smembrato da una cospicua Baronia gentilizia, della quale con certezza n'era Casale, ed alla quale corrispondeva l'adoa: d'un Feudo, per cui pendeva giudizio di nullità di concessione; di nullità di vendita per mancanza d'assenso; di ricompra di giuridizione, e reintegrazione; ed in questi casi, provate le risse, le discordie, e le violenze s'è obbligato il Compossessore rissoso, e violento à vendere la sua parte, o a comprarsi quella dell'altro Compossessore; e s'è astretto il nuovo Padrone a vendere, a chi avea tanta ragione di

riacqui-

riacquiſtarlo ben' anche dall' antico poſſeſſore. Se queſte, ed in queſti caſi, ripetiamo, ſono ſtate le deciſioni, col violentarſi nella noſtra cauſa il Principe di S. Angelo a vendere Leſina al Principe di S. Nicandro, ſi uſcirebbe *dalle conſiderazioni economiche, ſolite ad averſi in veduta dal S. C. nelle ſue deciſioni in ſimiglianti caſi*: Nè farebbe il S. C. *quel che ſuole fare, ed è ſtato ſolito di fare in caſi, e cauſe ſimili, e verificate le ſimili circoſtanze*, una volta che ſiamo nel caſo d'eſſerſi il Feudo di Leſina ſeparato, e diſtinto col proprio vaſtiſſimo Territorio:di poſſederſi da un ſolo: di non eſſerſi Caſale di qualche gentilizia Contea del Principe di S. Nicandro, da cui fuſſe ſtato ſmembrato; e per cui pendeſſe litiggio di nullità di conceſſione, e vendita, di reintegrazione, ed altro ſimiglievole:e d' eſſervi ſtati turbamenti, rumori, riſſe, e violenze.

Ed in queſto caſo, in cui ſiamo, non ſolamente concorre la Legge ad allontanare ogni pretendenza del Principe di S.Nicandro,ma concorrono le giudicature del S. R. C., e dell' abolito Collateral Conſiglio contro del Duca di Vacri,e del Principe di S.Agata; quantunque D. Gio: Zambra, e D. Paolo Sanbiaſe non veniſſero aſſiſtiti da quella manifeſta giuſtizia, che per lo Principe di S. Angelo per tutti i verſi concorre.

VEdeſi adunque (per quelchè attienſi alla prelazion richieſta per termini d' inadattabile economia, e di finta equitade), che l' inconvenienti conſiderati nella continuazion del poſſeſſo del Feudo di Leſina preſſo al Principe di S. Angelo, che n' à fatto legittimamente, e ſolennemente l' acquiſto, ſon ſogni, ſon favole, ſon chimere, poſtochè l' eſſagerati litigj, le controverſie confinali, e l' altre temute conteſe, ritrovanſi con ſolenni giudicature, con approvate terminazioni,e con oſſervanze non contradette, ſuperate, ed eſtinte; e che ſe mai novellamente imprendere, e ſuſcitar ſi voleſſero, non già per parte del Principe di S. Angelo, ma per altrui piacere, non ſarebbero delle coſe ſuperiori all' autorità, e capacità de' Magiſtrati, che richiamar poteſſero l' economica provvidenza del Sovrano; ed eſſere riſguardate, come parte dell' utilità pubblica, o di quell' util privato, che vaſſi a riſondere, non già a vantaggio d' un ſolo, o di pochi, ma di tutti particolarmente preſi, o almen di molti; ſenza ritardare però l' eſſecuzion delle leggi.

Vedeſi ancora, che le diſpoſizioni legali, dimezzatamente rapportate a favor del Principe di S. Nicandro, in vece di recarle picciolitſimo giovamento, eſpreſſamente ſe l' oppongono; mentrecchè colla diterminazion di *Paolo*, trattoſſi di far riponere nel Fondo altrui un' argine, che v' era, e n' era ſtato tolto dalla violenza dell' acqua: trattavaſi che quell' argine, lontano dal recare a quel Fondo il menomo detrimento, era neceſſariiſſimo

mo

mo per la conservazione de' Fondi inferiori: Colla risposta data dal *Pontefice Onorio* al Cardinal Colonna, s'incaricò l'osservanza delle leggi, la ove eravi diterminazion legale; e che facesse uso dell'equità naturale in que' casi, ne' quali legge espressa non v'era: E col Responso di *Ulpiano* si ridusse l'equità ad abilitare il Debitore all'osservanza di quella Legge del contratto, ch'egli di già volea osservare, e non era per se mancato d'osservarla in prima. Ond'è che non trattandosi d'evitare nel Principe di S. Nicandro un danno recatoli da forza superiore ne' suoi proprj Feudi; e d'evitarcelo senza pregiudizio del Principe di S. Angelo: E trattandosi, che annuendosi alla sua richiesta si controverrebbe alla disposizion delle leggi, li responsi d'*Onorio*, di *Paolo*, e di *Vulpiano* manifestamente s'oppongono alla richiesta prelazione.

Vedesi parimente, che gl'Autori in contrario allegati àn sostenuto che obbligar si potesse alcuno a vendere la propria roba, o per effetto di particolare Statuto, e di particolare privilegio, o qual'ora siasi trattato di picciolo umile edifizio, e di picciolissimo tenimento, inutile, inutilissimo al Padrone, e necessarissimo al Pretensore, con vantaggio rimarchevole del Padrone medesimo. Circostanze, che tutte all'opposto nel nostro caso concorrono.

E vedesi finalmente, che le recate autorità de' Dottori, e della cosa giudicata, per giustificare, che si possa il Feudatario astringere a vendere il suo Feudo; e d'essersi più volte astretto *ob bonum pacis*, e per ovviare alle risse, ed agli scandali, che eran in campo, e potean di vantaggio proseguire, non sono affatto al nostro caso applicabili; anzi ripruovano la pretendenza del Principe di S. Nicandro; perchè i DD. ànno scritto, che possedendosi da più d'uno un Feudo *de jure Longobardorum*, o pur venendo da diversi posseduto in un Feudo l'esercizio delle varie specie di giuridizioni, obbligare si possa il Compossessore torbido, e rissoso a vendere all'altro Possessore, secondo la Legge determina. Ed i Senati nel tempo istesso, ch'ànno astretti a vendere cotai inquieti, e dannosi Possessori, ràn data la facoltà di comperarsi le porzioni de' rissosi Compossessori; e d'evitare in sì fatta guisa le vendite involontarie: purchè trattato non si fusse d'un Feudo smembrato da qualche gentilizia Baronia, privo di territorio, e giudiziariamente preteso dall'antico Possessore della Baronia medesima, per motivi giustificati, nel qual caso solamente non s'è data l'elezion di comprare.

OR come aver si puote il coraggio di declamarsi inconvenienti, e rovinese d'attribuirsi, a chi non altro chiede, che di custodirsi il suo, e di non essere superato dall'altrui prepotenza, il carattere di torbido, o d'inquieto: Fingendosi con tanta franchezza quelchè non v'è, ch'essere non vi puole, nè vi debbe; e ch'essen-

fendovi farebbe fottopofto al giudizio de'Magiftrati ? Come aver fi puote lo fpirito di collocare l'evitamento di finte liti, e quando vere, civili, ed ordinarie, nella privilegiata fchiera delle utilità pubbliche; o almen di quelle private, che alle pubbliche s'uguagliano, e talora alle pubbliche fuperiori fi reputano? Con quale intrepidezza, per difpogliare il Principe di S. Angelo d'un Feudo legittimamente acquiftato, e che intieramente poffiede fi rapportano l'effaminate autorità di Leggi, de'DD., e della cofa giudicata, le quali tutte àn prefcritta, richiefta, e determinata l'offervanza di quelchè per legge vien difpofto?E fi rapportano contro le maffime più certe, e fode della noftra Giurifprudenza, la quale abborrifce, e vieta, che fi forzi a vendere, ed a cedere la cofa propria, chi di venderla, e di cederla efpreffamente ripugni?

E Se non concorrrono a favor del Principe di S.Nicandro motivi d'utile pubblico, e privato, e dettami d'equitade per farli ottenere l'ingiuftiffima prelazione domandata, per cui allegar non fi puote nel Feudo feparato, e diftinto, e da un folo poffèduto, verun effèmpio di cofa giudicata: Se per giuftizia non puol ritrarre il Principe ifteffo a titolo di congruo il Feudo di Lefina: Se la prelazione di fua naturalezza è odiofa, ed efòrbitante, recando ingiuria, e danno al Venditore, ed al Compratore, come per la difpofizione della *l.dudum C. de contrab. emptione*, e d'altre concordanti fondarono *Tiraquell. de retract. lignag. in præfat. num.22. & feqq. Cloch. conf.42. num.4. & feqq. Coccin. dec.2229. nu. 16., & feqq.*; onde devefi reftringere, e giammai ampliare a cafi fimili, ancorchè maggioranza di ragione vi concorreffe *Rofenthal. de Feud. cap. 9. membr. 2. concluf. 87. in addit. lit.B. Schrader. de Feud. p.8. cap.8.num.41.Portol. de confort. cap.9. num. 15. Barbof. vot.81. num. 18. lib.3. Capyc. latr. conf.96. num.16. & feqq. Giurba dec.78. num. 3.*, con altri moltiffimi riferiti, e feguiti da *Corradino de jur.prælat. quæft.2. num. 6. cum feqq.*: Prefcrivendofi per regola indubitata, che 'l dritto della prelazione dare non fi debba, fe non fiavi legge fpeciale, che lo conceda *Maranta difput.8.num.54.Farinac.in repert. de contract. quæft.2. fub num.3. verfic. fecundo facit, Berlich.concluf.39. de jur.prothom.num.1.Lancell Gall.conf.76.num. 1.cum feqq. Gomez ad l.70. Tauri num.1. Guttierez pract. lib. 2. quæft.145.num.2.*; e per ogni dubio devefi efcludere: *In quibus concedendis Judices non debent effe proclives; fed potius illas denegare debent, ut rectè monet Hartman Piftor.quæft. jur.lib. 2.quæft.12. num.77.*, fcrifse *Giufeppe di Rofa confult.27. num.4. in fin.*; purchè non fi trattafse di quella prelazione, che venghi richiefta dal diretto Padrone *de Franch. decif.482. num.10.* Spera con certezza il Principe di S. Angelo, per cui concorre una chiarif-

rissima indubitata ragione, che venir debba assoluto dall'ingiustissima prelazion domandata dal Principe di S. Nicandro, acciò possa pacificamente sperimentare il favor della Legge, che li garantisce il possesso di Lesina; la clemenza del nostro giustissimo, e gloriosissimo Principe, il quale à rimesso la decision di questa controversia alla giustizia del S. R. C. e gli giustificati effetti di quella buona fede, ch'è stata la regolatrice di tutte le sue operazioni nell'acquisto sollennemente fatto d'un Feudo a se tanto necessario, quanto utile, e vantaggioso.

Napoli il dì 25. Agosto 1752.

106